

**ANNO II N. 2-3**

**marzo aprile – maggio giugno 2024**

Periodico bimestrale di approfondimento  
scientifico, tecnico e professionale

**ISSN 2974-9352**



**RIVISTA GIURIDICA**  
**diritto e crisi d'impresa**

®

*Salus populi suprema lex esto*

*“Il bene del popolo sia la legge suprema” Marco Tullio Cicerone De  
legibus, IV*

---

[www.rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it](http://www.rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it)

## Sommario

<b>EDITORIALE.....</b>	<b>5</b>
<b>LA VISIONE DI GIUSTIZIA CON L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLE SENTENZE DI CASSAZIONE NEI GIUDIZI DI MERITO, FORSE È UNA VISIONE DI “DON CHISCIOTTE” .....</b>	<b>5</b>
<b>SEQUESTRO PREVENTIVO PER I CREDITI FISCALI EDILIZI DI CUI ALL'ART. 121 D.L. 34/2020 PER IL REATO DI TRUFFA E AUTORICICLAGGIO ANCHE NEI CONFRONTI DELLE BANCHE CESSIONARIE.....</b>	<b>10</b>
<b>LA DECADENZA PER I FIDEIUSSORI DI CUI ALL'ART. 1957 COD. CIV. DECORRE QUANDO IL CREDITO È DIVENUTO ESIGIBILE NON AL MOMENTO DELLA REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BENSÌ AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE .....</b>	<b>18</b>
<b>La condotta degli utenti o dell'amministratore di condominio che non rispetta gli obblighi sul conferimento dei rifiuti. ....</b>	<b>24</b>
<b>Commento a sentenza Cassazione, Seconda Sezione Civile n. 29427 del 24/10/23. ..</b>	<b>24</b>
<b>TRUST: RIMESSA LA VALUTAZIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SE I BENI CONFERITI IN UN TRUST PER UN BENEFICIARIO INSERITO NELL'ELENCO DEI SOGGETTI COME “LISTATO” RIENTRANO NELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO UE 269/2014 .....</b>	<b>31</b>
<b>LA NOZIONE DI DATO SANITARIO.....</b>	<b>47</b>
<b>TRUST: PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA PARTE DEL TRUSTEE CHE NON SVOLGA ATTIVITA' D'IMPRESA ED IN FAVORE DEL TRUST SI APPLICA LA NORMATIVA DEL PREZZO VALORE. ....</b>	<b>50</b>
<b>LA DISCRIMINAZIONE NELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DEI LAVORATORI PART-TIME. ....</b>	<b>57</b>
<b>COMMENTO A ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, N. 4313 DEL 19/02/2024.....</b>	<b>57</b>
<b>SI APPLICA LA “CEDOLARE SECCA” PER LE LOCAZIONI ANCHE PER IL CONDUTTORE IMPRENDITORE.....</b>	<b>61</b>
<b>LE CLAUSOLE ABUSIVE PER I CONSUMATORI POSSONO ESSERE FATTE VALERE CON IL CONTROLLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE ANCHE D'UFFICIO SINO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE PIGNORATO.....</b>	<b>65</b>
<b>UNO, NESSUNO E CENTOMILA. COSÌ IL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE INSEGNAVA AI GIUDICI DI COME ARCHIVIARE/CONDANNARE I CASI COVID-19. ....</b>	<b>73</b>
<b>COMMENTO A MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, ANNO 2021, N. IV. (Parte Seconda) .....</b>	<b>73</b>

<b>QUADERNO MONOGRAFICO ALLEGATO ALLA .....</b>	<b>106</b>
<b>RIVISTA GIURIDICA DIRITTO E CRISI D'IMPRESA.IT 2-3/2024 .....</b>	<b>106</b>
<b>CLAUSOLE ABUSIVE PER I CONSUMATORI.....</b>	<b>106</b>
<b>ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE UE .....</b>	<b>106</b>
<b>previste dalla Direttiva 93/13/CEE.....</b>	<b>106</b>
<b>Testo rilevante 2019/C 323/04 .....</b>	<b>106</b>
<b>e successive Sentenze CGUE e giurisprudenza .....</b>	<b>106</b>

di Gregorio Pietro D'Amato

## Direttore Scientifico

---

Gregorio Pietro **D'Amato**

## Comitato scientifico

---

Maria Rosaria **Avino**

Vittorio Francesco **Bottaro**

Gino **Bove**

Andrea **Carminati**

Luca **Cirillo**

Fabrizio **Cuttitta**

Anna **Fiore**

Paolo Maria **Gemelli**

Mauro **Giarrizzo**

Giuseppe **Lepore**

Maurizio **Naddeo**

Corrado **Riggio**

## Redazione

---

Francesco **Bagnuolo**

## Comitato di valutazione

---

Gregorio Pietro **D'Amato** – Corrado **Riggio**

Periodico telematico rientrante previsione art. 3/Bis legge 16/07/2012 n. 103.

**Direttore responsabile:** dott. **Gregorio Pietro D'Amato** – giornalista pubblicista iscritto al n. 182247 Ordine Nazionale dei Giornalisti -mail [direttore@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it](mailto:direttore@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it)

Tutti i diritti riservati soggetto a Copyright ©. I contenuti presenti su questa rivista sono di proprietà del dott. Gregorio Pietro D'Amato. Non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti agli autori stessi, se non dopo autorizzazione scritta all'utilizzo al Direttore Scientifico. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma Legge 248/00 e modifica legge 633/41. Marchio registrato.

Quanto rappresentato dai singoli autori non impegna e coinvolge in nessun modo la proprietà e direzione della rivista e quanto rappresentato impegna solo esclusivamente l'autore stesso che è lasciato libero di esprimere giuridicamente il suo libero pensiero.

**Editore** Gregorio Pietro D'Amato Via Torrione 23 - 84127 Salerno tel. 030/5280783 posta elettronica [redazione@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it](mailto:redazione@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it)

Per invio di contributi scientifici [redazione@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it](mailto:redazione@rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it)

## EDITORIALE

### **LA VISIONE DI GIUSTIZIA CON L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLE SENTENZE DI CASSAZIONE NEI GIUDIZI DI MERITO, FORSE È UNA VISIONE DI "DON CHISCIOTTE"**

Come molti sanno la storia di Don Chisciotte, scritta da Miguel de Cervantes nel 1605, è diventata un classico della letteratura mondiale. Don Chisciotte è diventato un simbolo universale di idealismo e coraggio, nonostante le sue follie sull'ideale cavalleresco

La sua figura è diventata un simbolo della lotta contro i mulini a vento, ovvero contro le illusioni e i falsi ideali.

Le sentenze di cassazione non tutte che stabiliscono un principio e poi, per corti d'ingiustizia, lo disattendono rappresentano un grave problema nel sistema giudiziario ma soprattutto di tenuta del convivere civile sociale. Questo comportamento è inaccettabile in quanto smonta l'intero sistema di giustizia e mina la fiducia dei cittadini nell'equità e nella correttezza del sistema legale. È importante che i giudici consapevoli della loro sacrosanta autonomia per una stabilità sociale è importante che rispettino le sentenze della Cassazione e mantengano un'alta integrità nel loro operato per garantire una giustizia effettiva e imparziale.

Come già si è argomentato su queste pagine le Corti di merito sia per quanto attiene alle decisioni delle Corti tributarie e dei tribunali nel settore delle banche nonostante sentenze della Cassazione a Sezioni Unite si assiste a delle sentenze completamente contrarie ai principi nomofilattici della Cassazione.

In generale, qualsiasi sentenza tributaria o civile che si discosti in modo significativo dai principi giuridici consolidati e riconosciuti dalla giurisprudenza della Cassazione potrebbe essere considerata come disattendere oltre i suoi principi minare anche la credibilità sociale.

Tra gli arresti a Sezioni Unite che vengono a volte disattese dai giudici di merito vi sono tra molti due importanti arresti.

Il primo arresto riguarda la sentenza in favore dei consumatori con la sentenza **SU. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 07/02/2023) 06/04/2023, n. 9479 resa nell'interesse della legge<sup>1</sup> e questa va in favore dei consumatori**, tra l'altro per i fideiussori che avranno la possibilità anche con provvedimenti definitivi o non opposti, di fermare l'esecuzione. In particolare il **giudice dell'esecuzione**: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito; (ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riquilificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (*translatio iudicii*); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Si ritine che tale arresto delle SU abbia una valenza per così dire “*erga omnes*” per come trae origine e fondatezza giuridica tale sentenza e resa ex art. 363 c.p.c. e dalle motivazioni

---

<sup>1</sup> S. v. su questa rivista n. 2/2023 di G.P. D'Amato pag. 16 e segg. dal titolo: “Tutelato il consumatore contro l'esecuzione, anche non opposta e divenuta definitiva, ed anche dopo la vendita, per i contratti -tra l'altro di mutuo, finanziamento e fideiussione- che presentano clausole considerate “*abusive*” dalle disposizioni e sentenze comunitarie”

che essa ha espresso, ed ora si attendono numerosi i provvedimenti che si conformeranno ai principi, si ritiene non eludibili, espressi dalle SU.

L'altro arresto nomofilattico disatteso, in tal caso dalle Corti Merito Tributarie è quello stabilito dalle SU **Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 23/02/2021) 15/04/2021, n. 10012<sup>2</sup> a cui hanno fatto eco ulteriori arresti sempre di Cassazione.**

La cassazione ha stabilito in considerazione dell'interpretazione non uniforme delle varie sezioni della Cassazione in merito all'art. 8 comma 4 della L. n. 890 del 1982 intervenendo con l'arresto nomofilattico n **10012/2021 in cui è stato stabilito il seguente principio di diritto:** *“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”*

Tuttavia la prova della spedizione e soprattutto della consegna, e quindi del processo notificatorio che, a mente della stessa L. n. 890 del 1982, art. 8, consente di ritenere perfezionato lo stesso pur in assenza del destinatario, non può prescindere dalla dimostrazione dei vari passaggi a cura dell'agente postale - accesso al luogo di residenza in assenza del destinatario e deposito del piego presso l'ufficio postale, del prefato art. 8, comma 1; nonché avviso del tentativo di notifica e dell'avvenuto deposito del piego, dello stesso art. 8, comma 3 L. 890 del 1982.

È stato ricordato da autorevole giurista <sup>3</sup> che: *“la Cassazione deve applicare oltre alle norme del suo ordinamento nazionale, anche quelle dell'Unione europea. L'art. 117 Cost.*

---

<sup>2</sup> S.v. in questa rivista n. 1/2023 di G.P. D'Amato pagg. 10 e segg dal titolo: *“La Corte di cassazione e la funzione nomofilattica! Nonostante provvedimenti a Sezioni Unite ci sono provvedimenti di merito difformi”*.

<sup>3</sup> Dott. Pietro Curzio Primo Presidente della Corte di cassazione in occasione della giornata di Studio *“Identità nazionale degli stati membri, primato del diritto dell'unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici nazionali”* pagg. 56 e segg. per le celebrazioni del 70° anniversario della corte di giustizia dell'unione europea. Roma, palazzo della Consulta, 5 settembre 2022.....cfr pag. 58 *“L'Unione non ha competenza generale ed omnicomprensiva, ma delimitata dal principio di attribuzione: “agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli stati membri per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti”, secondo l'art. 5 del TUE, che in due diverse norme (5, paragrafo 2 e 4,*

*dispone che “la potestà legislativa è esercitata dalla Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Si specifica così il consenso espresso dall’art. 11 Cost., in condizioni di parità con gli altri Stati, alle “limitazioni di sovranità” necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni”.*

Sempre dal citato intervento s.v. sub in nota è stato evidenziato che allorquando una decisione richiede sul possibile contrasto tra una norma e i diritti riconosciuti a livello costituzionale allora il giudice comune dovrebbe fare un’operazione di *self-restraint*, rimettendosi tendenzialmente al giudizio di chi è specificamente attrezzato per tale tipo di valutazioni.

Continua il primo Presidente nel precitato intervento che: *“La controprova è nella efficacia erga omnes che la decisione del giudice costituzionale può assumere, in quanto, anche se occasionata da una specifica controversia, essa è diretta a rimodellare l’ordinamento alla luce della Costituzione con efficacia generale e non limitata alla soluzione dello specifico*

---

*paragrafo 1), afferma e ribadisce: “qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli stati membri”.*

*Le questioni sono rese più complesse dall’affiancamento di un secondo principio, quello di sussidiarietà, per cui nei settori non di competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto “se ed in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri... ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”.*

*All’interno di tale ambito, il giudice nazionale deve applicare le disposizioni europee previa verifica che possano essere applicate direttamente, senza la mediazione di una legge nazionale. A tal fine, deve accertare che le disposizioni da osservare siano chiare, precise e suscettibili di applicazione immediata, non condizionata ad alcun provvedimento formale dello stato membro.*

*... La Costituzione ha una sua architettura e complessi equilibri interni. La disciplina concreta e specifica di un diritto sancito dalla Costituzione deve considerarli attentamente. A svolgere questa funzione è chiamato prioritariamente il legislatore ordinario. Il giudice, a sua volta, quando interpreta una norma, non può non tenerne conto. La difficoltà dell’interpretazione conforme alla Costituzione deriva spesso proprio dalla necessità di non assolutizzare un diritto ma di contemperarlo con altri diritti di pari o superiore rilievo costituzionale.*

*È evidente che questa complessa valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l’assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore, né può spingersi ad elidere dall’ordinamento interno una norma vigente, assumendo un ruolo sostitutivo della Corte costituzionale. In tale ottica, mostra la sua inadeguatezza anche il meccanismo della “disapplicazione” della norma da parte del giudice nazionale.*

*Quando il bilanciamento oltrepassa i limiti della interpretazione e si colloca in una dimensione che richiede una decisione sul possibile contrasto tra una norma e i diritti riconosciuti a livello costituzionale allora il giudice comune dovrebbe fare un’operazione di *self-restraint*, rimettendosi tendenzialmente al giudizio di chi è specificamente attrezzato per tale tipo di valutazioni.*

*La controprova è nella efficacia erga omnes che la decisione del giudice costituzionale può assumere, in quanto, anche se occasionata da una specifica controversia, essa è diretta a rimodellare l’ordinamento alla luce della Costituzione con efficacia generale e non limitata alla soluzione dello specifico caso. E questo è un chiaro vantaggio per la ricalibratura del sistema ordinamentale che ne deriva.*

*Può accadere che la norma ponga un dubbio di contrasto tanto con un diritto riconosciuto dalla Costituzione, quanto con la Carta dei diritti fondamentali o più in generale con il diritto dei Trattati ed altre norme europee.*

*caso. E questo è un chiaro vantaggio per la ricalibratura del sistema ordinamentale che ne deriva”.*

Come ricordato dalla Corte Costituzionale n. 263 del 2022, si veda in questa rivista aprile 2023 pag. 79<sup>4</sup> e segg., “il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ricomprende le sentenze rese dalla CGUE in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea le assegna, anche per le sentenze che dichiarano l'invalidità di un atto dell'Unione, dal momento che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata. In virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è garante del rispetto di tali vincoli e, pertanto, deve dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva”.

Questi due esempi a cui si possono elencare e accodare molti altri arresti della Cassazione a sezioni unite a cui vanno ad aggiungersi gli arresti della Corte di Giustizia europea a cui i giudici nostrani sono obbligati a uniformarsi nelle corti di merito come ricordatoci da autorevole Presidente della Cassazione e Giurista sono una chimera ed un ideale di chi scrive vorrebbe una corretta applicazione del diritto, sperando di non rimare un paladino della legalità e giustizia pari al famoso Don Chisciotte di Miguel de Cervantes del 1605, ed ora trasposto ma estremamente attuale al 2024.

*Il Direttore scientifico Gregorio Pietro D'Amato*

---

<sup>4</sup> S.v. in questa rivistagiuridicadirittoecrisidimpresa.it marzo-aprile 2023 pagg. 79 e segg. di G.P. D'Amato dal titolo: “*Il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito se restituisce in anticipo il finanziamento*”

## **SEQUESTRO PREVENTIVO PER I CREDITI FISCALI EDILIZI DI CUI ALL'ART. 121 D.L. 34/2020 PER IL REATO DI TRUFFA E AUTORICICLAGGIO ANCHE NEI CONFRONTI DELLE BANCHE CESSIONARIE**

*Gregorio Pietro D'Amato*<sup>5</sup>

*Sommario:* 1. Una sentenza condivisibile ma poco pubblicizzata contro le banche cessionarie dei crediti edilizi di cui all'art. 121 del D.l. 34/2020. 1.2 Fatti di causa. 2. Il credito ceduto alla banca cessionaria costituisce cose pertinenti al reato. 3. Le circolari dell'Agenzia delle entrate non possono derogare alla previsione del reato e esimere dalle previsioni dell'art. 321, 1 comma c.p.p. 4. Il periculum in mora che consenta il sequestro preventivo 321 1 comma c.p.p. delle somme riconosciute come crediti fiscali ceduti. 5. Conclusioni

### **1. Una sentenza condivisibile ma poco pubblicizzata contro le banche cessionarie dei crediti edilizi di cui all'art. 121 del D.l. 34/2020.**

Con arresto (ud. del 29/11/2023) dep. 24/01/2024 n. 3108 della Cassazione Sez. 2 penale ha stabilito un importante principio, più che diritto ovviamente come nel caso di specie, ma di un giusto rilievo sostanziale e sociale contro uno dei poteri forti "il sistema bancario e finanziario" in favore di una giustizia democratica aristotelica.

Si deve rilevare che tale arresto di inizio anno 2024 non ha avuto la giusta diffusione e pubblicizzazione come merita così come i precedenti uguali sui vari organi di stampa per il principio di diritto espresso per una vicenda, e come si è avuto modo già di scrivere nata male e gestita peggio per le cessioni dei crediti edilizi previsti dall'art. 121 del D.L. 19/05/2020 n. 34 e che ci riguarderà, per l'impegno economico sul bilancio dello stato per i prossimi anni, soprattutto per i notevoli danni che hanno prodotto le innumerevoli truffe che con l'impianto normativa originario consentiva con facilità il riconoscimento dei c.d. crediti fiscali soprattutto negli anni 2020-2022. Anche se viene spontanea la domanda come poteva pensare anche la Banca cessionaria che in così breve tempo si portino a compimento lavori edilizi per 46 milioni di euro.

### **1.2 Fatti di causa**

La vicenda trae origine dalla censura avanzata in Cassazione di un'ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Treviso che aveva rigettato le istanze di riesame proposte

---

<sup>5</sup> Direttore Scientifico- dottore commercialista -revisore contabile- curatore fallimentare - giornalista

nell'interesse della Banca di Credito .....Spa e di A.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Treviso il 20/04/2023 avente ad oggetto i beni le somme riconosciute come credito d'imposta e ceduti alla predetta banca in relazione ai reati di truffa e di autoriciclaggio, contestati a vari soggetti, per condotte illecite consistite nella mancata esecuzione di opere edili appaltate dal ..., ammesse all'agevolazione fiscale denominata "Superbonus 110%", oggetto di S.A.L., di false asseverazioni e fatturazioni al committente, con conseguente riconoscimento di crediti di imposta, monetizzati attraverso la successiva cessione a istituti di credito.

## **2. Il credito ceduto alla banca cessionaria costituisce cose pertinenti al reato.**

La sez. 2 Penale della cassazione condividendo quanto era stato affermato dalla corte di merito trevigiana nel richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. "superbonus 110%"), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual penalistiche che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto (sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022; conf. sez. 2, n. 33463 del 09/12/2022, dep. 2023; sez. 2, n. 16728 del 12/01/2023, n.m.); contiene, altresì, espliciti riferimenti alle ragioni in base alle quali è da escludersi la violazione dell'art. 121 D.L. 34/2020, sul solco delle argomentazioni del giudice di legittimità.

Del resto con i precedenti citati dalla sezione 2 in precedenza la Sez. 3 penale della suprema **Corte con arresto del 21/09/2022 n. 40865** aveva già stabilito che in caso di ottenimento del credito d'imposta previsto dall'art. 121 D.L. n. 34/2020 a mezzo di condotte illecite di truffa ed emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, è possibile disporre il sequestro preventivo ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p. di tali crediti - da qualificarsi come cose pertinenti al reato per cui si procede - anche presso terzi cessionari che abbiano acquistato gli stessi in buona fede ed ignorando la loro derivazione da reato e tale arresto del 2022 riguarda la stessa Banca cessionaria che riguarda la presente sentenza in commento.

Del resto, anche se la banca non contesta la configurabilità dei reati ipotizzati in capo agli attuali indagati (in particolare il capo di imputazione riguardante la truffa aggravata); peraltro, la stessa prospettazione accusatoria sembra qualificare la veste della Banca quale persona offesa dal reato.

Che però non esime la giusta applicazione delle previsioni di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p.

Il sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (tra le altre, Sez. 2, n. 28306 del 16/4/2019; Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016).

In tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di indebita compensazione con utilizzo di crediti inesistenti, è possibile disporre il sequestro preventivo, ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., di tali crediti - da qualificarsi come cose pertinenti al reato per cui si procede - anche presso terzi cessionari che abbiano acquistato gli stessi in buona fede ed ignorando la loro derivazione da reato.

In particolare, i crediti sequestrati alla ricorrente sono stati a ragione considerati cosa pertinente al reato, risultando infondata la tesi difensiva secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione (nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico), il credito stesso sorgerebbe - in capo al cessionario - a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione. Questa tesi, che intenderebbe il credito ceduto come sempre "garantito" dallo Stato a tutela del cessionario, anche di fronte ad un assoluto difetto di presupposti, è all'evidenza infondata, non deponendo in tal senso la normativa di riferimento (primaria e secondaria) ampiamente richiamata nel primo motivo di ricorso, alla quale non può esser riconosciuta alcuna forza derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria s.v. **Cass. pen., Sez. II, 15/12/2023, n. 9833.**

La corte si riferisce e riporta del resto a quanto aveva già stabilito con la sentenza n. 40865/2022, ed a cui ha dato continuità la Sez. 2.

L'art. 121, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e secondo il principio *del tempus regit actum*<sup>6</sup> stabilisce che i soggetti che sostengono spese per determinati interventi (di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), negli anni di riferimento, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- 1) per il cd. sconto in fattura, ossia un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, a sua volta suscettibile di cessione;
- 2) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a sua volta suscettibile di cessione, nei termini (più volte modificati) del comma 1, lett. b), o di essere portato in compensazione con debiti erariali.

Dalla lettura dell'art. 121, comma 1, emerge, dunque, che il meccanismo del Superbonus in oggetto è stato costruito dal legislatore su percorsi alternativi, sebbene evidentemente legati nei presupposti e sostenuti dall'identica finalità di incentivare gli interventi indicati: all'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante, previsto come ipotesi ordinaria, sono state infatti aggiunte le due opzioni appena richiamate, che - rimesse alla scelta dell'unico beneficiario (colui che ha sostenuto le spese) - costituiscono un'evidente derivazione della prima, utile per ottenere un'immediata monetizzazione del proprio diritto, senza dover attendere cinque anni per la complessiva detrazione. Con particolare riguardo alla cessione del credito, oggetto del ricorso, il beneficiario si spoglia dunque del proprio diritto alla detrazione, che assume la veste - nell'identico contenuto patrimoniale - di un credito suscettibile di circolare nei termini indicati dalla legge, e che viene contestualmente ceduto. Non si riscontra, dunque, l'estinzione di un diritto alla detrazione (in capo al beneficiario) e la contestuale costituzione ex novo di un credito (in capo al cessionario), come sostenuto

---

<sup>6</sup> L'art. 121 del d.l. 34/2020 ha subito 16 modifiche di cui l'ultima ad opera del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 con efficacia dal 29 maggio 2024.

dalla ricorrente, né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l'evoluzione - non la sostituzione - del primo nel secondo, espediente tecnico necessario per consentire quella cessione a terzi ritenuta dal legislatore un fattore ulteriormente incentivante la procedura, e, dunque, uno strumento ancora più utile per la ripresa economica del Paese.

La corte per rafforzare il principio a cui si è riferita afferma che a conclusioni diverse, peraltro, non si può pervenire valorizzando i commi 4, 5 e 6 dell'art. 121 in esame, in tema di controlli e sanzioni, come invece affermato nel ricorso (la ricorrente ha reiterato, in particolare, il richiamo al comma 4 - "I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto").

Tali commi non introducono una disciplina derogatoria a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro preventivo. Il vincolo impeditivo, infatti, implica soltanto l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede; ne deriva, che non rileva in questa sede l'eventuale responsabilità del terzo cessionario né i presupposti oggettivi o soggettivi di questa per come ricavabili dai commi 4, 5 e 6 in oggetto, occorrendo soltanto verificare piuttosto se la libera disponibilità della res - anche in capo allo stesso terzo - sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

### **3. Le circolari dell'Agenzia delle entrate non possono derogare alla previsione del reato e esimere dalle previsioni dell'art. 321, 1 comma c.p.p.**

La corte inoltre affronta altro problema che si ritiene come esimente per i cessionari in caso di revoca dei crediti concessi che ha voluto "salvare" i cessionari in caso di commissione del reato dei titolari del credito. Tale aspetto "salvifico" espresso dall'Agenzia delle Entrate si ritiene poco pertinente e non appropriato come a volte è uso dell'Agenzia di dire cose che la legge non dice e in tal caso è molto a favore dei poteri forti è stato immediatamente sconfessato dalla Corte Penale Sez. 2 che nell'evidenziare che il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020, nella quale, in particolare, si afferma che *"I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma*

*durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta".*

Ha ribadito che non rappresenta una fonte normativa e come più volte sottolineato nella più volte citate pronuncia di legittimità, secondo cui, per un verso, si tratta soltanto della lettura di un testo normativo compiuta dall'Agenzia delle entrate, e non, invece, di un'interpretazione autentica vincolante *erga omnes*. Inoltre, evidenzia la Corte che la stessa Agenzia - con la successiva circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 - ha sostenuto una tesi contraria, ossia che *"l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell'Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell'assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all'Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate"*.

Pertanto, in due epoche diverse legislative ma con la stessa Dirigenza l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto due cose completamente diverse forse perché era troppo *contram legem* quanto affermato con la prima circolare del 2020.

#### **4. Il periculum in mora che consenta il sequestro preventivo 321 1 comma c.p.p. delle somme riconosciute come crediti fiscali ceduti.**

La corte inoltre afferma che il sequestro preventivo benché il cessionario sia una azienda bancaria lo ritiene sussistente il periculum nonostante vi sarebbe la possibilità di recuperare le somme utilizzate in compensazione, nell'ambito dell'attività bancaria, ciò non può trovare accoglimento in quanto perché la possibilità di permanente utilizzazione dei crediti originanti da fatto illecito protrarrebbe e/o aggraverebbe le conseguenze del reato secondo quanto previsto dall'art.321, comma 1, cod. proc. pen.

Non solo ma perché va richiamato il principio di diritto secondo cui Cass. pen., Sez. II, 29/11/2023, n. 3108, in tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 121, comma 1, lett. b), convertito, con

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. "superbonus 110%"), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual penalistiche che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto (Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Decio, Rv. 283701).

Orbene è evidente che la circolazione del credito di imposta derivante da un'attività illecita a monte, possa creare un pericolo di protrazione e/o aggravamento delle conseguenze del reato, proprio in ragione del fatto che il terzo cessionario può utilizzare il credito acquistato per cederlo a sua volta o per portarlo in compensazione, come avvenuto nel caso di specie. Né rileva la buona fede del cessionario stesso, in quanto non si è in presenza di un acquisto del diritto alla detrazione a titolo originario, impermeabile ad ogni vicenda illecita precedente; si ritiene che tali crediti di imposta, una volta emersa la loro provenienza illecita, diventino inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona, fede, al quale, pertanto, non resta che rivalersi nei confronti del cedente **Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 15/12/2023) 07/03/2024, n. 9833.**

Inoltre, con arresto della **Cass. pen., Sez. II, 27/10/2023, n. 47346**, in tema di ottenimento del credito d'imposta, previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 a mezzo di condotte illecite di truffa ed emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, è possibile disporre il sequestro preventivo di tali crediti presso terzi cessionari degli stessi che abbiano proceduto all'acquisto nella consapevolezza della fittizietà, potendosi escludere la buona fede del cessionario quando si accerti che lo stesso abbia pagato i crediti in un momento successivo al loro acquisto ed in particolare solo dopo aver ceduto gli stessi ad un altro soggetto. In quanto ne caso di specie è stato accertato che i prevenuti avrebbe raccolto i crediti in capo ai primi cessionari man mano che venivano creati e, successivamente, li avrebbe ceduti a società interposte che, a loro volta, li avrebbero poi ceduti a Poste Italiane e "... solo quando Poste versa il corrispettivo vengono man mano pagati tutti i concorrenti nella filiera...".

Ed ancora secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità ex pluris **Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 12/01/2023) 19/04/2023, n. 16728**, il delitto di indebita compensazione di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della

successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo (Cass. Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020; Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019).

## 5. Conclusioni

Il principio espresso dalla Sentenza della Cassazione Penale in commento, e completamente condivisibile, e che va contro i poteri forti del settore bancario come espresso dalla Corte, è che in tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del c.d. "superbonus 110%"), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual-penalistiche che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto. Infatti, il sequestro impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa.

Meno male che c'è sempre un "*Giudice a Berlino*" in tal caso la nostra Corte di cassazione che ci rende, a volte, una giustizia sociale contro i poteri forti oltre che di diritto nomofilattico.

## **LA DECADENZA PER I FIDEIUSSORI DI CUI ALL'ART. 1957 COD. CIV. DECORRE QUANDO IL CREDITO È DIVENUTO ESIGIBILE NON AL MOMENTO DELLA REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BENSÌ AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE**

*Gregorio Pietro D'Amato*<sup>7</sup>

**La Cassazione con Ord. Sez. 3 Num. 16938 del 19/06/2024** ha posto in luce quando decorre il termine entro il quale il fideiussore può esser inciso dal pagamento del creditore rispetto al garantito rimasto inadempiente.

Rispetto alla azione da proporre confronti del fideiussore l'art. 1957 di cui al 1 comma è stabilito che: *“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”*.

Va ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute al fine di chiarire che "i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della L. n. 287 del 1990 citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"<sup>8</sup>.

Applicando tale principio al caso di specie ne deriva, quale logica conseguenza, che la clausola in esame è da considerarsi nulla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c. conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte. Caducata la deroga consacrata nella clausola di cui al numero 6 del modello ABI trova quindi applicazione la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. la quale impone il rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale perché il creditore possa proporre le proprie istanze

---

<sup>7</sup> Direttore Scientifico- dottore commercialista -revisore contabile- curatore fallimentare - giornalista

<sup>8</sup> Cass. SU 30.12.2021 n. 41994.

nei confronti del debitore e far sì che il fideiussore continui ad essere gravato dell'adempimento dell'obbligazione.

In proposito deve ancora rilevarsi e “*incidenter tantum*” – anche se la pronuncia in commento ha rinviato ad altra sezione per l’eccepita censura - che può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui l’operatività della invalidità di cui discute sia limitata alle sole fideiussioni omnibus cui farebbe riferimento il provvedimento della Banca d’Italia. Ciò in quanto il principio espresso costituisce un principio di carattere generale che non è legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus ma è estensibile anche alle ordinarie fideiussioni. Nessun rilievo può poi essere attribuito al fatto che il fideiussore sia una società e non un consumatore laddove nessuna limitazione di tal genere può essere fatta derivare dal fatto che l’invalidità derivi dal mancato rispetto della disciplina antitrust. Né la previsione della clausola ex art. 7 del contratto, peraltro non riprodotta nelle copie del contratto depositate, di pagamento a semplice richiesta scritta può essere considerata sufficiente a ritenere comunque non operante il limite di cui all’art. 1957 c.c. non essendo tale contratto, per ciò solo, definibile come contratto autonomo di garanzia in assenza della esclusione per il garante della possibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale<sup>9</sup>.

In merito va ricordata la pronuncia delle **Sezioni Unite con sentenza N. 3947 del 18.2.2010.**

Con tale pronuncia, le sezioni Unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.

La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall’inadempimento colpevole del debitore principale mentre nella fideiussione, connotata dall’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non

---

<sup>9</sup> Cass. 17.6.2022 n. 19693.

necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore<sup>10</sup>.

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945, e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo<sup>11</sup>.

Al riguardo vale richiamare la già citata pronuncia n. 3497 del 2010 delle Sez. Unite (ex multis Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n. 32402), secondo la quale il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite quando:

- le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;
- il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;

la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta;

sia proponibile la c.d. *exceptio doli generalis* perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa.

Ma ciò che è stato posto in rilievo con la sentenza in commento è soprattutto la censura avverso a quanto stabilito dai giudici di merito per la violazione ed errata applicazione dell'art. 1957 c.c."

In quanto ciò che è stato censurato dalla ricorrente è che la Corte di merito aveva considerato sufficiente la semplice richiesta scritta, in luogo della proposizione di un'azione giudiziaria, può essere intesa quale deroga dell'art. 1957 c.c. solo limitatamente

---

<sup>10</sup> Cass. 8874/2021

<sup>11</sup> Cass. 16213/18

alla modalità e alla natura della iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale, e non anche al termine semestrale ivi previsto, come confermato anche dai precedenti di legittimità dalla stessa Corte territoriale richiamati (Cass. 16285/2016; 22346/2017), ove si sottolinea come l'inserimento di una simile clausola sia finalizzato non già all'esclusione ma a una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. limitata alla modalità di proposizione delle istanze verso il debitore principale, da effettuarsi per iscritto e da inviarsi entro il termine di decadenza di sei mesi.

Ed ulteriormente che la Corte d'appello abbia errato nell'affermare che in data 12.9.2016 la Banca ha revocato gli affidamenti, rendendo da tale data esigibile il debito garantito dalla fideiussione, e contestualmente inviata una richiesta di pagamento scritta, rispettando così il termine di sei mesi.

Senza valutare la corte d'appello che la predetta comunicazione conteneva la comunicazione della revoca degli affidamenti senza alcuna richiesta di pagamento scritta; e che la Corte d'appello ha ommesso di esaminare il fatto decisivo che il finanziamento garantito dalla fideiussione fosse scaduto il 10.4.2015 (come risulta espressamente riconosciuto dalla Banca nella raccomandata sopra riprodotta), sicché al 12.9.2016 la Banca era decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., il termine di 6 mesi ivi previsto andando computato dal 10.4.2015.

La corte nel ritenere che i due motivi di censura si possano trattare congiuntamente in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse in ordine alla pretesa valenza derogatoria all'art. 1957 cod. civ. delle pattuizioni intercorse tra le parti, ritenendole le censure fondate e così accolte enunciando il seguente principio di diritto:

“La corte di merito non si è infatti avveduta che il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 cod. civ. non risulta nella specie rispettato in quanto il credito è divenuto esigibile **non già al momento della revoca degli affidamenti bensì al momento della scadenza della obbligazione principale**, per stessa ammissione della banca creditrice (v. raccomandata a.r. del 12/09/2016) avvenuta il 10/4/2015, sicché in data 12/9/2016 il termine di decadenza era invero già spirato.

Ciò risulta confermato dalla successiva comunicazione del 18/10/2016, là dove la stessa banca dà atto dell'ammontare del debito residuo per rate insolute derivante dal

finanziamento di cui è controversia "alla data di chiusura del 10/04/2015", facendo richiesta di immediato pagamento al garante.

Va altresì evidenziato che la lettera del 12/9/2016 si sostanzia nella comunicazione da parte della banca della revoca degli affidamenti concessi e della chiusura dei rapporti aperti, senza invero alcuna richiesta di pagamento al garante, viceversa formulata nella successiva comunicazione scritta del 18/10/2016.

La nullità della clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c. determina l'inefficacia della garanzia qualora sia accertato che la banca abbia agito contro il fideiussore in violazione del termine di sei mesi indicato nella norma<sup>12</sup>.

Per costante giurisprudenza di legittimità l'art. 1957 c.c. col termine "istanza" si riferisce solo ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7502 del 20/04/2004; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6823 del 18/05/2001; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 283 del 14/01/1997); se pure si è affermato che il creditore possa a sua scelta agire contro il debitore o anche solo contro il fideiussore, ritenendo che lo scopo della norma sia soltanto quello di fare conoscere al fideiussore se sia ancora tenuto alla garanzia, si è sempre tenuta ferma la necessità di una istanza giudiziale (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19300 del 03/10/2005; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995).

Da ciò consegue che la semplice richiesta di pagamento non è idonea ad interrompere la decorrenza del termine, ma se ne deve tenere conto soltanto ai fini del *dies a quo*, nel senso che essa evidenzia che almeno da tale data, se non da prima, l'obbligazione principale era scaduta o comunque esigibile<sup>13</sup>.

L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio

---

<sup>12</sup> Tribunale Brescia, Sez. I, 29/07/2022

<sup>13</sup> Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent., 08/04/2022, n. 5384

credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato<sup>14</sup>.

Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato; ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6823 del 18/05/2001; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 283 del 14/01/1997

<sup>15</sup> Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7502 del 20/04/2004;

**La condotta degli utenti o dell'amministratore di condominio che non rispetta gli obblighi sul conferimento dei rifiuti.  
Commento a sentenza Cassazione, Seconda Sezione Civile n. 29427 del 24/10/23.**

*Mauro Giarrizzo*<sup>16</sup>

**“nulla è impossibile a Dio>> (Luca 1,37)”**

Con l'ordinanza n. 29427 del 24/10/2023, la Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, nel cassare la sentenza impugnata, accogliendo le motivazioni dei ricorrenti, annulla la determina dirigenziale e compensa le spese per il procedimento di cui alla mancata custodia di contenitori raccogli rifiuti da parte di un amministratore di condominio, in virtù di verbale disposto da ispettori comunali per aver verificato l'erroneo inserimento dei rifiuti differenziati nei mastelli.

I fatti prendono spunto da verbale di un accertamento che sanzionò il ricorrente in proprio e in qualità di amministratore di condominio, ex artt. 18 e 60 delibera comunale n. 105/2005, costituente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, stante l'erroneo inserimento. nei mastelli, dei rifiuti differenziati. Il competente Giudice di Pace rigetto l'opposizione. Stessa fine fece l'appello dinanzi al Tribunale di Roma. Gli appellanti avevano prospettato l'intervenuta prescrizione, l'insussistenza delle violazioni contestate, la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, l'incongruità della sanzione.

Il ricorso, in Cassazione, è stato impostato in quattro ragioni:

- 1) Si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 7, e 62 del regolamento comunale, dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 150/2011<sup>17</sup>, della legge 689/1981<sup>18</sup>, e degli artt. 2697<sup>19</sup> codice civile e 112, 113 e 116 codice procedura

---

<sup>16</sup>Specialista in Professioni Legali

<sup>17</sup> [<sup>18</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689> LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150!vig=DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69., Art. 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, comma 11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>19</sup> <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-ii/capo-i/art2697.html> Articolo 2697 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Onere della prova

civile<sup>20</sup>, poiché non vi è obbligo di custodia dei contenitori raccogli rifiuti, mancando il presupposto della diretta assegnazione; contenitori che non potevano affatto considerarsi di proprietà del Condominio. Mancava pertanto l'obbligo di custodia la cui prova contraria doveva essere dimostrata dal Comune

- 2) Si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 codice civile e 112, 113, 115<sup>21</sup> e 116 codice di procedura civile, 62 del regolamento comunale 105/2005 e della legge 689/1981, avendo il Comune sanzionato su base di responsabilità oggettiva impropria, stante il fatto che il Condominio non aveva obbligo di custodia e il terzo autore della condotta era rimasto ignoto.
- 3) Si contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 342<sup>22</sup>, 343<sup>23</sup>, 112 cod. proc. civ. e 65 del regolamento comunale, nonché dell'art. 6, co. 12<sup>24</sup>, d. lgs. n. 150/2011, assumendo che il giudice d'appello aveva ommesso di pronunciarsi in ordine “alla censura formulata dal Condominio sulla violazione connessa all'erronea applicazione delle tabelle di cui all'art. 65 del regolamento comunale che, per la fattispecie di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo provvedimento, fissa la sanzione minima in euro 50,00 e quella massima in euro 300,00”.

---

<sup>20</sup> <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile> artt. 112, (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato); art.113 (Pronuncia secondo diritto); 116 (Valutazione delle prove)

<sup>21</sup> <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile> art. 115 (Disponibilità delle prove)

<sup>22</sup> <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile> art. 342 (Forma dell'appello)

<sup>23</sup> <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile> art. **343** (Modo e termine dell'appello incidentale)

<sup>24</sup> [25](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150!vig=DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011, n. 150 - Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - Art. 6 -Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione comma 1212. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'<u>articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.</u></a></p></div><div data-bbox=)

- 4) Si contestava l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 13, co. 1 quater<sup>25</sup>, d.P.R. n. 115/2002, per avere la sentenza impugnata dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La Corte, nel verificare i requisiti di legittimità e tipicità della norma sanzionata, rappresentata dall'art. 14, comma 7, Regolamento Comunale n. 105/2005, la cui violazione è stata contestata dai ricorrenti anche se non in modo articolato e con scarso rigore di inquadramento normativo delle norme violate, stante la richiesta di non sanzionabilità in astratto della condotta contestata a essi. E il principio di diritto è il seguente: “ Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui all'art. 1 della legge 689/1981, rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluta, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.) sicché la sua attuazione non può rimanere sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale (*ex plurimis* Sez. 2, n. 4962 del 2020, Sez. 2 n. 17403 del 2008, conforme, Sez. 2 n. 35791 del 2021, non massimata). Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato dalla legge e in conformità al processo civile, con il principio della domanda e divieto del giudice di pronunciarsi su motivi di opposizione o eccezioni non dedotte dalle parte; principio che non può essere applicato in maniera acritica ed automatica, ma deve coordinarsi con i principi informativi della disciplina sulle sanzioni amministrative (legge 689/81, art. 1) in forza del quale nessuno può essere sanzionato se non in presenza di una legge che sia in vigore al momento del fatto, garantita dalla funzione giudiziaria e rilevabile d'ufficio l'eventuale violazione.

---

<sup>25</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115!vig>= DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Art. 13 (L) - Importi - 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: 1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

Pertanto, senza legalità, corollario dell'azione amministrativa, non può disporsi alcuna sanzione, (poiché illegittima) mancante la condotta che punisce chi la infrange!”

Ora, mancando il fondamento giuridico della condotta incriminata, non si può avere sanzione amministrativa. Il giudice, quando pronuncia sulla questione, anche se in modo implicito, poiché non sollevata la questione da alcuna delle parti, indaga sull'esistenza della norma che sanziona il determinato comportamento, stante la speculazione degli stessi motivi che lo hanno investito della questione da dirimere, se a monte esiste una legge che sanziona la condotta irrorata. L'indagine da svolgere è diversa da quella che si svolge per l'accertamento del vizio (cause di difformità alla legge) del provvedimento sanzionatorio. Essendo questione di puro diritto, per gli Ermellini, non serve stimolare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio che non riguarda questioni di diritto ma di fatto, (ex Plurimis Sez. 2, n. 1617 del 2022). Il caso, in concreto, ha previsto la sanzione di una condotta di cui agli artt. 14, comma 7 e 60 del regolamento comunale, giusta deliberazione 105/2005. Regolamento emanato in virtù dell'art. 21<sup>26</sup> del Decreto legislativo 22/1997, in attuazione delle Direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi. Decreto legislativo che ha demandato ai comuni per la regolamentazione, ivi (lett. c) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, (lett. f) modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento. Il tutto con i criteri fissati dall'art. 18<sup>27</sup>, comma 2 medesimo decreto legislativo 22/97. Il regolamento del Comune n. 105/2005, all'art. 14, comma 7, dispone dell'obbligo degli “utenti o dell'amministratore del condominio, di custodire mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nonché la corretta modalità e luoghi idonei o ambienti a ciò destinati”.

La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in merito all'art. 1 della legge 689/81, ha affermato che in riferimento al principio di legalità, ove non vi sia una precisa disposizione di legge, non possono essere comminate sanzioni disposte da “fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un'ordinanza del sindaco. È stato chiarito che il principio di legalità fissato dall'art. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 si concreta

---

<sup>26</sup> [https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997\\_0022.htm](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997_0022.htm) Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio art. 21 (Competenze dei comuni)

<sup>27</sup> [https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997\\_0022.htm](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997_0022.htm) Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio art. 18 (Competenze dello Stato)

in un regime di "riserva assoluta" di legge, ma l'efficacia di tale riserva - a differenza della riserva di legge assoluta prevista con riguardo all'illecito penale direttamente dall'art. 25 Cost. - non è di rango costituzionale in quanto la materia delle sanzioni amministrative sul piano costituzionale è riconducibile all'art. 23 Cost., che stabilisce solo una riserva di legge di natura relativa; essa opera sul piano della forza di legge ordinaria, con l'effetto che senza una legge che deroghi al suddetto art. 1 non è possibile l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, mentre questa possibilità ben può essere ammessa da una legge ordinaria, che la preveda in via generale o per singoli settori (Sez. 1, n. 12367 del 6 novembre 1999). Come affermato di recente dalla Corte costituzionale, con sentenza del 18 gennaio 2021, n. 5, e con sentenza n. 134 del 2019, il potere sanzionatorio amministrativo - che il legislatore regionale ben può esercitare, nelle materie di propria competenza - resta comunque soggetto alla riserva di legge relativa [di cui ] all'art. 23 Cost. in quanto anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo - di fonte statale o regionale che sia - si pone, in effetti, un'esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia - ancora - alla struttura di eventuali cause esimenti." (Sent. n. 32 del 2020, punto 4.3.1 del "considerato in diritto"):

Ciò in virtù del principio di legalità che vige in diritto penale, per le tutele contro abusi della pubblica autorità. Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in merito, con sentenza n. 447/1988.

In diritto è il legislatore nazionale o regionale a poter predeterminare i presupposti sanzionatori, in virtù della propria rappresentanza (Sent. n. 230 del 2012), e non un atto amministrativo.

Il ragionamento logico giuridico della Suprema Corte ci porta a dover fare un confronto con ciò che sin dal 31/01/2020, a mezzo DPCM, cioè atti di natura amministrativi, privarono i cittadini italiani delle proprie libertà costituzionalmente tutelate! A tutt'oggi, i colpevoli sono in libertà mentre migliaia di persone sono vittime di malattie psicologiche causata dal lockdown oltre che da danni irreversibili per una terapia sperimentale genica che ha imposto un trattamento sanitario obbligatorio per decine di migliaia di Persone! Eppure, anche in questo caso, la sentenza della Corte Costituzionale imponeva che gli atti amministrativi non possano essere quali norme prescrittive "bianche" quale mero

richiamo, senza contenuti e modi di azione amministrativa, sulle libertà dei cittadini (Corte cost. n. 115/2011 e precedenti). Deve essere sempre la legge a definire i contorni per la sanzione amministrativa (sent. n. 174 del 2017; in senso analogo, sentt. n. 83 del 2015 e n. 435 del 2001) (Sezione II civile, n. 19696 del 17 giugno 2022). Anche il già Giudice Costituzionale Nicolò Zanon, nel suo recente libro “Le opinioni dissenzienti in Corte Costituzionale Diceci casi” Bologna, 2024, ha affermato l’importanza dei valori della Carta Costituzionale alle sirene di Ulisse che dal 2020 hanno imbavagliato l’Italia!

La fonte dei poteri conferiti ai Comuni per la gestione dei rifiuti è il decreto legislativo 22/1997, art. 21. In essa non vi è alcuna traccia di introdurre sanzione per la violazione degli utenti o dell’amministratore di condominio di custodire, mantenere e utilizzare con corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati i contenitori loro assegnati. Quindi, mancando la fonte primaria conferente poteri sanzionatori ai Comuni, essi non possono sanzionare. La Corte si spinge oltre e, analizzando il regolamento comunale, in esso viene vista una regolamentazione generica e priva di contenuto specifico e tipizzante la condotta da sanzionare. È nel principio di tipicità e riserva di legge fissato in materia di sanzione amministrative, giusta art. 1 legge 689/81, a impedire che le sanzioni siano inserite da fonti secondarie, mancando i precetti di rinvio della legge a norme secondarie, (cft. Sez. 2, n. 7371/2009). Né si può ipotizzare che la copertura legislativa possa agganciarsi agli artt. 7 e 7 bis del decreto legislativo 267/2000, perché l’art. 7 individua, l’adozione, da parte di Comuni e Province, di regolamenti nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge o dallo Statuto, mentre l’art. 7-bis prevede una diversa e residuale sanzione (salvo diversa disposizione di legge...), non potendosi applicare, il rinvio all’art. 64 regolamento comunale 105/2005, stante il fatto che la sanzione pecuniaria è da 25 a 500, mentre quella imposta dal regolamento comunale è da 50 a 300 euro (per il mancato adempimento degli obblighi di cui al regolamento comunale).

L’art. 21 decreto legislativo 22/97, non ricomprende, in capo a soggetti privati o agli amministratori di condominio, l’obbligo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori in luoghi di proprietà privata, e come da giurisprudenza consolidata della Cassazione, (Sez. 2 -, Sentenza n. 4561 del 14/02/2023, Rv. 666879 - 01), l’amministratore del condominio non è responsabile, in via solidale, della condotta dei singoli condomini, che violano il regolamento comunale per l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori

destinati alla raccolta differenziata, collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, semmai potrebbe essere chiamato per rispondere dei propri atti, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità ex art. 6 l legge 689/81 per la mera gestione dei beni comuni e non anche per la disponibilità in senso materiale.

Gli ermellini, quindi, dopo un ragionamento logico-giuridico, disapplicano, in parte, il regolamento comunale 105/2005, cassano la sentenza impugnata, accogliendo le doglianze, compensando le spese di giudizio per la peculiarità e novità della questione trattata.

## **TRUST: RIMESSA LA VALUTAZIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SE I BENI CONFERITI IN UN TRUST PER UN BENEFICIARIO INSERITO NELL'ELENCO DEI SOGGETTI COME "LISTATO" RIENTRANO NELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO UE 269/2014**

**T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, Ordinanza, 08/05/2024, n. 9124**

*Sommario:* 1. La questione pregiudiziale rimessa alla CGE per i beni detenuti in Trust con un beneficiario c.d. "listato" ed indicato dal Reg. Ue 269/2014. 2. Questione affrontata e censurata in sede di ricorso TAR Lazio. 3. Soluzione adottata dal TAR Lazio con l'ordinanza 9124/2024. 3.2 La normativa eurounitaria. 3.3 La normativa nazionale. 3.4 Ragioni del rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 TFUE. 4. Ulteriori osservazioni della mancanza di appartenenza e/o disponibilità dei beni e/o risorse in Trust, rispetto alle osservazioni del TAR Lazio, se vadano comunque considerati "appartenenti" al beneficiario del trust ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 269/2014.

### **1. La questione pregiudiziale rimessa alla CGE per i beni detenuti in Trust con un beneficiario c.d. "listato" ed indicato dal Reg. Ue 269/2014.**

**Il Tar del Lazio Sez. II con ordinanza del 08/05/2024, n. 9124 ha** rimesso alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni:

*a) se l'art. 2, comma 1, del Regolamento Ue n. 269/2014, osta ad un'interpretazione secondo la quale – in presenza di beni o risorse conferite in un trust discrezionale (il cui beneficiario sia listato nell'Allegato I del suddetto Regolamento UE) – detti beni e/o risorse vadano comunque considerati "appartenenti" al beneficiario del trust, ancorché la legge nazionale applicabile al trust (o anche una clausola convenzionale di salvaguardia inserita nell'atto istitutivo del trust) vietino espressamente al beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e disposizione dei beni/risorse oggetto di trust per tutto il periodo in cui egli risulterà inserito nell'Allegato I del Regolamento Ue n. 269/2014, o comunque per tutto il periodo in cui la fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una violazione del diritto euro-unitario;*

*b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'art. 2, comma 1, del Regolamento Ue n. 269/2014, osta ad un'interpretazione secondo la quale – in presenza di beni o risorse conferite in un trust discrezionale (il cui beneficiario sia listato nell'Allegato I del suddetto Regolamento UE) – detti beni e/o risorse vadano comunque considerati soggetti al "controllo" del beneficiario del trust, ancorché la legge nazionale applicabile al trust (o anche una clausola convenzionale di salvaguardia inserita nell'atto istitutivo del trust)*

*vietino espressamente al beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e disposizione dei beni/risorse oggetto di trust per tutto il periodo in cui egli risulterà inserito nell'Allegato I del Regolamento Ue n. 269/2014, o comunque per tutto il periodo in cui la fruizione/disposizione di detti beni/risorse integri una violazione del diritto euro-unitario.*

## **2. Questione affrontata e censurata in sede di ricorso TAR Lazio**

Il rinvio pregiudiziale disposto dal TAR Lazio afferisce alla censura avverso il provvedimento adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di sicurezza finanziaria, con il quale è stato dichiarato “*il congelamento della risorsa economica costituita dall'imbarcazione* “- *localizzata nel territorio italiano* “con cui il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha comunicato a questo Comitato le risorse economiche sussistenti in Italia riconducibili al *soggetto listato*”

La controversia si origina da una società con le cui azioni sono interamente detenute in qualità di un trust discrezionale irrevocabile, e di cui l'unico soggetto beneficiario moglie del soggetto listato.

Tra le risorse conferite nel perimetro del trust vi è, dunque, anche il 100% del capitale sociale della società e per l'effetto, anche l'imbarcazione.

In data 9 marzo 2022, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396, in attuazione del Regolamento (UE) 269/2014, iscrivendo il soggetto nell'elenco delle persone colpite dalle misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Successivamente, con provvedimento del Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel prosieguo anche “CSF”) – previo accertamento del fatto che l'imbarcazione “*del valore stimato in circa 530 milioni di euro ... risulta di proprietà della -società di cui la proprietà e del soggetto listato - il beneficiari owner è individuato in sig. soggetto listato risulta interamente detenuta dalla società, in qualità di trustee del trust il cui titolare effettivo risulta essere il sig. listato l'Autorità finanziaria* – ha disposto “*il congelamento della risorsa economica costituita dall'imbarcazione localizzate nel territorio italiano (nella città di..*” in forza del d.lgs. n. 109/2007, sul presupposto che quest'ultima rientri “*tra le risorse economiche destinatarie delle misure di congelamento, ai sensi dell'art. 2 del Reg.*

(UE) n. 269/2014” in quanto sostanzialmente riconducibile in via indiretta al soggetto listato-.

I ricorrenti lamentavano la non idoneità dell'imbarcazione ad essere “congelata” ai sensi della normativa europea, non costituendo una fonte di reddito e/o di utilità e, dunque, una “risorsa economica” bensì un bene destinato esclusivamente all'impiego o al consumo personale;

ii) la sostanziale violazione ed illegittima limitazione dell'esercizio del diritto di proprietà della ricorrente, che non rientra nella lista di persone fisiche e giuridiche sottoposte alle misure sanzionatorie di cui al Regolamento (UE) 269/2014, e successivi Regolamenti esecutivi tutelato dall'art. 17 della CEDU, contestando la riconducibilità del trust-, non detenendone quest'ultimi il controllo, neppure indiretto.

In quanto parte ricorrente – pur riconoscendo che il sig. soggetto listato è il soggetto beneficiario del trust discrezionale denominato costituito nelle Isole, trust che controlla la proprietaria dell'imbarcazione – obietta però che non sussiste, alcuna influenza o controllo, diretto o indiretto, da parte dei soggetti listati su , né i detti soggetti vantano alcun diritto di proprietà o possesso, direttamente o indirettamente, sui beni in trust ivi compresa l'imbarcazione per cui è causa, né hanno la disponibilità degli stessi, atteso che il diritto delle Isole che governa detto trust, nonché le stesse condizioni negoziali di quest'ultimo, da un lato impediscono di distribuire al soggetto beneficiario listato qualsiasi utilità economica rinveniente dal trust, e dall'altro lato escludono qualsiasi potere del soggetto beneficiario di gestione e/o controllo del trust.

Tra l'altro si evidenzia che in base alle leggi regolatrici del trust di cui si controverte, il trust medesimo è un trust discrezionale non escutibile (“*non-exhaustive discretionary trust*”) il cui elemento distintivo rispetto ad altre tipologie di trust (quali, per esempio, i “*fixed trusts*”) risiede nel fatto che la determinazione dei diritti spettanti al soggetto beneficiario è rimessa alla discrezionalità del trustee; il beneficiario discrezionale non ha, nel caso di *speciem* il diritto di pretendere ed ottenere distribuzioni o pagamenti del trust , né può dare istruzioni al trustee per la gestione dei beni ovvero limitarne o condizionarne in alcun modo la discrezionalità gestoria, né - ancora - può, porre fine al trust prima della scadenza o fino a quel momento appropriarsi dei beni del trust; tutto ciò osterebbe – ad avviso della ricorrente – al riconoscimento della sussistenza dei presupposti che l'art. 2 del Regolamento UE n. 269/2014 impone ai fini del congelamento della risorsa economica,

anche tenuto conto dei chiarimenti forniti al riguardo dalle “migliori pratiche” dell'UE adottate in data 27 giugno 2022;

c) tutti gli amministratori sia delle società che del trust (a cui è affidata l'amministrazione hanno assunto impegni personali per iscritto con i quali hanno confermato:

(1) di aver introdotto adeguate misure di salvaguardia e procedure per garantire che non vi sia alcuna influenza o controllo sugli affari o sui suoi beni da parte di una persona designata;

(2) di non aver stipulato e di non stipulare alcun accordo che possa consentire a una persona designata di esercitare un controllo o un'influenza sugli affari del -OMISSIS- e/o sui suoi beni;

(3) di non aver permesso e di non permettere alcun accordo che possa consentire a fondi o risorse economiche di essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di o a beneficio di una persona designata;

(4) di non aver permesso e di non permettere ai signor listato fintanto che rimarranno designati, l'accesso e/o l'utilizzo della Nave (in tal senso gli “affidavit”.

Resistevano le parti pubbliche chiedendo il rigetto del ricorso

### **3. Soluzione adotta dal TAR Lazio con l'ordinanza 9124/2024.**

Il collegio in via preliminare ritiene che la questione pregiudiziale della corretta interpretazione e applicazione del Regolamento UE n. 269/2014 – con particolare riguardo alle risorse economiche rientranti in trust ultimativamente destinati a soggetti beneficiari, tanto più se negozialmente impossibilitati a goderne fintantoché gli stessi risultano inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 Reg. (UE) 269/2014 – sia assolutamente rilevante ai fini della decisione della presente controversia.

#### **3.2 La normativa eurounitaria**

Evidenziando che Il provvedimento di congelamento impugnato si fonda, quanto ai presupposti sostanziali, sull'applicazione dell'art. 2 del Regolamento UE n.269/2014 del 17 marzo 2014, “*concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina*”.

A seguito della modifica apportata con Regolamento UE n. 476/2014 del Consiglio del 12.5.2014, tale articolo reca la seguente disciplina “*1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona*

*fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I (ove figurano le persone fisiche identificate a norma dell'art. 2 della decisione del consiglio del 17 marzo 2014 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi ad essi associati).*

*È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio”.*

L'autorità amministrativa ha infatti ritenuto che l'imbarcazione di proprietà della società ricorrente fosse in realtà riconducibile, quale titolare effettivo, ad un soggetto incluso nella lista di cui all'allegato del Regolamento UE n.269/2014.

### **3.3 La normativa nazionale**

In attuazione della direttiva UE n. 2005/60/CE, lo Stato italiano ha adottato il D.lgs. n. 109 del 22 giugno 2007. Con tale normativa, lo Stato italiano ha recepito la direttiva UE volta a “prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”. In particolare, l'art. 3 del D.lgs. n.109/2007, come modificato con il D.lgs. n.90/2017, ha istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, ovvero l'organo, in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, deputato, ai sensi del comma 6 del citato articolo, ad adottare le misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.

Nella fattispecie in esame, il Comitato di Sicurezza Finanziaria, legittimato all'adozione del provvedimento impugnato sulla base dell'art. 3, comma 6, D.lgs. n.109/2007, ha ritenuto che l'imbarcazione di proprietà della società ricorrente, in quanto controllata da un trust il cui beneficiario è una persona designata, fosse in realtà sostanzialmente riconducibili a quest'ultima, sia pure in via indiretta.

L'art. 5 del D.Lgs.n.109/2007 disciplina le conseguenze del congelamento dei fondi, prevedendo il divieto di “trasferimento, disposizione o utilizzo” delle risorse congelate, che

vengono pertanto sottratte alla disponibilità giuridica del soggetto designato (inciso dal congelamento) e, al contempo, il divieto di “*mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio*”.

Va osservato, infine, che nell’ordinamento nazionale la possibilità di utilizzare lo strumento del trust è previsto dalla legge del 16 ottobre 1985, che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust. In forza di detta Convenzione (rif. art.2, comma 1), “*per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un TRUST nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico*”.

### **3.4 Ragioni del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE**

La ragione che hanno indotto il collegio ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata espressa dalla sezione in base all’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede infatti che la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi: «*a) sull’interpretazione dei Trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione*». Si precisa, a tal riguardo, che questa Sezione ha già rimesso una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea in relazione al Regolamento UE n. 269/2014, ma con riferimento ad una fattispecie *diversa* rispetto a quella che occupa ora questo Collegio, atteso che in quel caso il soggetto inserito nell’allegato I del Regolamento Ue n. 269/2014 non era il beneficiario del trust, bensì il disponente (cfr. TAR Lazio, sez. II, ordinanza 11 aprile 2023, n. 6256).

**Nella fattispecie ora in esame, il Tribunale solleva un dubbio interpretativo sulle disposizioni recate dall’art. 2, comma 1, del Regolamento UE n. 269/2014 e, ulteriormente, sulle implicazioni e gli effetti di tale disciplina in caso di utilizzo dello strumento del trust, nel caso in cui il soggetto “listato” sia il beneficiario del trust.**

Nel caso specifico il soggetto listato inserito nell’allegato I del Regolamento Ue n. 269/2014 risulta *beneficiario* di un trust che ha la proprietà sostanziale della società odierna ricorrente, senza che - stando a quanto emerge dalle acquisizioni processuali - il suddetto beneficiario abbia alcun potere di utilizzazione e/o distribuzione e/o gestione e/o controllo delle risorse economiche devolute nel trust.

Il dubbio che rileva il Tribunale Amministrativo Laziale concerne la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, del citato Regolamento, in relazione alla particolare posizione del beneficiario del trust che – in forza della legge regolatrice del trust e di espresse pattuizioni negoziali inserite nell'atto costitutivo stesso del trust – sia impossibilitato a utilizzare e gestire le risorse economiche del trust. Si osserva, in proposito, che il soggetto listato venuto in rilievo nel caso di specie è costruito secondo il consueto schema del trust: i beni conferiti dal disponente vengono nominalmente intestati al -trustee il quale li amministra e gestisce in base all'atto istitutivo e in ossequio alle relative regole (conformi a quelle della legge regolatrice).

**La questione sottoposta con il presente rinvio pregiudiziale è se i beni, le risorse e i rapporti oggetto di conferimento in un trust discrezionale possano essere ritenuti comunque “appartenenti” al beneficiario del trust (sebbene lo stesso non sia utilizzatore o gestore dei beni conferiti) ovvero se essi possano essere ritenuti quantomeno “controllati” dal beneficiario stesso; in caso di risposta affermativa al suddetto quesito, le misure di congelamento previste dall'art. 2, comma 1, del Regolamento UE n.269/2014, potrebbero doversi applicare anche ai beni e alle risorse conferite in un trust che è destinato ad un beneficiario iscritto nell'Allegato I del Regolamento Ue n. 269/2014.**

Il dubbio interpretativo è rilevante ai fini della decisione della controversia, in quanto il provvedimento impugnato si fonda su tale disposizione (vincolante per gli Stati membri e direttamente applicabile) e la parte ricorrente, nei motivi di ricorso, contesta la sussistenza dei presupposti giuridici individuati dalla surrichiamata norma del Regolamento (viceversa affermata dalla autorità emanante e sostenuta dalla difesa della parte resistente), proprio sulla base dell'avvenuto conferimento in un trust discrezionale.

Peraltro, in merito all'art. 2 del Regolamento UE n. 269/2014, non risultano allo stato adottate pronunce della Corte di Giustizia Ue, e quindi il rinvio pregiudiziale è ulteriormente giustificato dalla novità della questione sottomessa.

Giova aggiungere che l'istituzione di un trust e il conferimento in esso dei beni rappresenta un fenomeno di frequente utilizzo, attenzionato dagli ordinamenti, soprattutto con riguardo al tema degli effetti giuridici che derivano dall'intestazione nominale dei beni dal disponente.

Riguardo a tale formale passaggio della proprietà dei beni conferiti, si potrebbe infatti ritenere che l'intestazione formale al trustee non implichi un vero e proprio effetto traslativo dei beni, ma la semplice intestazione, a titolo gratuito, dei beni, essenzialmente a scopo segregativo (rispetto al patrimonio personale non soltanto del trustee ma anche del beneficiario e disponente).

Il Tar richiama a tal fine l'orientamento avallato, anche recentemente, dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze Cass. 28.10.2021, n.30430; Cass., 21.12.2020, n.29199; Cass., 15.11.2019, n.29727).

In base a tale orientamento, esplicitato peraltro in ambito prettamente fiscale la giurisprudenza nazionale ha chiarito che l'intestazione dei beni al trustee *“avviene a titolo gratuito ma non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”* (da Cass., 28.10.21, n.30430).

Applicando tale logica, si dovrebbe giocoforza ritenere che il bene (o la risorsa) conferito in un Trust non fuoriesca stabilmente dal patrimonio del disponente, talché il bene continua ad “appartenere” al disponente, perlomeno fino al definitivo trasferimento ai beneficiari. In tale ottica interpretativa, la nozione di “appartenenza” prefigurata dall'art.2, co.1 del Regolamento UE n.269/2014, osterebbe all'applicazione delle misure di congelamento al beneficiario, fintantoché il bene non gli sia stato trasferito.

Ma anche volendo considerare il dato formale, ossia che, per effetto dell'istituzione del trust, il conferimento dei beni determini l'intestazione formale del bene in capo al trustee, quest'ultimo resta comunque un soggetto diverso rispetto al beneficiario. Opinando, dunque, nel senso che il conferimento dei beni in trust determini il formale passaggio di proprietà al trustee, sia pure senza confusione con le proprietà personali di quest'ultimo, occorre chiedersi se, durante la vigenza del trust, si possa ritenere, in forza della particolarità del relativo schema che i beni (o le risorse) “appartengano” in qualche misura al beneficiario, quanto meno in modo concorrente con il -trustee (o eventualmente in modo esclusivo), rendendo quindi il beneficiario assoggettabile alle misure di congelamento previste dall'art. 2, comma 1, del Regolamento UE n. 269/2014, nonostante l'atto istitutivo del trust vieti (in virtù di apposita clausola inserita nel proprio atto istitutivo) qualsiasi passaggio di beni al beneficiario finché quest'ultimo sia inserito nell'Allegato I del

suddetto Regolamento. Tale ipotesi interpretativa come rappresentato dal Collegio TAR viene sottoposta alla Corte di Giustizia allo scopo precipuamente di chiarire quale sia la corretta interpretazione della **locuzione “appartenenza” delineata dalla norma in questione**. Ad avviso del Tar sembra possibile ritenere che, con tale espressione, la norma intenda fare riferimento sia alla situazione tradizionale, nella quale il soggetto indicato nell'allegato I abbia la proprietà piena ed esclusiva del bene (o della risorsa), sia a situazioni “atipiche” o “ibride”, come quelle relative al conferimento del bene in un trust Fund, nelle quali il bene risulti nominalmente intestato ad un soggetto diverso dal trustee, ma sia ultimativamente destinato ad un beneficiario inserito nel suddetto Allegato I ancorché quest'ultimo non possa concretamente goderne fin quando è iscritto in detto Allegato.

Tale interpretazione potrebbe essere suffragata anche dal tenore letterale della disposizione, nella misura in cui essa dispone il congelamento non solo dei beni appartenenti ad una persona fisica o giuridica designata, ma anche di quelli appartenenti a persone fisiche o giuridiche (o entità o organismi) ad “*essa associati*”. L'inciso “*ad essa associati*” potrebbe ricomprendere situazioni (come quella in esame) in cui il bene è nella disponibilità di un soggetto che – pur non essendo inserito nell'Allegato I del Regolamento UE n. 269/2014 – ha però un legame significativo con un soggetto invece inserito in detto Allegato.

Conseguentemente – aderendo ad una nozione di “associazione” comprensiva di tutte le situazioni in cui la persona designata e la persona “associata pur non facendo parte di enti associativi comuni come società o associazioni, comunque mostrino di condividere i medesimi scopi e agiscano in modo coordinato per conseguirli - il trustee potrebbe essere considerato come una figura “associata” al beneficiario del trust inserito nell'Allegato I del Regolamento UE n. 269/2014, in quanto avente con quest'ultimo un legame significativo e qualificato, peraltro comprovato dall'incontestabile obbligo del trustee di amministrare i beni oggetto di trust nell'interesse esclusivo del beneficiario.

E', quindi, lo stesso tenore letterale della norma che sembrerebbe deporre per una interpretazione ampia del “criterio di collegamento” tra il soggetto designato e il fondo o la risorsa economica, dunque non circoscritto alle sole fattispecie in cui sia rinvenibile in capo al soggetto listato un diritto di proprietà o la titolarità di posizioni giuridiche che

legittimino il compimento di atti negoziali, bensì comprensivo anche di situazioni di fatto che comunque consentano al soggetto di avere una qualche disponibilità o controllo del bene.

La suddetta opzione interpretativa soddisferebbe pienamente la finalità della disposizione recata dall'art. 2 del Regolamento UE n.269/2014, che è quella di reagire efficacemente nei confronti delle azioni che minacciano la sovranità dello Stato ucraino, creando “disagio” nei confronti di soggetti per i quali l'Unione Europea ha ritenuto, a vario titolo, che abbiano appoggiato le strategie volte all'usurpazione dell'integrità politica e territoriale dell'Ucraina. L'utilizzo del trust, almeno finché i beni non vengano definitivamente assegnati a soggetti completamente “terzi”, costituirebbe, d'altra parte, uno strumento agevolmente utilizzabile per eludere la norma introdotta a tale scopo nell'ordinamento europeo.

Ben si comprende, pertanto, come una siffatta interpretazione estesa dell'ambito applicativo del citato art. 2 appaia in linea con la *ratio* della disciplina dello stesso Regolamento n. 269/2014, per l'appunto, consistente nella necessità di impedire che un soggetto listato possa, mediante il ricorso a strumenti giuridici che escludono l'imputabilità formale della risorsa al soggetto listato, eludere le misure restrittive imposte continuando così a disporre e/o a beneficiare, sostanzialmente, della stessa risorsa.

In tal senso sembra deporre anche il parere al riguardo reso dalla Commissione europea il 19 giugno 2020, in cui si afferma come, nel contesto in esame, vi sia il pericolo - già evidenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 13 marzo 2012, ivi richiamata “*che i beni di un'entità non designata possano essere utilizzati da una persona designata per eludere le sanzioni imposte nei confronti di quest'ultima*”, nella considerazione che “*mettere fondi o risorse economiche a disposizione di un'entità non designata posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati equivale a metterli indirettamente a disposizione di questi ultimi*” e che tale equiparazione possa essere esclusa solo laddove “*non si possa determinare ragionevolmente, caso per caso, adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno utilizzati da tale persona o entità designata o a suo beneficio*”

L'assunto secondo cui il beneficiario avrebbe comunque un legame giuridicamente rilevante con i beni potrebbe trovare conferma anche nella disciplina che la Direttiva UE

2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 appresta per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In conformità a tale Direttiva (rif. art. 3, comma 6, lett. b) n. iv), in caso di trust il beneficiario rappresenta, unitamente agli altri soggetti qualificati ivi contemplati, il "titolare effettivo", ossia "*la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione...*". Analoga disposizione è vigente nell'ordinamento nazionale, sempre in tema di misure a contrasto del riciclaggio e del terrorismo (art. 22, comma 5, D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con D. Lgs n. 90/2017).

Sebbene gli ambiti oggettivi di applicazione del Regolamento UE n.269/2014 e della Direttiva UE n.2015/849 siano indubbiamente differenti, si è dell'avviso che la logica sottesa all'art. 3, comma 6, lett. b) n. iv) di tale Direttiva possa essere utilizzabile a sostegno della tesi esposta, anche ai fini dell'analisi interpretativa della disposizione recata dall'art. 2, comma 1, del Regolamento UE n.269/2014, posto che in entrambe le fattispecie disciplinate la situazione presupposta è la stessa: tutti

i soggetti coinvolti nel trust (il disponente, il trustee e il beneficiario) mantengono un legame significativo con i beni conferiti, essendo in grado di influenzarne in un modo o nell'altro la gestione.

Pertanto, si potrebbe ritenere che, ai fini delle misure di congelamento previste dal Regolamento UE n. 269/2014, il beneficiario – quantunque negozialmente impossibilitato a partecipare alla concreta distribuzione degli utili rinvenienti dalle risorse economiche conferite nel trust – eserciti indirettamente la proprietà su dette risorse (la Direttiva UE 2015/849, all'art. 3, comma 6, lett. b), n. V, ipotizza la possibilità di un "*controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi*"). Si potrebbe pertanto ritenere che, relativamente alla nozione di "appartenenza" introdotta dall'art. 2, comma 1, del Regolamento UE n. 269/2014, la stessa si configuri non solo in caso di appartenenza formale o diretta del bene al soggetto designato, ma anche nei casi di "appartenenza sostanziale o indiretta", in cui (come nell'ipotesi del trust), un soggetto (il beneficiario) - pur non possedendo direttamente i beni conferiti e non avendone la disponibilità o l'intestazione formale in virtù di espresso divieto pattiziamente inserito nell'atto costitutivo del trust – è obiettivamente in grado di esercitare un'influenza sostanziale sui beni, essendo egli il destinatario finale di questi ultimi, destinatario finale il cui interesse

sostanziale costituisce il principale criterio guida del trustee nell'attività di gestione del trust.

Il conferimento in trust della risorsa non reciderebbe, dunque, il legame di appartenenza sostanziale tra la risorsa e il soggetto listato e, dunque, non escluderebbe la possibilità di adottare misure di *asset freeze* in base all'art. 2 del Regolamento UE n. 269/2014.

In via alternativa, anche laddove si dovesse ritenere che la nozione di "appartenenza" non si addica al beneficiario (soprattutto ove si consideri che i beni oggetto di trust sono formalmente imputati al -trustee, si potrebbe ugualmente sostenere che il beneficiario si trovi comunque in una condizione di

"controllo" rispetto ai beni conferiti (legittimandolo quindi ad essere inciso da misure di congelamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento UE n.269/2014), essendo in grado di spiegare un'influenza rilevante sui beni stessi. Tale influenza si potrebbe desumere ancora una volta dalla stessa configurazione del trust venuto in rilievo nel caso di specie, nel quale il criterio guida dell'intera attività di gestione del trust posta in essere dal trustee è proprio l'interesse sostanziale del beneficiario, risultando in definitiva determinante la volontà di quest'ultimo nell'assetto dei beni conferiti. Tale circostanza si realizzerebbe, pertanto, a prescindere dall'assenza in capo al beneficiario di poteri di gestione e disponibilità diretta dei beni conferiti.

Peraltro, nella stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la nozione di controllo è considerata in termini di "*possibilità, conferita da diritti, contratti o altri mezzi, di esercitare un'influenza determinante*" (cfr., Corte di Giustizia UE, sez. IV, 4.3.2020, n. 10). Nel caso del trust e anche del soggetto listato, l'obbligo del trustee di gestire le risorse economiche oggetto di trust nell'interesse esclusivo del beneficiario potrebbe da solo significare che il beneficiario esercita un'influenza determinante sui beni (a prescindere quindi dalla sussistenza di indizi atti a far presumere che il beneficiario eserciti legalmente o in via di fatto il controllo su detti beni) bastando quindi a radicare il requisito del "controllo" dei beni conferiti.

In ragione di ciò il TAR Lazio con l'ordinanza sopra indicata ha formulato il rinvio come sopra indicato sub paragrafo 1.

**4. Ulteriori osservazioni della mancanza di appartenenza e/o disponibilità dei beni e/o risorse in Trust, rispetto alle osservazioni del TAR Lazio, se vadano comunque**

**considerati "appartenenti" al beneficiario del trust ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 269/2014.**

Ciò posto, rispetto a quanto rappresentato dal TAR Lazio, con l'ordinanza in commento, i ricorrenti listati non possono essere considerati titolari di diritti definitivamente acquisiti che saranno tali, come è stato chiarito nel ricorso, solo a seguito della scadenza del trust o eliminazione quale "nominativo listato" del beneficiario.

A supporto va richiamata la sentenza **della Corte di cassazione Sez. V, Ord., (data ud. 09/04/2024) 24/04/2024, n. 11083** secondo la quale l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, ratificata con la L. n. 364 del 1989, con l'espressione trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o *mortis causa* - ponendo dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Vi sono, però, alcuni elementi caratterizzanti comuni, i quali possono essere individuati:

1) nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale; 2) nell'attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al medesimo di poteri gestori e di disposizione circoscritti e mirati allo scopo; 3) **nell'attribuzione al beneficiario di una posizione giuridica che non è di diritto soggettivo, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo** (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 16699 del 21/06/2019).

Come sopra evidenziato, il trust non è dotato di una propria personalità giuridica e il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non in qualità di legale rappresentante del trust, ma come colui che dispone dei beni e dei diritti in esso conferiti in conformità alle istruzioni e in coerenza con lo scopo a cui il patrimonio è destinato. È pertanto evidente il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, il quale acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust, non a proprio vantaggio - perché non incrementano il suo patrimonio personale, ma restano separati e segregati - ma per compiere gli atti di gestione (e, se previsti, di disposizione), che consentano di realizzare lo scopo per il quale il trust è stato istituito, non nell'interesse proprio, ma di terzi nel corso della durata del o come per il caso specifico affrontato dal TAR Lazio al termine del trust o quando il beneficiario listato venga escluso dall'elenco di cui all'art 2 Reg. UE 269/2014.

Come emerge da quanto appena evidenziato, l'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, nei termini sopra evidenziati, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo. I beni e i diritti non sono a lui attribuiti in modo definitivo, essendo egli tenuto solo ad amministrarli e a disporne (se richiesto), in regime di segregazione patrimoniale, in vista del trasferimento che dovrà poi compiere.

Né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo anche sotto il punto di vista fiscale della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento così ugualmente per il trustee e beneficiario.

E non si può neanche affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporta una maggiore capacità contributiva, verificandosi tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi solo quando il trustee abbia portato a termine l'attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l'attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni.

La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica pertanto, nei termini indicati, la neutralità fiscale che però deriva da quella civilistica e, quindi, della disponibilità addirittura non costituendo manifestazione di ricchezza per il fisco per non avere la disponibilità dei beni tenuto conto che l'indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l'applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione ai fini civilistici (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 8082 del 23/04/2020) che, tra l'altro, assumono rilevanza preminente per l'aspetto fiscale.

L'apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito.

Prima di questo momento, l'utilità, insita nell'apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un'autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione

e, dal lato del trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee.

Ed invero la costituzione del trust - come è normale che avvenga per "i vincoli di destinazione" - produce soltanto efficacia "segregante" con riferimento ai beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario, bensì amministratore, e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale ed i vincoli che lo stesso impone stabiliti nell'atto istitutivo come nel caso di specie che prevede che il trustee dovrà trasferire i beni al soggetto listato" solo dopo che sarà escluso dalla lista di cui all'art. 2 del Reg. Ue 269/2014.

In siffatta evenienza non si è in presenza di un reale trasferimento atteso che il programma negoziale prevede, come detto, la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al (nel caso di specie, *certus an, ma incertus quando*) trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari.

Pertanto, nell'ambito concettuale dei negozi costitutivi di vincoli di destinazione, mutuando il concetto fiscale al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene, sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro, che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale al beneficiario meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di un trapasso di ricchezza addirittura sotto un punto di vista fiscale della imposizione indiretta (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 1131 del 17/01/2019; v. anche Cass., Sez. 5, n. 11401 del 30/04/2019, in tema di trasferimento dal mandante al mandatario di un bene immobile oggetto di mandato a vendere). È rilevante che, se sotto un punto di vista fiscale non si verifica trapasso di ricchezza così ai fini civilistici meno che mai tale evento non si verifica in quanto la tassazione fiscale **trae origine proprio dall'effetto civilistico della funzione traslativa o di disponibilità dei beni.**

Pertanto, in questa materia, né l'istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento addirittura imponibile, costituendo invece atti neutri come definiti in senso civilistico, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza (così Cass., Sez. 5, n. 19167 del 17/07/2019; Cass., Sez. 5, n. 16699 del 21/06/2019).

In sintesi, il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito.

Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea e, in conformità all'orientamento già espresso anche se in termini fiscali Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 23/04/2020 e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust.

Dal momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. e quindi di proprietà dei beni" (conf. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021).

## LA NOZIONE DI DATO SANITARIO

*Corrado Riggio*<sup>28</sup>

Oggi, in Italia in merito alla nozione di “dato sanitario” risulta essere tutelata qualsiasi tipo di informazione riferibile all’interessato, dalla quale emerga la necessità di cure mediche e il dato sanitario è da considerarsi tale a prescindere dal collegamento con una qualsiasi terapia, essendo sufficiente, per la norma, che da esso emerga uno stato di malattia in senso lato.

Su tale materia, recentemente, la Suprema Corte di cassazione, con Ordinanza resa in data 11 ottobre 2023 e recante numero 28417, si è espressa in maniera chiara e pacifica sulla nozione di “**dato sanitario**” rispetto ad una vicenda che aveva visto coinvolta un’Azienda Sanitaria nell’ambito di una violazione di dati sanitari.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda il caso di una donna che si era rivolta al reparto di Ginecologia di un presidio ospedaliero al fine di procedere all’interruzione volontaria di gravidanza ed una volta eseguita detta procedura si era allontanata dalla struttura ospedaliera prima ancora che venisse dimessa. A questo punto, l’operatrice sanitaria della struttura, non trovando più la donna, tentava di contattarla, al fine di comunicare le modalità di assunzione del farmaco prescritto, telefonando al numero fisso che la donna aveva lasciato e che risultava corrispondere alla propria abitazione, piuttosto che al suo numero di cellulare.

Alla telefonata, però, rispondeva il marito, il quale era totalmente all’oscuro dello stato di gravidanza della moglie ovviamente per volontà di quest’ultima e, pertanto, l’infermiera che aveva chiamato, inavvertitamente, comunicò al marito che la moglie doveva sottoporsi ad una generica terapia che le era stata prescritta dal reparto di ginecologia della struttura sanitaria de quo senza, però, entrare nei dettagli ovvero che la signora si era sottoposta ad un’interruzione volontaria della gravidanza.

A questo punto, veniva notiziato di tale violazione, da parte della signora interessata, l’Autorità Garante per la tutela della privacy, la quale ritenendo che tale episodio configurasse una diffusione non autorizzata di dati sanitari relativi alla paziente,

---

<sup>28</sup> Avvocato- Cultore Diritto Sanitario Università Roma 3

comminava all'ASL interessata una sanzione pari a complessivi € 50.000,00, sanzione tempestivamente impugnata dalla stessa ASL in sede giudiziale.

Il Tribunale di Ravenna, competente per territorio, condivideva la tesi fornita dalla struttura sanitaria secondo cui la dinamica dei fatti non aveva comportato alcuna rilevazione di uno specifico stato di salute, in quanto le informazioni date erano solo riferibili al reparto di ginecologia del presidio ospedaliero e vi era, inoltre, stato solo un generico riferimento ad una "terapia" non meglio specificata. Alla luce di ciò, il Tribunale sosteneva che tali informazioni, da sole, fossero da considerarsi non sufficienti a collegare la donna all'intervento subito di interruzione della gravidanza e questo per via della loro genericità ed anche alla luce della circostanza che l'attività svolta da un reparto di ginecologia non necessariamente attiene ai soli interventi di interruzione anticipata della gravidanza ma ad una sfera molto più ampia di interventi. Pertanto, in conclusione, il Tribunale stabiliva che le informazioni rilevate non fossero da considerarsi come "dati personali sanitari" ed annullava la sanzione comminata dal Garante pari ad € 50.000,00.

Il Garante impugnava tale decisione dinanzi la Suprema Corte di cassazione, la quale con l'Ordinanza sopra richiamata, ribaltava l'interpretazione del Tribunale di Ravenna affermando che l'articolo 4, comma 1 n. 15 del GDPR, infatti, statuisce che sono dati sanitari quelli *"attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute"*.

Inoltre, sempre la Suprema Corte ha affermato che il considerando articolo 35 del GDPR, poi, fornisce una lista esemplificativa e non tassativa di dato personale, da intendersi *"qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato"*.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, pertanto, la Cassazione ha affermato che tale soluzione, si colloca in continuità con analoghi precedenti allorquando veniva qualificato come dato sanitario, l'ostensione di una situazione di invalidità ovvero di una consulenza psichiatrica, entrambe seppur genericamente intese e, quindi, le informazioni rilevate dall'operatrice sanitaria, per quanto indeterminate nel contenuto, saranno da intendersi, comunque, come "dati sanitari" e, quindi, da ciò la conferma della violazione sanzionata.

La Suprema Corte, quindi, cassava la Sentenza impugnata fornendo, però, precise indicazioni rispetto al potere/dovere del Giudice ordinario di quantificare la sanzione, in tal caso ritenuta eccessiva, sulla base del proprio apprezzamento discrezionale e questo in forza dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale, l'opposizione alla sanzione amministrativa comporta la piena cognizione per il Giudice ordinario circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento amministrativo opposto, entro cui rientra anche il potere di determinare nel quantum la sanzione comminata.

Nel caso de quo, la Corte ravvisava la presenza di numerose circostanze attenuanti a favore dell'Azienda ASL, le quali si sarebbero dovute tenere in debita considerazione dal tribunale del rinvio nella rideterminazione della sanzione e fra queste, l'estrema diligenza dell'infermiera, nel reperire la paziente, nel comunicare la notizia in maniera del tutto indeterminata, con contestuale impatto limitato della violazione nella sfera giuridica della paziente.

In conclusioni, pertanto, il caso *de quo*, non fa altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "il dato sanitario" è qualsiasi informazione riferibile ad uno status dell'interessato da cui emerga la necessità di cure mediche, a prescindere dalla specificità con cui esse vengono indicate e tale interpretazione appare anche in linea con la stessa nozione di dato sanitario, fornita dal GDPR, laddove il Regolamento, in ragione della natura particolarmente "sensibile" di tali dati, attribuisce agli stessi uno status particolarmente esteso.

## **TRUST: PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA PARTE DEL TRUSTEE CHE NON SVOLGA ATTIVITA' D'IMPRESA ED IN FAVORE DEL TRUST SI APPLICA LA NORMATIVA DEL "PREZZO VALORE".**

*Gregorio Pietro D'Amato*<sup>29</sup>

*Sommario:* 1. L'art. 1, comma 497, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, c.d. "prezzo-valore" per acquisti di immobili da parte del trustee persona fisica. 2. La decisione della Corte di Giustizia tributaria di Roma e precedenti di Cassazione per l'applicazione del prezzo valore anche per acquisti di immobili da parte del trustee. 3. La circolare 34/E del 20 ottobre 2022 a cui l'Agenzia delle Entrate si riferisce per non riconoscere il prezzo valore per l'acquisto da parte del trustee

### **1. L'art. 1, comma 497, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, c.d. "prezzo-valore" per acquisti di immobili da parte del trustee persona fisica.**

Il Trustee che acquista un immobile realizzando la dotazione patrimoniale del Trust può usufruire del prezzo valore in quanto l'acquisto viene effettuato dal Trustee persona fisica e non dal Trust.

Questo è ciò che è stato stabilito con la sentenza della **Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Roma Sez. 36 con sentenza n. 15569 (ud. 22/12/2023) dep il 29/12/2023.**

La controversia con l'Agenzia delle Entrate deriva da un accertamento che la stessa ha emesso nei confronti dei contribuenti che hanno acquistato un immobile dichiarando nell'atto di compravendita di destinare tale immobile al trust da parte del trustee, quale persona fisica con applicazione dell'imposta di registro sul valore catastale del bene.

Nel medesimo atto, gli acquirenti richiedevano l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, comma 497, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, c.d. "prezzo-valore" corrispondente al valore catastale del bene acquistato, scelta censurata dall'Agenzia delle entrate che, invece, con l'atto impugnato ritiene di applicare l'aliquota del 9%, ai sensi dell'art 1 comma 1 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, su una base imponibile di euro 640.000,00 corrispondente al prezzo pattuito dalle parti contraenti.

A fronte di ciò, l'Agenzia delle entrate rettifica la base imponibile per la determinazione delle imposte di registro e ipocatastali sul presupposto che non sia applicabile il criterio

---

<sup>29</sup> Direttore Scientifico- dottore commercialista -revisore contabile- curatore fallimentare - giornalista

del c.d. “prezzo valore”, in quanto il contribuente non agisce in proprio quale persona fisica, ma nella sua qualità di trustee. L’Agenzia delle Entrate richiama la propria circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, che esclude in via generale la possibilità - con riferimento agli acquisti a titolo oneroso effettuati dal trustee durante la vita del trust - di applicare la regola del ‘prezzo-valore’ di cui all’art. 1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n.266, senza, però, fornire adeguata motivazione e limitandosi a valorizzare la posizione formale del trustee, piuttosto che quella sostanziale del beneficiario.

La norma agevolativa c.d. “prezzo valore” è rappresentata dall’art. 1, comma 497 L. n. 266 del 2005, qui applicabile nella formulazione rinveniente dalla modifica apportata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 309, secondo cui: *"In deroga alla disciplina di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, art. 43, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lettera d),ultimo periodo, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del cit. testo unico di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito"*.

Il criterio del “prezzo valore” permette di determinare la base imponibile dell’imposta di registro con riferimento al valore catastale del bene trasferito, in deroga alla regola generale per cui la base imponibile si determina sul presupposto del corrispettivo di cessione indicato nel contratto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, il criterio del “prezzo valore” si applica alle sole cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono in regime di impresa e aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo.

## **2. La decisione della Corte di Giustizia tributaria di Roma e precedenti di Cassazione per l’applicazione del prezzo valore anche per acquisti di immobili da parte del trustee.**

Come osservato dalla giurisprudenza, il trust - istituto connotato da un patrimonio separato solo formalmente intestato al trustee e preordinato ad un determinato scopo di gestione e di assegnazione finale dei beni - non è infatti fornito di personalità giuridica ed autonoma soggettività; esso è inoltre titolare di legittimazione tributaria passiva non in via generale ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge (come per l'Ires ex art. 73 Tuir, come mod. dalla L. n. 296 del 2006), tanto da ritenersi, ad esempio in materia di ICI, che il soggetto obbligato "in proprio" sia il trustee (Cass. n. 16550/19). Proprio perché mero "insieme" di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell'interesse di uno o più beneficiari (Cass. n. 10105/14, n. 3456/15, n. 2043/17, n. 31442/18), soggetto legittimato nei rapporti, sostanziali e processuali, con i terzi è esclusivamente il trustee nella sua veste, non già di legale rappresentante, ma di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari (Cass. n. 9648/20 ed altre).

Ciò risulta conforme al dato della mancanza di personalità giuridica del trust, il cui effetto è quello, ex art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, circostanza che esclude che il trust possa ritenersi titolare di diritti né tanto meno che possa essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. A conferma di ciò, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. 27 luglio 2020, n. 15988, resa in materia di IMU) secondo la quale, non essendo il trust persona giuridica (oltre che risultando privo di soggettività), il soggetto passivo del tributo locale è il trustee.

Si deve evidenziare<sup>30</sup> che la giurisprudenza della Cassazione come quella Eurocomunitaria è stata, infatti, chiamata diverse volte a valutare l'impatto sull'ordinamento nazionale dell'art. 2<sup>31</sup> della Convenzione dell'Aia ratificata con Legge 16 ottobre 1989, n. 364:

---

<sup>30</sup> S.v. in questa rivista n. 5/2023 pag. 83 e segg. di G.P. D'Amato *la notifica degli atti al trust, in quanto tale, è inesistente e non sanabile in quanto il trust non è dotato di personalità giuridica. ed altresì, inesistente, quale "legale" rappresentante di un inesistente soggetto distinto".*

<sup>31</sup> Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato

“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985. (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989”) interpretandolo e giungendo, la Corte di Cassazione, con una giurisprudenza ormai consolidata, alla conclusione che il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, essendo invece il trustee “l’unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione” **e non quale “legale” rappresentante di un inesistente soggetto distinto.** Per la Cassazione non si può, a fini civilistici, affermare la soggettivizzazione del trust, perché, a differenza che negli altri enti, questo istituto “mantiene ferma la titolarità dei beni e dei rapporti, in cui si risolve, in capo al trustee, solo fondando **in capo al beneficiario diritti assimilabili a diritti relativi nei confronti di quest’ultimo e dando luogo,** a tutto concedere, ad una massa segregata del patrimonio del trustee”, ma soprattutto perché gli altri enti “trovano un sicuro riferimento normativo nazionale, che consente di ancorare la manifestazione di volontà negoziale delle parti, nella direzione o con l’effetto di una per quanto limitata soggettivizzazione, riferimento normativo che “istituzionalmente manca nella fattispecie del trust”, anche per “l’insufficienza del richiamo ad eventuali diversi ordinamenti stranieri prescelti dalle parti a modello della autoregolamentazione concreta, visto che quell’istituto è in genere ricostruito anche negli ordinamenti di provenienza, soprattutto anglosassoni, come privo di soggettività autonoma, oltretutto nel senso romanistico o di civil law”.

Non solo ma lo stesso Trustee non può trarre per sé alcun vantaggio, diretto o indiretto, dai beni in trust e non manifesta alcuna capacità contributiva rispetto ai medesimi beni, stante il proprio ruolo di "gestore fiduciario" di patrimoni altrui.

**La Corte Tributaria Romana con l’arresto in commento ha ritenuto che l’atto di acquisto di un immobile effettuato da un trustee persona fisica, da un punto di vista strettamente soggettivo, si debba considerare come realizzato da “persona fisica” anche qualora questa agisca nella sua qualità di trustee e l’atto sia espressamente e direttamente riferibile al trust e alla sua dotazione.** Come preme sottolineare, come risulta quale trustee, agire nelle vesti di persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, realizzando una situazione assimilabile a quella dell’acquisto da parte di una persona fisica.

D'altro canto, in ragione della disciplina del trust, in ipotesi di mancata devoluzione a favore dei beneficiari finali, l'intero progetto negoziale perseguito dal disponente potrebbe non compiersi e non perfezionarsi con il previsto trasferimento dei beni stessi confluiti nel trust a favore dei beneficiari.

I giudici della Capitale hanno concluso che alla compravendita oggetto del presente contenzioso sia applicabile il criterio del "prezzo valore" ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta di registro.

A conforto delle motivazioni hanno richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3073 del 2021, che rimarca la sussistenza, in un caso analogo a quello di specie, del requisito soggettivo del trasferimento tra persone fisiche e della partecipazione personale all'atto dell'acquirente ancorché questi abbia poi speso in esso la propria veste di trustee dichiarando di voler assegnare l'immobile da lui acquistato al neo-costituito trust familiare; "Va d'altra parte osservato che, da un punto di vista strettamente soggettivo, l'acquisto si dovrebbe considerare come realizzato da "persona fisica" quand'anche ...esso fosse direttamente riferibile al trust ed alla sua dotazione...". Del resto, anche la circolare citata, su altri fronti, concorda sulla natura della dotazione di beni e diritti in trust, escludendo che essa possa integrare di per sé un trasferimento imponibile, rappresentando piuttosto un atto generalmente neutro. La norma sul "prezzo-valore" (su riportata nella versione qui applicabile *ratione temporis*) opera in funzione del recupero di trasparenza delle negoziazioni immobiliari e di oggettività del valore economico ad esso sotteso, indipendentemente dal prezzo dichiarato in atto dai contraenti (disincentivati a simularlo ovvero occultarlo).

Essa richiede, oltre all'acquisto da parte di persone fisiche, anche i requisiti dati:

- dal fatto che la persona fisica acquirente non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- dalla natura abitativa (o pertinenziale) degli immobili trasferiti.

### **3. La circolare 34/E del 20 ottobre 2022 a cui l'Agenzia delle Entrate si riferisce per non riconoscere il prezzo valore per l'acquisto da parte del trustee.**

Le difese dell'Agenzia delle entrate si basano esclusivamente nel richiamare la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 <sup>32</sup>ed i giudici del Collegio della Sez. 36 in maniera

---

<sup>32</sup> Circolare 34/E del 20/10/2022 punto .4.7 *Operazioni effettuate durante la vita del trust*

giuridicamente ineccepibile – applicando la legge- hanno disatteso le censure dell’Agenzia, che si basano esclusivamente nel richiamare la predetta circolare, ricordando che: **“*pacificamente, l’interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o in risoluzioni, non è vincolante non rappresentando fonti del diritto (Corte di Cassazione n. 5137/2014)*”**.

Per chi si occupa di diritto in maniera compiuta sembra pacifico quanto giuridicamente ed esattamente affermato dai giudici capitolini ma non per l’Agenzia delle entrate che non perde l’occasione, antiggiuridica e da esame del primo anno per gli studenti in materia giuridico ed economiche di voler creare materia imponibile e “dire cose” che la legge non prevede. Tanto da dover far scomodare addirittura la Suprema Corte che più volte ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000, Cass. nn. 11931 del 1995 Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 17/11/1995) 17/11/1995, n. 11931, 21154 del 2008, Cass., Sez. U, n. 23031/2007). Conseguentemente a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex art. 111 cost., 360 c.p.c.), in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima pubblica

---

Per ciò che concerne le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Ad esempio, nel caso in cui il trustee proceda all’acquisto di un immobile a titolo oneroso, il relativo atto sarà soggetto alle disposizioni ordinarie in materia di imposta di registro, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell’istituto come sopra delineate, ovvero che i beni del trust, pur intestati a nome del trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio dello stesso, che è tenuto ad amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust, con obbligo di renderne conto.

Si ritiene, pertanto, che, in via generale, non possa trovare applicazione a tali acquisti il criterio di determinazione della base imponibile c.d. del “prezzo-valore” di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, né le agevolazioni previste per le persone fisiche.

amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario. Le circolari ministeriali, in quanto atti interni destinati ai soli uffici dell'amministrazione fiscale, non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione dei tributi e, poiché non provengono dalla stessa autorità deputata ad emanare le norme fiscali, non hanno la stessa efficacia delle leggi tributarie e non sono assoggettabili al sindacato dei giudici.

**LA DISCRIMINAZIONE NELLA PROGRESSIONE ECONOMICA  
DEI LAVORATORI PART-TIME.  
COMMENTO A ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, N.  
4313 DEL 19/02/2024.**

Mauro Giarrizzo<sup>33</sup>

*“Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”. (Giovanni, 3,21)*

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte di cassazione, ha voluto ribadire ciò che da tempo era stato deciso, con le sue due pronunce: “La natura della funzione esercitata e l’esperienza che l’esercizio di questa funzione apporta, a un certo numero di ore di lavoro effettuate” (Cass. n. 21801/2021) e “alcun automatismo tra riduzione dell’orario lavorativo e riduzione dell’anzianità di servizio da valutare ai fini della progressione economiche”, (Cass. 10328/2023).

I fatti prendono mosse da una donna che lavora presso l’Agenzia delle Entrate, (d’ora in poi AGE), che si vide negare la progressione economica in virtù del suo status di lavoratore part time. La donna aveva partecipato a selezione interna per passaggio a una migliore fascia retributiva (da F1 a F2) indetta con provvedimento n. 186578 del 30/12/2010. Il giudice di prime cure accolse la domanda ordinando a AGE, di cessare la condotta discriminatoria e condannandola al pagamento di €8.466,47, per retribuzione maturata.

AGE ricorre in appello, ma il Giudice di secondo grado conferma la sentenza di primo grado e condanna AGE alla refusione delle spese del giudizio.

AGE, con un solo motivo, ricorre in Cassazione per la falsa applicazione dell’art. 1<sup>34</sup> del

---

<sup>33</sup>Specialista in Professioni Legali

<sup>34</sup><https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00061dl.htm> Art. 1. *Definizioni*

1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:  
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;  
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);  
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;  
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che

decreto legislativo 61/2000, violazione dell'art. 4<sup>35</sup> del medesimo decreto legislativo, e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 186/2006<sup>36</sup>, in relazione all'art. 360,

---

l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa.

4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.

**PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81**

<sup>35</sup> <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00061dl.htm> decreto legislativo 61/2000, Art. 4. *Principio di non discriminazione*

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:

a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;

b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.

**PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81**

<sup>36</sup> <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/06040dl.htm> La sentenza dispone dell'art. 25 comma 2 D.Lgs 186/2006, che ha inciso sull'art- 360 C.P.C.. In vero, la riforma del 2006, D. Lsg n. 40/2006 ha ridefinito i compiti della Suprema Cassazione come di seguito: "Art. 2. *Modifiche all'articolo 360*

1. L'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 360 (*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impuginate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

comma 1, n. 3 cpc.

La Corte di cassazione, in camera di consiglio ex art. 380bis<sup>37</sup>, 1 cpc, decide il rigetto della questione e la condanna alle spese. Non applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, perché pubblica amministrazione!

La disparità di trattamento tra le amministrazioni pubbliche, che godono di privilegio, e i privati cittadini, resta un vuoto da colmare! Infatti, mentre i privati cittadini sono condannati al doppio del contributo unificato, (facendo scemare il contenuto che l'art. 24 Costituzione descrive), le pubbliche amministrazioni restano indenni! Così facendo esse continueranno a poter citare, i soggetti privati, a giudizio, restando indenni di ogni cosa! Salva il giudizio contabile giusta Codice di Giustizia Contabile (Testo Coordinato: D.lgs n. 174 del 26.8.2016, D.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019 e D.L. n. 137/2020 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176/2020 del 18.12.2020) in vigore dal 25 dicembre 2020<sup>38</sup>. Pare che lo Stato Italia continui a utilizzare due pesi e due misure: Se è il privato cittadino a dover citare in giudizio lo Stato Italia, nelle sue forme di Stato Apparato, allora deve ben sintetizzare e poter capire, ab origine, se produrre citazione in giudizio, stante le storture del sistema Stato Italia! Se è una amministrazione a citare in giudizio i privati, essa, riceve anche se soccombente, le garanzie del sistema che sarebbe dovuto essere più volte riformato per la parità di armi, che oggi non c'è! Il sistema giustizia, riformato e voluto dall'Unione Europea, per avere somme con il PNRR (ricordiamo che la stragrande

---

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

**3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;**

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.”.

<sup>37</sup> <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-iii/sezione-ii/art380bis.html>

<sup>38</sup> <https://www.corteconti.it/Download?id=b3b6328f-cf71-445b-b8d6-cce1c880ee2d>

maggioranza dei soldi presi in prestito e pagati dal Popolo Sovrano, sono stati investiti per condurre le tecnologie del controllo a distanza, con appannaggio dei soli soggetti economicamente forti: Una per tutte: Telecom Italia oggi in mano a gruppi degli USA), resta molto debole e attuanti disparità di trattamento, come descritto! Se questa si può descrivere quale parità di armi, tanto decantata dalla Corte Costituzionale, allora, il vecchio concetto greco di giustizia, è ormai ammuffito e può essere relegato in soffitta! Ora, “*Se il sole abbandonasse il suo corso – dice Eraclito – le Erinni, Ministre della Giustizia, saprebbero come ritrovarlo*<sup>39</sup>”. Ma siamo in Italia, Stato che, dal 1943, momento in cui fu sottoscritto l’armistizio breve, a Cassibile (SR) ha perduto la propria sovranità a favore di terzi rientrante nella finanza speculativa internazionale!

Purtuttavia, anche in presenza di macroscopiche disparità che violano ogni diritto internazionale sulla parità di armi, la Corte di cassazione ha dato ragione all’impiegata che, pur in part time, aveva il diritto di poter avere una migliore progressione economica. Infatti, il passaggio alla progressione economica superiore non viene deciso dal tempo che si trascorre in Ufficio, ma dalla qualità del servizio prodotto.

---

<sup>39</sup> [https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rapporto-tra-legge-e-giustizia-dall-antica-grecia-ai-sistemi-giuridici-moderni\\_08-02-2020.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rapporto-tra-legge-e-giustizia-dall-antica-grecia-ai-sistemi-giuridici-moderni_08-02-2020.php)

## SI APPLICA LA “CEDOLARE SECCA” PER LE LOCAZIONI ANCHE PER IL CONDUTTORE IMPRENDITORE

**Sentenza Cassazione civ., Sez. V, Sent., (data ud. 12/04/2024) 07/05/2024, n. 12395**

*Anna Fiore*<sup>40</sup>

La Cassazione con una interpretazione nomofilattica - **Cassazione civ., Sez. V, Sent., (data ud. 12/04/2024) 07/05/2024, n. 12395**- che si attendeva da molto tempo anche per gli arresti *ex plurimis* di merito in parte favorevoli al contribuente<sup>41</sup>, rispetto a quelli favorevoli all'AGE<sup>42</sup> ha posto fine alla querelle che ha originato il notevole contenzioso da parte della stessa Agenzia con una sua circolare con la quale riteneva (ritiene?) che il comma 6<sup>43</sup> dell'art. 3, D.lgs. n. 23 del 2011 esclude l'applicazione del regime sostitutivo di tassazione (c.d. "cedolare secca") previsto dal comma 1, a favore del locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, "*alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o arti e professioni*", perché in tale esclusione rientra anche l'ipotesi in cui sia il conduttore ad esercitare attività d'impresa o arti o professioni.

La formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare dell'1/6/2011 n. 26/E<sup>44</sup>, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della "cedolare secca" sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.

---

<sup>40</sup> Dottoressa commercialista revisore contabile.

<sup>41</sup> Comm. trib. prov. di Pavia n. 222/3/2018; Comm. trib. prov. di Bari n. 825/1/2019; Comm. trib. prov. di Reggio Emilia n. 470/3/2014; Comm. trib. reg. Lombardia n. 754/19/2017; Comm. trib. reg. Perugia n. 370/1/2017 e n. 117/2018; Comm. trib. reg. Lazio n. 1723/10/2022, Corte di Giustizia Tributaria di II grado Veneto n. 53/5/2023; Comm. trib. reg. Umbria 257/2/2022; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Toscana Livorno, Sez. III, Sentenza, 24/10/2023, n. 1064; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia Milano, Sez. II, Sentenza, 12/10/2023, n. 3051.

<sup>42</sup> Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lazio n. 1223/14/2023; Comm. trib. reg. Toscana n. 590/6/2022; Comm. trib. reg. Veneto 562/7/2022; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Toscana Firenze, Sez. VI, Sentenza, 08/06/2023, n. 516

<sup>43</sup> Art. 3 d. lgs. 23/2011 comma 6 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.

<sup>44</sup> Circolare Age del 01/06/2011 n. 26/E punto 1.2 5 capoverso: Tenuto conto che la norma consente l'applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato.

Né può darsi applicazione alla circolare n.26/E del 2011, secondo la quale esulano dal campo di applicazione della cedolare i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Infatti, trattandosi di fonte subordinata alla norma di legge e con questa confliggente, essa va disapplicata<sup>45</sup>.

Infatti, il contenzioso trae fundamentalmente origine dal fatto che l'AGE con circolari introduce metodicamente fonti di accertamento o maggiori imposte **che non sono stabiliti per legge**.

La Cassazione con l'arresto in commento – e che se condivide in pieno il limpido, chiaro ed ovvio principio giuridico in merito alla valenze delle circolari dell'AGE - torna nuovamente a “bacchettare” l'AGE sottolineando: che l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., Sez. U, n. 23031/2007 n. 14619/2000, Cass. nn. 11931 del 1995 Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 17/11/1995 17/11/1995, n. 11931, 21154 del 2008)

Conseguentemente, la Circolare dell'1/6/2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno alla stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.

I giudici di cassazione evidenziano che il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate ad uso abitativo, che abbia optato per il regime della "cedolare secca", assolve il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della "cedolare secca", secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo citato.

Pertanto, la base imponibile è determinata sulla scorta del canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed in ragione di una aliquota del 21% (o, in caso di contratti a canone

---

Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

<sup>45</sup> Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. X, Sent., 12/04/2022, n. 1723.

concordato, di quella ridotta: v. da ultimo D.L. n. 47 del 2014). Il locatore, che opta per tale regime tributario agevolato, non può chiedere l'aggiornamento del canone.

Il richiamato art. 3, sesto comma, del D.lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

La Cassazione con lettura e motivazione lineare, evidenzia che stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente **deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore** e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).

In questo senso depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l'evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo (esigenza che può sorgere anche nell'esercizio delle attività imprenditoriali, arti o professioni, che sempre più spesso avvengono lontano dal luogo di residenza/sede o sono dislocate in plurimi contesti territoriali) e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria.

La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore (in considerazione dell'esclusione dell'imposta di registro e dell'aggiornamento del canone) non può certo giustificare un'interpretazione dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.

Inoltre, la Cassazione argomenta altresì che né possono desumersi contrari argomenti interpretativi dall'art. 3, comma 6-bis, D.lgs. n. 23 del 2011, ai sensi del quale l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei

confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del cod. civ., purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. In primo luogo, il comma 6-bis non esclude affatto che, in base ai commi precedenti, il locatore possa esercitare l'opzione per la cedolare secca con riferimento ad un contratto di locazione ad uso abitativo concluso con un imprenditore/professionista e riconducibile all'attività di quest'ultimo. Inoltre, non può certo ritenersi che, posta questa premessa, il comma 6-bis dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011 sia privo di effetti. Difatti, tale disposizione disciplina la possibilità per il locatore di optare per la cedolare secca in ragione non del contratto di locazione concluso con conduttori cooperative edilizie per la locazione/enti senza scopo di lucro, ma piuttosto di quello di sub-locazione con studenti universitari: possibilità che, da un lato, prescinde dal tipo di contratto "madre" concluso (che potrebbe anche non essere una locazione ad uso abitativo), ma che, dall'altro lato, esige, al fine di evitare abusi o distorsioni della cedolare secca, la successiva stipula di un contratto di sub-locazione ad uso abitativo, con rinuncia all'aggiornamento i.s.t.at., a favore di studenti universitari e la messa a disposizione dei Comuni.

**In conclusione**, la Corte stabilisce per il caso *de quo* **il seguente principio di diritto**: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, D.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

## **LE CLAUSOLE ABUSIVE PER I CONSUMATORI POSSONO ESSERE FATTE VALERE CON IL CONTROLLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE ANCHE D'UFFICIO SINO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE PIGNORATO.**

**Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/03/2024) 20/06/2024, n. 17055**

*Gregorio Pietro D'Amato*<sup>46</sup>

*Sommario:* 1. Fatto. 2. La censura di vessatorietà delle clausole abusive può essere fatta valere dinanzi al GE e d'ufficio sino alla vendita dell'immobile staggito con la distribuzione ex art. 512 c.p.c.. 3. La natura abusive delle clausole vanno poste in rilievo officioso dell'abusività della clausola in danno del consumatore, pur a fronte di giudicato formale ma prima della distribuzione ex art. 512 c.p.c. 4. Conclusioni.

### **1. Fatto**

La censura scrutinata dalla Cassazione attiene ad un debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare, avverso alla quale è stata frapposta opposizione agli atti esecutivi. Ed in particolare l'acquirente dell'immobile in sede di vendita forzata si è costituita in giudizio e resisteva alla domanda.

Veniva interposto gravame per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909<sup>47</sup> cod. civ., 112, 647, 113 e 116 cod. civ. 1421 cod. civ, della Direttiva CEE 93/13/CEE errore nel procedimento, carenza assoluta di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

Il motivo si incentra sull'essere che la estranea al contratto di incarico a vendere concluso dal coniuge con la società Immobiliare..., e di conseguenza, al decreto ingiuntivo ottenuto dalla detta società di intermediazione immobiliare nei confronti del coniuge che era rimasta estranea al contratto, cosicché ella non aveva potuto fare valere le nullità derivanti dalla normativa di fonte Eurounitaria a tutela del consumatore e segnatamente di quella di cui all'art. 33<sup>48</sup> del codice del consumo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo, sebbene

---

<sup>46</sup> Direttore Scientifico- dottore commercialista -revisore contabile- curatore fallimentare - giornalista

<sup>47</sup> Art. 2909 c.c. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [c.c. 1306, 1595, 1974, 2453].

<sup>48</sup> Art. 33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. In vigore dal 3 settembre 2015

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

- 
- a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista<sup>74</sup>;
- b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile;
- v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
- v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

non opposto e quindi assistito da giudicato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ovvero dalla cd. preclusione *pro iudicato*, non le era opponibile e la stessa procedura esecutiva immobiliare risultava illegittima, in quanto aperta in forza di un titolo esecutivo giudiziale illegittimamente formatosi, in quanto il giudice del monitorio non aveva rilevato le nullità consumeristiche.

## **2. La censura di vessatorietà delle clausole abusive può essere fatta valere dinanzi al GE e d'ufficio sino alla vendita dell'immobile staggito con la distribuzione ex art. 512 c.p.c. .**

La Cassazione Sez. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/03/2024) 20/06/2024, n. 17055 nel richiamare e fare proprie le prospettazioni del Procuratore generale nelle sue conclusioni, per la mancata attivazione del giudice del monitorio, imposta dall'art. 6<sup>49</sup>, par. 1, della Dir. 93/13/CEE, comporta che la decisione adottata, sebbene non fatta oggetto di opposizione, è inidonea a dar vita al giudicato. Il che consente, anche nella successiva sede esecutiva, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa, in modo da consentire il rispetto dell'art. 7, par. 1<sup>50</sup>, Dir. 93/13/CEE (in ragione del 24

---

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

<sup>49</sup> **Art. 6 par. 1, della Dir. 93/13/CEE** 1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un Paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro.

<sup>50</sup> **Art. 7 par. 1 Dir. 93/13/CEE** 1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le

Considerando), che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori.

Qualora il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione circa la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, il controllo sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito e la cassazione con l'arresto qui in commento richiama le Sez. U. n. 9479 del 06/04/2023 in motivazione, par. 5.1..

Nel caso di specie, è del tutto pacifico che il giudice del decreto ingiuntivo non abbia esaminato la questione dell'abusività delle clausole denunziata dalla ricorrente e non abbia espresso alcuna motivazione al riguardo.

Conseguentemente, neppure l'avvertimento di cui all'art. 641, comma 1, cod. proc. civ. conteneva l'informazione che la mancata opposizione avrebbe fatto decadere l'ingiunto dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali così come stabilito dalla Cass. Sez. un., 9479/2023, in motivazione, par. 7.4. Ne consegue la necessità del recupero della tutela giurisdizionale del consumatore, che lamenti l'abusività delle clausole inserite nel contratto donde sorse l'obbligazione azionata, nella sede esecutiva e, a maggior ragione, nella sede dell'opposizione all'esecuzione e tanto anche d'ufficio.

La Cassazione pur asserendo **che il controllo del giudice dell'esecuzione, peraltro, subisce un limite, consistente nell'avvenuta vendita del bene pignorato** (o nell'assegnazione del credito), per comprensibili motivi di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, come affermato dalla richiamata giurisprudenza Eurounitaria. Giova, peraltro, rilevare che gli esiti, di immodificabilità del trasferimento coattivo realizzato erano già stati individuati dalla giurisprudenza della suprema Corte, con

---

clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole.

3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili.

riferimento anche al diritto nazionale preesistente all'avvento della legislazione consumeristica di matrice Eurounitaria così come stabilito dalla Cass. n. 8911 del 29/03/2023, pagg. 11 e segg. della motivazione, che esclude la rilevabilità d'ufficio delle nullità poste a tutela del consumatore in sede di controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ..

### **3. La natura abusive delle clausole vanno poste in rilievo officioso dell'abusività della clausola in danno del consumatore, pur a fronte di giudicato formale ma prima della distribuzione ex art. 512 c.p.c..**

La natura "abusiva" delle clausole contenute nel contratto stipulato da un consumatore, ove non sia stata oggetto di accertamento nel giudizio preordinato all'impugnazione del titolo, non può essere eccepita né rilevata d'ufficio in seno all'opposizione distributiva ex art. 512<sup>51</sup>c.p.c., allorché il bene pignorato sia già stato trasferito a un terzo, non contrastando tale conclusione con la direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA, sempre che al consumatore sia consentito far valere i propri diritti in un separato giudizio risarcitorio.

La recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 17.5.2022, resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503 Srl , Banco di Desio e della Brianza Spa , secondo cui: *"L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza*

---

<sup>51</sup> Art. 512 c.p.c. Se, in sede di distribuzione [c.p.c. 510], sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione [c.c. 2741], il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

*che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo".*

In particolare, benché il decreto ingiuntivo azionato *in executivis* fosse stato opposto ex art. 645 c.p.c., e nonostante la questione non fosse stata sottoposta in quella sede al giudice della cognizione - essa era da considerarsi nondimeno proponibile anche in questo giudizio, giacché la piena contezza della nullità della fideiussione in discorso era stata acquisita da esso ricorrente solo una volta ricevuto il parere della Banca d'Italia in data 27.8.2019, che tanto asseverava.

La cassazione implica che le problematiche derivanti dal citato arresto del giudice sovranazionale e dei coevi nella stessa in tema di condizioni e limiti di ammissibilità della proposizione di questioni consumeristiche Eurounitarie in sede di esecuzione basata su titolo esecutivo giudiziale ormai definitivo.

*"Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante Cass., Sez. Un., n. 61/2014".*

In via dirimente, comunque, è lo stesso complesso della giurisprudenza Eurounitaria come di recente espressa dalle sentenze del 17.5.2022 di quest'ultima a somministrare la regola che escluderebbe la rilevanza, nella presente sede cognitiva funzionale all'esecuzione, della tematica della possibile sussistenza di un residuo spazio per il rilievo officioso dell'abusività della clausola in danno del consumatore, pur a fronte di giudicato formale (ove la decisione non abbia specificamente affrontato la questione).

Infatti, vi è che con altra sentenza resa nella medesima data del 17.5.2022, la stessa CGUE ha anche affermato che: *"l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive"* (così, CGUE, Grande Sezione, 17.5.2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA). Ciò sul rilievo per cui, una volta che il bene aggredito in via esecutiva sia stato trasferito ad un terzo, non può più procedersi all'esame *"del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe all'annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato"* (punto 57 della sentenza).

Giammai, dunque, il Tribunale avrebbe potuto esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente solo nell'ambito del giudizio di opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., né tantomeno rilevarla d'ufficio, posto che il cespite pignorato in danno del debitore esecutato era stato già trasferito il bene controverso: gli effetti della vendita forzata, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo essere rimessi in discussione - non solo in forza del consolidato principio nazionale di intangibilità della preclusione da sostanziale giudicato implicito su decreto ingiuntivo non opposto, mai posto in discussione fino alle richiamate pronunce della Corte di giustizia, ma - neppure stando alla disciplina Eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Lussemburgo pure con le sentenze del 17.5.2022: sicché delle sue ricadute sull'ordinamento processuale.

**La corte rimarca la circostanza che l'esito, della intangibilità del trasferimento coattivo immobiliare già avvenuto, prima che fosse proposta l'opposizione, è coerente con il sistema codicistico, cristallizzato dall'art. 2929<sup>52</sup> cod. civ., che rende inopponibili**

---

<sup>52</sup> Art. 2929 c.c. La nullità degli atti esecutivi [c.p.c. 617] che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario 1, salvo il caso di collusione con il creditore

all'aggiudicatario i vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere nel corso di esso con il rimedio specifico apprestato dall'ordinamento dell'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto nei confronti dell'aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l'ordinanza di vendita non sono opponibili all'acquirente o all'aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte, come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica della Corte Sez. U n. 21110 del 28/11/2012.

#### **4. Conclusioni**

Qualora il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione circa la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, il controllo sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito e la cassazione richiama la le Sez. U. n. 9479 del 06/04/2023 in motivazione, par. 5.1..

La natura "abusiva" delle clausole contenute nel contratto stipulato da un consumatore, ove non sia stata oggetto di accertamento nel giudizio preordinato all'impugnazione del titolo, non può essere eccepita né rilevata d'ufficio in seno all'opposizione distributiva ex art. 512<sup>53</sup> c.p.c., allorché il bene pignorato sia già stato trasferito a un terzo, non contrastando tale conclusione con la direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA, sempre che al consumatore sia consentito far valere i propri diritti in un separato giudizio risarcitorio.

---

precedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

<sup>53</sup> Art. 512 c.p.c. Se, in sede di distribuzione [c.p.c. 510], sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione [c.c. 2741], il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

## **UNO, NESSUNO E CENTOMILA. COSÌ IL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE INSEGNAVA AI GIUDICI DI COME ARCHIVIARE/CONDANNARE I CASI COVID-19.**

### **COMMENTO A MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, ANNO 2021, N. IV. (Parte Seconda)**

Mauro Giarrizzo<sup>54</sup>

*“Questa generazione è una generazione malvagia! (Luca, 11,30)*

“Segui i soldi e troverai la mafia>>, questo l’insegnamento dei Giudici Falcone e Borsellino! Ora, mentre in Italia decine di Persone, ivi Magistrati, sono caduti per mano della criminalità organizzata, dal 2020 si è dinanzi a una nuova criminalità, dal volto soave e pulito ma con atteggiamenti da tiranno! E, mentre il Word Economy Forum, (che ha adepti in tantissimi governi di tutto il mondo), stampa suoi libri, per vedere cancellati non solo diritti indisponibili per lo/gli Stato/i, e ridurre in schiavitù i Popoli che, con i nuovi bisogni (creati ad hoc dai propagandisti di regime), restano succubi, i novelli filantropi, more solito, fanno affari con farmaci spacciati per vaccini! Così, ad esempio, è il Popolo del Kenya, (nella fattispecie le donne Keniane<sup>55</sup>), che ha pagato con la sterilità<sup>56</sup>! Nel ricevere il vaccino antitetano i medici e i Vescovi Keniani, hanno scoperto che, in esso, vi erano sostanze che portavano alla sterilità! Per detto crimine contra l’umanità, nessun filantropo è stato condannato, anzi, le multinazionali del farmaco hanno ricevuto benefici economici! Stessa cosa è accaduta in Italia, sin dal 01/01/2020, che a mezzo atti illegittimi e contra la Costituzione della Repubblica, si emanava lo “stato di emergenza sanitaria>> non previsto in Costituzione. Con atti successivi, si arrivava a obbligare, sin dal 01/04/2021, il Personale Sanitario, successivamente le Forze dell’Ordine e il Personale della Scuola, infine, gli ultracinquantenni! A oggi, le morti improvvise sono un’anomalia!

---

<sup>54</sup>Specialista in Professioni Legali.

<sup>55</sup> <https://www.bbc.com/news/world-africa-29594091> Kenya Catholic Church tetanus vaccine fears 'unfounded' Published 13 October 2014

<sup>56</sup> <https://www.tempi.it/kenya-medici-vescovi-denunciano-oms-vaccino-anti-tetano-sterilizzare-due-milioni-donne/> Kenya. Medici e vescovi denunciano l’Oms. «Il loro vaccino anti tetano serve a sterilizzare oltre due milioni di donne» La Chiesa ha messo in guardia gli ospedali: «Su sei campioni analizzati, in tutti era presente l’antigene Hcg che produce anticorpi abortivi». Il governo si difende e prosegue nel programma Benedetta Frigerio 11/11/2014 - 4:00 Esteri

E, mentre il Sindacato Militare<sup>57</sup> chiede chiarimenti, alle Autorità preposte, per le morti dei tanti Uomini delle Forze dell'Ordine, tutti stanno a guardare! Eppure, il Codice Penale (Regio Decreto 19/10/1930, n.1398, entrato in vigore il 01/07/1931<sup>58</sup>), è entrato in vigore tanti anni fa, e le poche modifiche apportate dai Moderni Ordinari di Diritto Penale, non hanno stravolto l'assetto rigoroso, che gli Uomini del Passato, ebbero a creare! Esso esiste sin dal lontano 1931 e, ad oggi, nessun magistrato, neanche uno cassazionista, lo può stravolgere! Le morti improvvise, avvenute dopo siero sperimentale genico, a mio parere, possono essere catalogate nelle cause di cui alla legislazione speciale sul genocidio, (Legge 09/10/1967, n. 962, Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.)<sup>59</sup> Ora, se dalla dette morti improvvise si ordinasse l'autopsia, si scoprirebbe sicuramente che la causa è da addebitare ai pro-farmaci covid-19, quale evento straordinario voluto dai filantropi e dai loro adepti, stante il fatto che detti fanatici sostengono che gli esseri umani, nel mondo sono troppi e consumano! Mi sa che, quando Dio creò il mondo, essi furono presi quali consulenti! Eppure "il "filantropo" e criminale, George Soros è stato condannato all'ergastolo in Indonesia, oltre a ricevere dalle autorità giudiziarie Malesiane la pena di morte per speculazione sulle monete locali. È stato condannato dallo Stato francese per insider trading a pagare una multa di 2,1 miliardi di dollari," mentre a Bill Gates non è più permesso di entrare in India! E, in Italia, gli si dà un laboratorio a Trieste, con la modica somma di euro 10 milioni annue senza che si possa sapere cosa farà con detti soldi. Fu il sig. Luigi Di Maio a volere detto scempio! Oggi, però, come i tanti cagnolini a guinzaglio è Ambasciatore per il Medio Oriente! Ma, mentre le sostanze non dichiarate nei bugiardini dei cosiddetti vaccini, (meglio Terapia sperimentale genica) quali l'ossido di grafene<sup>60</sup>, sono stati trovati nel sangue dei soggetti obbligati a cosiddetto vaccino, dall'Università degli Studi di Torino, altre sostanze, mai testate sull'essere umano, (pur se dichiarate nei bugiardini delle case farmaceutiche) quali nanolipidi cationici, hanno fatto alba verso orizzonti sconosciuti ai luminari della farmacologia, che sono rimasti sani ai richiami delle sirene di Ulisse per le donazioni (meglio: corruzione/concussione) camuffate per borse di

---

<sup>57</sup> <https://infodifesa.it/appello-al-viminale-per-fornire-i-dati-sulle-morti-improvvisate-dei-poliziotti-la-morte-di-un-uomo-in-divisa-non-puo-essere-considerata-degna-di-nota-solo-quando-si-riceve-una-pallottola/>

<sup>58</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19:1398>


<sup>59</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-10-09:962#:~:text=%28Atti%20diretti%20a%20commettere%20genocidio%29%20Chunque%2C%20al%20fine,con%20la%20reclusione%20da%20dieci%20a%20diciotto%20anni.>

<sup>60</sup> <https://www.ndmagazine.it/> Nature Così l'Università degli Studi di Torino, che certifica nel sangue dei vaccinati ossidi di grafene.

studio<sup>61</sup>! È indubbio che i cosiddetti vaccini anti Covid-19<sup>62</sup>, sbandierati quali eldorado per la salute dell'essere umano, paiono essere arma biochimica! Già il premio nobel Luc Montagnier lo disse, in tempi non sospetti. Il virus (SARS-Cov-2, ricordiamolo per gli smemorati, mentre la malattia successiva al contagio del virus si chiama Covid-19!) fu creato in laboratorio a mezzo ingegneria genetica<sup>63</sup>, con la tecnica del taglia e metti, con

<sup>61</sup> Per ampia dissertazione sulle borse di studio vedasi il quotidiano <<La Verità>> o il programma televisivo del dott. Giordano <<Fuoridalcoro>> che hanno documentato vari soggetti istituzionali, ivi il prof. Locatelli, componente del Comitato Etico per i vaccini, che hanno ricevuto somme da Big Pharma. Appiono importanti anche le somme di Bill Gates a AIFA per €100.000,00.

<sup>62</sup> [https://www.researchgate.net/publication/363729325\\_DRASTIC\\_-\\_An\\_Analysis\\_of\\_Project\\_DEFUSE](https://www.researchgate.net/publication/363729325_DRASTIC_-_An_Analysis_of_Project_DEFUSE)



researchgate.net/publication/363729325\_DRASTIC\_-\_An\_Analysis\_of\_Project\_DEFUSE

Scarica il file PDF | Leggi il file | Scarica la citazione | Copia link

### SEQUENZA TEMPORALE

2014 Maggio 27	Premio A EHA Di NIH R01AI110964 concessione ("Comprensione IL Rischio Di Pipisti Corona virus Emergenza") per 5 anni (Giugno 2014 - Maggio 2019) - con sovvenzioni A WIV, Est Cina Normale Università (Shanghai) E (di partenza anno 3) Wuhan
	Università WIV: ~ \$ 695.000 Cina orientale N. Uni: ~ \$ 259.000 Università di Wuhan: ~ \$ 442.000 (tutti i costi diretti su 5 anni, vedere pagine 5 e 189 del <a href="#">concessione</a> )
Inizio 2017:	La Cina stabilisce il suo <a href="#">propria versione di DARPUN</a> , sotto la Commissione militare centrale.
2018 Gen 4	<a href="#">Lancio</a> Di DARPUN Prevenire Emergente Patogeno Minacce (PREMUTO) programma.
2018 Gen 19	<a href="#">Avviso</a> (BAAA) per proposte per PRELIMINARE Programma HR001118S0017, con UN arco di 3,5 anni (18 dicembre - 22 maggio).
2018 Gen 19	<a href="#">Cavi</a> da NOI Ambasciata salute E scienza funzionari Di mancanza Di allenato personale COME IL WIV P4 E IL potenziale Pericolo Di recentemente trovato BatCoV Quello possono infettare direttamente l'uomo.
2018 Mar 27	EHA riempie UN proposta per DARPA PRELIMINARE progetto Sotto HR001118S0017 di dichiarato scadenza: Progetto DISINNESCARE (Disinnesare IL Minaccia Di Bat-CoV Coronavirus) per un importo richiesto di \$ 14.209.245 (oltre 3,5 anni).
2018 ??	<a href="#">Rifiuto</a> del progetto EHA DEFUSE a causa di importanti preoccupazioni
2018 novembre	Applicazione per rinnovo Di NIH R01AI110964 concessione "Comprensione IL Rischio Di P Corona virus Emergenza" ( <a href="#">P 316 Di concessione</a> ) - con sovvenzioni A WIV (inc. Wuhan Università lavoro), Istituto Di Patogeno Biologia (IPB, Pechino), Est Cina Normale Università (Shanghai)
	WIV: ~ \$ 353.000 IPB: ~\$ 350.000 Cina orientale N. Uni: ~ \$ 368.000 (Tutto diretto costi Sopra 5 anni - In particolare Vedere P. 420 per Est Cina Normale Università tramite la consulenza del dottor Guangjian Zhu)
24 luglio 2019	<a href="#">Rinnovo veloce</a> dell'NIH R01AI110964 sovvenzione borsa di studio per 5 anni (giugno 2019 - m:
24 aprile 2020	Sospensione della sovvenzione NIH R01AI110964
2020 Lug 8	Reinstanziazione Di NIH R01AI110964 concessione - Ma Tutto attività Sono sospeso Fino a <a href="#">Condizioni dell'NIH</a> sono soddisfatti (vedi anche <a href="#">p 320 di concessione</a> ).
2020 Agosto 20	Nuovo 5 anni concessione per 'Comprensione Rischio Di Zoonotico Virus Emergenza In E Hotspot del sud-est asiatico(esclusa la Cina

<sup>1</sup> [EPA](#) riferisce [Subaward Reporting System](#) numeri sopra sono compilati da a lettura attenta dei documenti di sovvenzione [recentemente divulgato](#) tramite una richiesta FOI.

DRASTIC - Progetto DEFUSE HR001118S0017-PREMP-PP-019 v1.b - pag. 25/5

'DISINNESCARE PANORAMICA DELLA PROPOSTA

<sup>63</sup> <https://nypost.com/2024/02/29/world-news/scientists-may-have-started-the-covid-pandemic-article/>  
**New York Post Uno scienziato afferma che la prova evidente del COVID-19 è stata creata intenzionalmente da ricercatori in un laboratorio cinese - Di Collegamenti sociali per Ronny Reyes**

Publicato il 29 febbraio 2024, 14:13 ET: "Il COVID-19 potrebbe essere stato creato in un laboratorio cinese, ha detto mercoledì un professore britannico alle Nazioni Unite, mentre un altro esperto sostiene che le prove della probabilità hanno raggiunto "il livello di una pistola fumante". Richard H. Ebright, un biologo molecolare della Rutgers University, ha affermato in un nuovo articolo del Wall Street Journal che il virus che ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo potrebbe in realtà essere stato creato dall'uomo nell'Istituto di virologia

finanziamenti cino-americani-franco-inglesi<sup>64</sup>. Così la tecnica del taglia e metti: facendo

chinese di Wuhan. Ha citato prove trovate in un documento del laboratorio del 2018 che parlava di creare un tale virus. "Il documento eleva le prove fornite dalla sequenza del genoma dal livello di degno di nota al livello di pistola fumante", ha detto Ebright nell'articolo dell'ex redattore del New York Times Nicholas Wade. I documenti del laboratorio citati da Ebright contenevano bozze e note riguardanti una proposta di sovvenzione chiamata **Progetto DEFUSE**, che cercava di testare i coronavirus dei pipistrelli ingegnerizzati in un modo che li rendesse più facilmente trasmissibili agli esseri umani. La proposta è stata infine respinta e negato il finanziamento da parte della Defense Advanced Research Projects Agency degli Stati Uniti, ma Wade ha suggerito che il loro lavoro avrebbe potuto essere svolto da ricercatori di Wuhan che si erano assicurati i finanziamenti del governo cinese. "I virus realizzati secondo il protocollo DEFUSE avrebbero potuto essere disponibili prima dello scoppio del Covid-19, tra agosto e novembre 2019", ha scritto Wade, ex redattore scientifico del New York Times. "Ciò spiegherebbe la tempistica altrimenti inspiegabile della pandemia insieme al suo luogo di origine". **Insieme agli appunti della ricerca, Wade ha affermato che la specifica struttura genetica del coronavirus che gli ha permesso di infettare gli esseri umani è servita come un'altra forte indicazione della "nascita in laboratorio del virus"**. "Mentre la maggior parte dei virus richiede ripetuti tentativi per passare da un animale ospite all'uomo, SARS-CoV-2 ha infettato gli esseri umani immediatamente, come se fosse stato preadattato durante la crescita nei topi umanizzati richiesti dal protocollo DEFUSE", ha scritto Wade. Mentre gli scienziati continuano a discutere se la pandemia di coronavirus sia stata un evento naturale o provocata dall'uomo, Ebright ritiene che ci sia credibilità che il lavoro proposto dall'ormai controversa EcoHealth Alliance abbia portato allo sviluppo del COVID-19. In seguito alla pubblicazione dei documenti del 2018 – che sono stati pubblicati da US Right to Know attraverso una richiesta del Freedom of Information Act – Ebright ha affermato che c'erano prove più chiare che il virus era stato prodotto in un laboratorio, ha riferito il Daily Telegraph. I documenti del 2018 contenevano bozze e note riguardanti il progetto **DEFUSE e come sintetizzare i coronavirus dei pipistrelli per renderli più trasmissibili**. I ricercatori hanno proposto di introdurre in laboratorio "**siti di clivaggio appropriati specifici per l'uomo**" nelle proteine spike dei virus legati alla SARS, lo stesso metodo che secondo diversi biologi avrebbe potuto essere utilizzato per sintetizzare il coronavirus che ha portato alla pandemia. Secondo i documenti, i ricercatori avevano pianificato di condurre una parte della ricerca presso il laboratorio di Wuhan dove avevano notato che le condizioni di sicurezza non erano all'altezza degli standard statunitensi, al punto da affermare che gli scienziati americani "probabilmente sarebbero andati fuori di testa". Mentre le origini del COVID-19 rimangono un mistero, la dottoressa **Filippa Lentzos, professoressa associata di scienza e sicurezza internazionale al King's College di Londra, ha affermato che il mondo deve riconoscere che esiste la possibilità che il virus sia stato sintetizzato**. Mercoledì, parlando davanti alle Nazioni Unite a New York, Lentzos ha presentato il lavoro della Task Force indipendente sulla ricerca sui rischi pandemici, che invita gli scienziati di tutto il mondo a seguire norme più severe per evitare che si verifichi un'altra epidemia mondiale, riferisce il Telegraph. "Dobbiamo riconoscere il fatto che la pandemia potrebbe essere iniziata da qualche incidente legato alla ricerca", ha detto Lentzos. "Lo scopriremo? A mio avviso, penso che sia molto improbabile che lo faremo. Dobbiamo fare meglio in futuro", ha aggiunto. "Vedremo eventi più ambigui".

<sup>64</sup><https://usrtk.org/covid-19-origins/american-scientists-misled-pentagon-on-wuhan-research/>

**DIRITTO DEGLI STATI UNITI ALLA CONOSCENZA Perseguire verità e trasparenza per la salute pubblica -Gli scienziati americani hanno ingannato il Pentagono durante la ricerca presso l'Istituto di Virologia di Wuhan**

*Inserito:18 dicembre 2023 di Emily Kopp - Una proposta di ricerca del 2018 chiamata DEFUSE richiedeva la sintesi di proteine spike con siti di clivaggio della furina, la stessa caratteristica che ha trasformato la SARS-CoV-2 nell'agente patogeno pandemico più infettivo del secolo. Secondo i documenti ottenuti da US Right to Know, i ricercatori americani hanno nascosto la loro intenzione di condurre ricerche sul coronavirus ad alto rischio a Wuhan secondo gli standard di sicurezza permissivi del Pentagono l'anno prima della pandemia di COVID-19. Una proposta di sovvenzione del 2018 denominata Project DEFUSE, di cui sono coautori l'Istituto di virologia di Wuhan e scienziati americani, ha alimentato la preoccupazione che la pandemia fosse il risultato di un incidente di laboratorio. Ha proposto di progettare coronavirus ad alto rischio della stessa specie della SARS e della SARS-CoV-2. La cosa più preoccupante per alcuni scienziati è che la proposta prevedeva la sintesi di proteine spike con siti di scissione della furina, la stessa caratteristica che ha trasformato la SARS-CoV-2 nell'agente patogeno pandemico più infettivo del secolo. In effetti, alcuni scienziati hanno paragonato DEFUSE a un progetto per generare SARS-CoV-2 in laboratorio. Nuovi*

documenti ottenuti da US Right to Know mostrano ora che questi esperimenti sarebbero stati proposti in parte a Wuhan con meno precauzioni di sicurezza di quelle richieste negli Stati Uniti, apparentemente per risparmiare sui costi. Gli scienziati americani al centro della controversia sulla “teoria delle fughe di laboratorio” sembrano aver nascosto questo fatto al loro finanziatore desiderato – la Defense Advanced Research Projects Agency – al fine di eludere qualsiasi preoccupazione di sicurezza nazionale riguardo allo svolgimento di lavori di biosicurezza di alto livello in Cina. I documenti mettono in dubbio la credibilità delle assicurazioni di questi scienziati secondo cui la pandemia non avrebbe potuto nascere dalla loro collaborazione nella ricerca di ingegneria del coronavirus con il laboratorio di Wuhan. US Right to Know ha ottenuto una prima bozza di DEFUSE con i commenti di “PD” e “BRS”. Le e-mail mostrano che questi commentatori sono "Peter Daszak" e "Baric, Ralph S." Daszak guida la EcoHealth Alliance, un'organizzazione che scopre nuovi virus. Baric dirige un laboratorio dell'Università della Carolina del Nord con un focus sui coronavirus. **Sia Daszak che Baric hanno collaborato con l'Istituto di virologia di Wuhan alla ricerca sul guadagno di funzione che rende i coronavirus più mortali o infettivi.** La proposta formale di sovvenzione DEFUSE afferma che Baric a Chapel Hill, nella Carolina del Nord, progetterà le proteine del picco del coronavirus e testerà la loro capacità di infettare le cellule umane. Ma in un commento su una prima bozza della proposta, Daszak chiarisce che l'Istituto di virologia di Wuhan svolgerà effettivamente gran parte di questo lavoro, ma che questo è escluso dalla proposta formale per rendere la DARPA “comoda”. Il commento è indirizzato allo scienziato senior dell'Istituto di virologia Baric e Wuhan, Zhengli Shi. “Ralph, Zhengli. Se vinciamo questo contratto, non propongo che tutto questo lavoro sarà necessariamente condotto da Ralph, ma voglio sottolineare il lato statunitense di questa proposta in modo che la DARPA si senta a suo agio con il nostro team”, ha scritto Daszak . "Una volta ottenuti i fondi, potremo assegnare chi fa esattamente quale lavoro, e credo che molti di questi test possano essere eseguiti anche a Wuhan..."

to SARS-CoV) will be carried out (REF). Isolation will be attempted on a subset of samples with novel SARSr-CoVs. Prof. Ralph Baric, UNC, will reverse engineer spike proteins in his lab to conduct binding assays to human ACE2 (the SARS-CoV receptor). Proteins that bind will then be inserted into SARS-CoV backbones, and inoculated into humanized mice to assess their capacity to cause SARS-like disease, and their ability to be blocked by monoclonal therapies, or vaccines against SARS-CoV (REF).

The modeling team will use these data to build models of 1) risk of viral

**Commented (PD4):** Ralph, Zhengli. If we win this contract, I do not propose that all of this work will necessarily be conducted by Ralph, but I do want to stress the US side of this proposal so that DARPA are comfortable with our team. Once we get the funds, we can then allocate who does what exact work, and I believe that a lot of these assays can be done in Wuhan as well...

In un altro commento, Daszak ha affermato di aver cercato di “minimizzare l’attenzione non statunitense di questa proposta” alla DARPA non evidenziando il coinvolgimento dei ricercatori cinesi, Shi e della professoressa della Duke-NUS Medical School Linfa Wang. "Ho intenzione di utilizzare il mio curriculum e quello di Ralph", ha scritto Daszak . "Linfa/Zhengli, mi rendo conto che anche i tuoi curriculum sono davvero impressionanti, ma sto cercando di minimizzare il focus non statunitense di questa proposta in modo che la DARPA non lo consideri negativo." Oltre ai rischi per la sicurezza nazionale, lo svolgimento di attività di ingegneria e test sul coronavirus a Wuhan comportava maggiori rischi per la biosicurezza, hanno riconosciuto in privato i ricercatori americani. L'Istituto di Virologia di Wuhan ha condotto ricerche sui coronavirus correlati alla SARS come SARS-CoV-2 in condizioni di livello di biosicurezza due (BSL-2) . I livelli di biosicurezza vanno da uno (BSL-1) a quattro (BSL-4), dove BSL-4 è il più severo. I laboratori BSL-2 prevedono cabine ventilate di biosicurezza, con ricercatori che indossano maschere chirurgiche e camici da laboratorio. Molti scienziati affermano che i virus che possono essere trasmessi attraverso l'aria dovrebbero essere studiati almeno in condizioni BSL-3 con ventilazione e con i ricercatori che indossano respiratori più protettivi. Una prima bozza di DEFUSE riconosceva che l'ingegnerizzazione e i test di nuovi coronavirus sarebbero avvenuti al BSL-2. La proposta pubblicizzava questo approccio presso i finanziatori della DARPA come “altamente conveniente”. Ma "BSL-2" è stato modificato in "BSL-3." In un commento sul documento, Baric ha riconosciuto che i ricercatori statunitensi “andrebbero fuori di testa”

se sapessero che il nuovo lavoro di ingegneria e test sul coronavirus sarebbe stato condotto in un laboratorio BSL-2.

The modeling team will use these data to build models of 1) risk of viral evolution and spillover, and 2) strategies to maximize inoculation strategy. Data on the diversity of bat spike proteins, prevalence of recombinant CoVs, ability to bind and infect human cells, degree of clinical signs in mouse models, will be used to estimate evolutionary rates, rates of recombination, and capacity to generate novel strains capable of human infection. Using dynamic metapopulation models, we will estimate the flow of genes within each bat cave, based on the known host and viral assemblages. This will inform how rapidly new CoV strains with distinct phenotypic characteristics evolve. Because of our unique collaboration among world-class modelers, and coronavirologists, we will be able to test model predictions of viral capacity for spillover by conducting spike protein-based binding and cell culture experiments. The BSL-2 nature of work on SARSr-CoVs makes our system highly cost-effective relative to other bat-virus systems (e.g. Ebola, Marburg, Hendra, Nipah), which require BSL-4 level facilities for cell culture.

We will use modeling approaches, the data above, and other biological and ecological data to estimate how rapidly high-risk SARSr-CoVs will re-colonize a bat population following immune boosting or priming. We will obtain model estimates of the frequency of inoculation required for both approaches, what proportion of a population needs to be reached to have effective viral dampening, and whether specific seasons, or locations within a cave would be more effective to treat. We will then model

**Commented [BRS17]:** IN the US, these recombinant SARS CoV are studied under BSL3, not BSL2, especially important for those that are able to bind and replicate in primary human cells. In china, might be grown these virus under bsl2. US reseachers will likely freak out.

**“Negli Stati Uniti, questi SARS-CoV ricombinanti sono studiati sotto BSL3, non BSL2, particolarmente importante per quelli che sono in grado di legarsi e replicarsi nelle cellule umane primarie”, ha scritto Baric. I virus ricombinanti sono virus realizzati combinando diversi elementi genetici di interesse.**

“In Cina, questi virus potrebbero crescere [sic] sotto bsl2. I ricercatori statunitensi [sic] probabilmente andranno fuori di testa”, ha detto. Daszak e Baric non hanno risposto alle domande inviate via e-mail. “È davvero schiacciante”, ha affermato Justin Kinney, biologo quantitativo presso il Cold Spring Harbor Laboratory e co-fondatore di Biosafety Now, un'organizzazione che cerca regolamenti più severi per la ricerca sul guadagno di funzione. **“Queste rivelazioni sono importanti perché questi esperimenti specifici potrebbero, in modo abbastanza plausibile, aver portato all'ingegneria genetica e al rilascio accidentale di SARS-CoV-2”.** “Gli esperimenti BSL-2 sono più convenienti e meno costosi degli esperimenti BSL-3. Tuttavia, BSL-2 fornisce un livello di biosicurezza molto inferiore rispetto a BSL-3. Questo livello di sicurezza inferiore è particolarmente pericoloso per gli esperimenti che coinvolgono virus che possono essere trasmessi per via aerea”, ha affermato Kinney. **“È molto preoccupante che Daszak e Baric sembrino aver considerato legittimo spostare gli esperimenti ad alto rischio da BSL-3 a BSL-2. È anche preoccupante il fatto che sembrino aver considerato di farlo in segreto, invece di rivelare questo importante cambiamento dei piani sperimentali e delle precauzioni di biosicurezza nella loro proposta di sovvenzione”.**

La proposta formale DEFUSE afferma alla voce “mitigazione del rischio” che “il lavoro sperimentale utilizzando pipistrelli e topi transgenici sarà condotto a livello BSL-3 presso WIV, Duke-NUS, UNC o USGS National Wildlife Health Center”, senza specificare un'istituzione. Non sembra menzionare il livello di biosicurezza al quale verrà condotta la ricerca ad alto rischio sulle linee cellulari. **La DARPA ha respinto la proposta DEFUSE, nonostante gli scienziati apparentemente abbiano nascosto i pericoli per la sicurezza nazionale e la bioprotezione. I documenti ottenuti da US Right to Know suggeriscono che il lavoro di guadagno di funzione in questione non è stato finanziato prima della presentazione della sovvenzione nel 2018.** Tuttavia, rimangono dubbi sul fatto che il lavoro sia stato successivamente completato senza il finanziamento DARPA. Daszak ha insistito sul fatto che gli esperimenti proposti in DEFUSE non furono mai condotti. “La proposta della DARPA non è stata finanziata. Pertanto, il lavoro non è stato svolto. Semplice”, ha detto Daszak l'anno scorso. Tuttavia, Daszak ha avuto la capacità di portare avanti la ricerca senza finanziamenti quando una sovvenzione separata del National Institutes of Health è stata interrotta, come mostra un'e-mail ottenuta da US Right to Know. Un rapporto sullo stato di avanzamento della sovvenzione NIH per l'anno terminato a maggio 2018 mostra che l'Istituto di virologia di Wuhan e

---

l'EcoHealth Alliance hanno condotto ricerche sul guadagno di funzione sui coronavirus e li hanno testati su topi progettati per esprimere recettori umani.

"La tua fortuna prima o poi potrebbe esaurirsi"

Daszak ha precedentemente deviato le preoccupazioni sulla proposta DEFUSE in parte sottolineando il linguaggio nella proposta finale in cui si afferma che la ricerca sul guadagno di funzione avverrebbe presso il laboratorio Baric nella Carolina del Nord. "Questa sezione della proposta è stata scritta da collaboratori dell'UNC negli Stati Uniti, dove il lavoro sarebbe stato svolto", ha detto Daszak a *Science* all'inizio di quest'anno. Wang ha anche affermato che la virologia con guadagno di funzione avverrebbe nella Carolina del Nord. **I nuovi documenti dimostrano che queste affermazioni sono fuorvianti.** Inoltre, negli ultimi anni Baric ha chiesto "responsabilità" ai laboratori in Cina per aver condotto sperimentazioni rischiose con nuovi coronavirus simili alla SARS a livello BSL-2. "In quanto Nazione sovrana, la Cina decide le proprie condizioni di sicurezza biologica e le procedure per la ricerca, ma dovrebbe anche essere ritenuta responsabile di tali decisioni", ha detto al *MIT Technology Review* nel 2021. "Se studi centinaia di diversi virus dei pipistrelli al BSL-2, la tua fortuna prima o poi potrebbe esaurirsi. Ma Baric non ha rivelato la propria prescienza e l'apparente complicità negli standard di biosicurezza permissivi del laboratorio di Wuhan. Sebbene Shi sia stato incluso nella catena di posta elettronica e sia stato indirizzato nei commenti di Daszak sulla bozza di proposta, non è chiaro se Baric abbia mai sollevato la questione dei livelli di biosicurezza direttamente con Shi o con chiunque altro presso l'Istituto di virologia di Wuhan. "Vorrei sapere se Baric avesse dubbi riguardo ai rischiosi esperimenti sui virus vivi che sarebbero stati ridistribuiti ai laboratori che operano con un livello di biosicurezza potenzialmente basso una volta assegnato il finanziamento", ha affermato Alina Chan, biologa molecolare del Broad Institute. "Visto che Baric ha recentemente descritto il virus simile alla SARS del pangolino come un 'modello ottimale' per introdurre un sito di clivaggio della furina, è forse preoccupato che i suoi collaboratori avrebbero potuto effettuare gli esperimenti in DEFUSE indipendentemente da lui e con un livello di biosicurezza inferiore?" L'apparente tentativo di Daszak di ingannare la DARPA rientra in uno schema di non divulgazione attorno alla proposta DEFUSE. Nonostante la sua potenziale rilevanza per le origini della pandemia, così come il ruolo di Daszak nella missione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per scoprire le origini, Daszak non ha mai rivelato la proposta al pubblico. È diventato noto al mondo solo a causa di una fuga di notizie al gruppo online indipendente DRASTIC. I documenti che mostrano che i collaboratori americani potrebbero aver nascosto la portata della rischiosa virologia del coronavirus in corso a Wuhan fanno seguito ad anni di rivelazioni riguardanti precauzioni inadeguate di biosicurezza e personale addestrato in quel laboratorio. 'Impazzire'

Le prove suggeriscono che Baric era accurato nella sua previsione che i ricercatori sarebbero "impazziti" per la ricerca sul guadagno di funzione del coronavirus in corso nei laboratori BSL-2 di Wuhan. Quando il nuovo coronavirus è apparso per la prima volta a Wuhan, eminenti scienziati hanno notato con allarme che il lavoro di guadagno di funzione sui nuovi coronavirus è avvenuto a un livello di sicurezza inadeguato. "Eseguirli in BSL-3 (o meno) è semplicemente pazzesco! Secondo me, deve essere eseguito al BSL-4 con ulteriori precauzioni", avrebbe osservato in privato il virologo dello Scripps Institute Kristian Andersen nel febbraio 2020. **Il direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive Anthony Fauci – che aveva sostenuto la ricerca sul guadagno di funzione e il cui istituto aveva contribuito a sottoscrivere la collaborazione tra EcoHealth Alliance, UNC e l'Istituto di virologia di Wuhan – ha chiesto nel febbraio 2020 se alcuni esperimenti avrebbero potuto portare all'evoluzione del SARS-CoV-2.** Ha chiesto se una **tecnica chiamata passaggio seriale** – in cui le infezioni successive accelerano i cambiamenti evolutivi – fosse stata condotta in topi progettati per esprimere recettori umani chiamati ACE2. Baric aveva condiviso topi transgenici che esprimevano ACE2 – il recettore a cui si legano sia la SARS che la SARS-CoV-2 – con il Wuhan Institute of Virology. "Sicuramente non verrebbe fatto in un laboratorio BSL2?" chiese Francis Collins, allora direttore del National Institutes of Health. "Selvaggio West", ha risposto Jeremy Farrar, ex capo del Wellcome Trust e attuale capo scienziato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ian Lipkin, virologo della Columbia University ed ex collaboratore della EcoHealth Alliance e del Wuhan Institute of Virology, ha detto a un giornalista in una e-mail che il lavoro svolto in BSL-2 era "inaccettabile". "L'Istituto di Virologia di Wuhan ha lavorato con campioni di pipistrelli e virus di pipistrelli in coltura al BSL-2. Questa è una questione di documenti pubblicati: materiali e metodi in due articoli. Questo è inaccettabile", ha detto. "I topi non starnutiscono"

Prima della pandemia, Baric ha avuto un ruolo nel convincere l'NIH a revocare una pausa nella ricerca sul guadagno di funzione sui coronavirus. Un dibattito del 2014 sulle normative sulla ricerca sul guadagno di

l'esempio del treno in corsa: mentre esso va ad alta velocità, si toglie un vagone e se ne inserisce un altro! L'effetto quale sarà? Avere un mix di nuovi agenti capaci di potersi riprodurre nel corpo ospite! In merito, si veda la ricerca del "topo umanizzato"<sup>65</sup>! Il prof. Urbani<sup>66</sup>, in Italia, pro-biologia sintetica, nel suo "Topo Umanizzato>> dichiarò che

---

funzione includeva Baric e prevedeva una discussione sui siti di scissione polibasici come il sito di scissione della furina nella SARS-CoV-2. "I topi non starnutiscono", ha detto Baric a NPR nel 2014 in opposizione alla pausa nella ricerca sul guadagno di funzione, sostenendo che i topi non potrebbero quindi trasmettere i coronavirus. Tuttavia, alcuni virus come SARS-CoV-2 possono trasmettersi attraverso aerosol presenti nell'aria. Le rivelazioni su DEFUSE arrivano subito dopo che il Congresso ha approvato, la scorsa settimana, una disposizione in un disegno di legge annuale sulla spesa militare che vieta alla EcoHealth Alliance di utilizzare fondi per la difesa in Cina. I nuovi documenti mostrano anche che i ricercatori intendevano utilizzare la ricerca sul coronavirus correlata alla SARS meno regolamentata come prova di concetto al fine di estendere i loro metodi ad alto rischio a virus più mortali come Ebola, Marburg, Hendra e Nipah. "Mentre stiamo prendendo di mira specificamente i CoVS legati alla SARS, questa strategia sarà applicabile a TUTTI i virus trasmessi dai pipistrelli in futuro", si legge in un commento apparentemente fatto da Wang. US Right to Know ha ottenuto i documenti contenuti in questo rapporto tramite una richiesta del Freedom of Information Act all'US Geological Survey. Leggi tutti i documenti qui. *Karolina Corin ha contribuito al reporting.*

<sup>65</sup> [https://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/web/resources/alures/submission/nts/preview/nts\\_project/uuid/ec141e42-bb28-430e-9321-d5a3c5a8504a?filter=](https://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/web/resources/alures/submission/nts/preview/nts_project/uuid/ec141e42-bb28-430e-9321-d5a3c5a8504a?filter=) Titolo del progetto: Creazione di un nuovo modello di topi umanizzati per lo studio del virus dell'epatite B. - Identificativo SNT NTS-IT-312059 v.1, 01-12-2022 -Paese: Italia.

<sup>66</sup> <https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/> Gli scienziati hanno dichiarato all'unanimità a The Intercept che l'esperimento, che prevedeva l'infezione di topi geneticamente modificati con virus ibridi "chimerici", non avrebbe potuto scatenare direttamente la pandemia. Nessuno dei virus elencati nei resoconti dell'esperimento è correlato al virus che causa Covid-19, SARS-CoV-2, abbastanza da potersi evolvere in esso. Tuttavia, diversi scienziati hanno affermato che le nuove informazioni, rilasciate dal NIH dopo essere stato citato in giudizio da The Intercept, evidenziano problemi di biosicurezza, evidenziando una generale mancanza di supervisione per la ricerca sugli agenti patogeni e sollevando dubbi su quali altre informazioni non siano state divulgate pubblicamente. "Come virologo, personalmente penso che la creazione di chimere di coronavirus di pipistrello legati alla SARS che si ritiene rappresentino un rischio elevato per gli esseri umani comporti rischi inaccettabili", ha affermato Jesse Bloom, che studia l'evoluzione dei virus presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center. La sindrome respiratoria acuta grave, o SARS, è una malattia causata, come il Covid-19, da un coronavirus trasportato dall'aria. L'esperimento solleva anche interrogativi sulle affermazioni di Fauci e del direttore dell'NIH Francis Collins secondo cui i progetti finanziati dall'NIH presso l'Istituto di Virologia di Wuhan non prevedevano la ricerca sul guadagno di funzione. A maggio, Fauci ha testimoniato davanti al Congresso: "L'NIH non ha mai finanziato e non finanzia la ricerca sul guadagno di funzione nell'Istituto di virologia di Wuhan". I documenti non stabiliscono se Fauci fosse direttamente a conoscenza dell'opera. Gli scienziati che lavoravano con una sovvenzione NIH del 2014 alla EcoHealth Alliance per studiare i coronavirus dei pipistrelli hanno combinato il materiale genetico di un coronavirus "genitore" noto come WIV1 con altri virus. Hanno presentato due volte riassunti del loro lavoro che hanno dimostrato che, quando si trovavano nei polmoni di topi geneticamente modificati, tre coronavirus di pipistrello alterati a volte si riproducevano molto più rapidamente del virus originale su cui erano basati. I virus alterati erano anche un po' più patogeni e uno di essi faceva perdere peso in modo significativo ai topi. I ricercatori hanno riferito: "Questi risultati dimostrano una diversa patogenicità dei SARSr-CoV con diverse proteine spike nei topi umanizzati". Ma i termini della sovvenzione stabilivano chiaramente che il finanziamento non poteva essere utilizzato per esperimenti di guadagno di funzione. Le condizioni della sovvenzione richiedevano inoltre ai ricercatori di segnalare immediatamente risultati potenzialmente pericolosi e di interrompere i loro esperimenti in attesa di un'ulteriore revisione dell'NIH. Secondo sia la EcoHealth Alliance che l'NIH, i risultati sono stati segnalati all'agenzia, ma l'NIH ha stabilito che le regole progettate per limitare la ricerca sul guadagno di funzione non si applicavano.

The Intercept ha consultato 11 scienziati che sono virologi o lavorano in campi adiacenti e hanno una serie di opinioni sia sull'etica della ricerca sul guadagno di funzione sia sulla ricerca delle origini del Covid-


19. Seven ha affermato che il lavoro sembra soddisfare i criteri dell'NIH per la ricerca sul guadagno di funzione. Uno ha affermato che l'esperimento "non soddisfa assolutamente gli standard" per la ricerca sul guadagno di funzione. "Non si può prevedere che questi virus siano più patogeni, o addirittura patogeni, nelle persone", ha affermato Angela Rasmussen, virologa della Vaccine and Infectious Disease Organization dell'Università del Saskatchewan. "Inoltre, in questi esperimenti non hanno studiato affatto la trasmissibilità", il che significa che gli scienziati non hanno esaminato se i virus potessero diffondersi in una popolazione. Tre esperti hanno affermato che, sebbene non avessero una conoscenza sufficiente delle politiche statunitensi per valutare se la ricerca soddisfacesse i criteri NIH, l'esperimento che coinvolgeva topi umanizzati era inutilmente rischioso. Un virologo, Vincent Racaniello, professore di microbiologia e immunologia alla Columbia University, ha detto che, pur ritenendo che l'esperimento sui topi descritto nel documento rientrasse chiaramente nella categoria del guadagno di funzione, non lo considerava problematico. "Si possono fare alcuni tipi di ricerca sul guadagno di funzione che poi hanno conseguenze impreviste e potrebbero essere un problema, ma non è questo il caso in questo caso", ha detto Racaniello. Robert Kessler, responsabile delle comunicazioni per EcoHealth Alliance, ha negato che il lavoro sui topi umanizzati soddisfacesse la definizione di ricerca sul guadagno di funzione. Kessler ha insistito sul fatto che i virus dei pipistrelli non sono potenziali agenti patogeni pandemici perché, ha detto, "non è noto che un virus dei pipistrelli sia in grado di infettare gli esseri umani". La proposta giustificava il lavoro sul WIV1 spiegando che "non è un agente selezionato" – riferendosi a un elenco di tossine e agenti biologici attentamente monitorati che hanno il potenziale di rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica – e "non è stato dimostrato che causare infezioni umane e non è stato dimostrato che sia trasmissibile tra esseri umani. Ma la ricerca del gruppo sul coronavirus dei pipistrelli si è concentrata proprio sulla minaccia che i virus dei pipistrelli rappresentano per le persone. Kessler ha riconosciuto che, sebbene il coronavirus del pipistrello originale nell'esperimento non si sia diffuso tra gli esseri umani, la ricerca era progettata per valutare come i coronavirus del pipistrello potrebbero evolversi per infettare gli esseri umani. Tutti gli scienziati consultati tranne due concordano sul fatto che, qualunque sia il titolo dato, il nuovo esperimento pubblico ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza e sulla supervisione della ricerca finanziata a livello federale. "Dal mio punto di vista, il dibattito sulla definizione di 'guadagno di funzione' si è concentrato troppo sugli aspetti tecnici", ha affermato Jacques van Helden, professore di bioinformatica all'Università di Aix-Marseille. "La vera domanda è se la ricerca abbia o meno il potenziale per creare o facilitare la selezione di virus che potrebbero infettare gli esseri umani". Gli esperimenti descritti nella proposta hanno chiaramente questo potenziale, ha detto. La portavoce dell'NIH, Elizabeth Deatrick, ha affermato che l'agenzia ha preso in considerazione la ricerca e ha deciso di non limitarla in base alle proprie regole. "Nel 2016, NIAID ha stabilito che il lavoro non era soggetto alla pausa nel finanziamento della ricerca Gain-of-Function (GoF) e al successivo quadro HHS P3CO", ha scritto Deatrick, riferendosi ai criteri messi in atto nel 2017 per guidare le decisioni di finanziamento dell'agenzia sulla ricerca che coinvolge, o è ragionevolmente previsto che coinvolga, potenziali agenti patogeni pandemici. I membri repubblicani del Congresso hanno affermato, senza prove sufficienti, che la ricerca sul guadagno di funzione a Wuhan ha scatenato la pandemia di coronavirus. Nell'ambito di un'indagine sulle origini della pandemia, hanno interrogato due volte Fauci al Congresso sul suo ruolo di direttore del NIAID. In un acceso scambio nel luglio, il senatore repubblicano Rand Paul ha accusato Fauci di mentire quando ha affermato che l'NIH non ha finanziato la ricerca sul guadagno di funzione presso l'Istituto di virologia di Wuhan. Gli esperti ora dicono che i documenti supportano la tesi secondo cui gli NIH hanno finanziato il lavoro di guadagno di funzione, anche se non nel caso specifico in cui Paul lo ha affermato. "Non c'è dubbio", ha detto Racaniello, della Columbia University, che ha sottolineato la diminuzione di peso dei topi infettati dai virus chimerici descritta nei resoconti della ricerca inviati al NIH. "Dalla perdita di peso si passa al guadagno di funzionalità. Tony Fauci sbaglia a dire che non lo è". Ma i documenti non provano l'affermazione di Paul secondo cui Fauci mentiva, poiché non chiariscono se Fauci li abbia letti. Né supportano in alcun modo l'affermazione di Paul secondo cui Fauci era "responsabile della morte di 4 milioni di persone in tutto il mondo a causa di una pandemia" – o che qualcuno abbia causato intenzionalmente il Covid-19. Ciò che è chiaro è che i responsabili del programma del NIAID, l'agenzia supervisionata da Fauci, erano a conoscenza della ricerca. Un paragrafo che descrive la ricerca, nonché due figure che ne illustrano i risultati, sono stati inclusi sia in una relazione sui progressi del 2018 sulla sovvenzione per il coronavirus dei pipistrelli sia in una domanda per il suo rinnovo nel 2019. E NIH ha confermato di averli esaminati. "L'NIH non ha mai approvato alcuna ricerca che renderebbe un coronavirus più pericoloso per l'uomo", ha affermato l'agenzia in una dichiarazione, facendo eco alle osservazioni di Collins, il direttore dell'NIH, pubblicate sul suo sito web a maggio. "La ricerca che abbiamo sostenuto in Cina, dove i coronavirus sono prevalenti, ha cercato di comprendere il

---

comportamento dei coronavirus circolanti nei pipistrelli che hanno il potenziale di causare malattie diffuse”. Una ricerca simile finanziata dall’NIH ha contribuito allo sviluppo di vaccini contro il coronavirus, continua la dichiarazione. La Casa Bianca non ha risposto alle domande sulla ricerca.

#### **Definizioni mutevoli, carica virale in crescita**

L’esperimento sui topi umanizzati rientra nell’obiettivo generale della sovvenzione di 3,1 milioni di dollari, intitolata “Comprendere il rischio dell’emergenza del coronavirus dei pipistrelli” e mirava a prevenire una pandemia prevedendo le circostanze in cui un coronavirus dei pipistrelli potrebbe evolversi per infettare gli esseri umani. I ricercatori hanno adottato un approccio ambizioso su tre fronti: screening delle persone con elevata esposizione alla fauna selvatica, modelli matematici ed esperimenti di laboratorio sui virus. Peter Daszak, presidente della EcoHealth Alliance, ha lavorato a stretto contatto con gli scienziati in Cina per anni e circa 750.000 dollari della sovvenzione sono stati stanziati per l’Istituto di virologia di Wuhan. Altri quasi 300.000 dollari sono andati alla East China Normal University, dove i ricercatori hanno effettuato campionamenti sul campo. In un articolo del 2005, il team di Daszak ha dimostrato che il primo virus della SARS ha avuto origine nei pipistrelli. La sindrome respiratoria del Medio Oriente, o MERS, è causata da un coronavirus emerso nel 2012 e che si ritiene provenga anche dai pipistrelli, che ora sono un obiettivo primario per i virologi che cercano di comprendere e combattere le malattie emergenti. Daszak sostiene da tempo che la sua ricerca è fondamentale per prevenire le epidemie. Ma la ricerca sui virus dei pipistrelli a Wuhan ha dimostrato che infettare animali vivi con virus alterati può avere conseguenze imprevedibili. Un rapporto al NIH sui progressi del progetto nell’anno terminato a maggio 2018 descriveva gli scienziati che creavano nuovi coronavirus modificando parti di WIV1 ed esponendo topi geneticamente modificati ai nuovi virus chimerici. Una ricerca pubblicata nel 2017 sulla rivista PLOS Pathogen ha dimostrato che, nelle cellule di un laboratorio, virus chimerici simili si riproducono in modo meno efficace dell’originale. L’NIH ha citato quella ricerca come uno dei motivi per cui la moratoria sulla ricerca sul guadagno di funzione non si applicava a questo esperimento. “È stata una perdita di funzionalità, non un guadagno di funzionalità”, spiegava l’e-mail del NIH. (Gli NIH hanno anche sottolineato che i cambiamenti ai virus chimerici “non si prevede che aumentino la virulenza o la trasmissibilità negli esseri umani.”) All’interno dei polmoni dei topi umanizzati, tuttavia, i nuovi virus sembrano essersi riprodotti molto più rapidamente del virus originale utilizzato per crearli, secondo un grafico a barre mostrato nei documenti. La carica virale nel tessuto polmonare dei topi era, in certi punti, fino a 10.000 volte più alta nei topi infettati con il virus alterato rispetto a quelli infettati con WIV1. Secondo Deatrick, portavoce dell’NIH, la differenza nei tassi di riproduzione virale – particolarmente pronunciata due e quattro giorni dopo che i topi erano stati infettati dal virus – non equivaleva ad un guadagno di funzione perché, alla fine dell’esperimento, la quantità di virus prodotto dal genitore e dai ceppi chimerici si è stabilizzata. “I titoli virali erano equivalenti alla fine del periodo sperimentale”, ha scritto Deatrick. L’e-mail affermava inoltre: “Gli NIH supportano questo tipo di ricerca per comprendere meglio le caratteristiche dei virus animali che hanno il potenziale di trasmettersi agli esseri umani e causare malattie diffuse”. Gli scienziati consultati da The Intercept hanno espresso opinioni divergenti sulla possibilità che l’aumento della carica virale possa essere tradotto in un aumento della trasmissibilità, che dipende dalla capacità del virus di replicarsi. Per alcuni, il salto nella carica virale indicava che il virus a RNA modificato poteva replicarsi molto più rapidamente dell’originale nei polmoni dei topi, portando probabilmente a una maggiore patogenicità e diffusione. Rasmussen, della Vaccine and Infectious Disease Organization, ha sottolineato che la carica virale non è identica al tasso di riproduzione, osservando: “Ciò dimostra che i virus chimerici si sono replicati un po’ più velocemente, ma questo non ci dice esattamente nulla sulla trasmissibilità. Inoltre, WIV1 ha raggiunto la fine dell’esperimento. Vediamo continuamente differenze nel tasso di replicazione virale, ma spesso non sono direttamente correlate alla patogenicità”. Un’altra cifra nei documenti suggerisce che almeno uno dei virus alterati non solo ha migliorato la riproduzione virale, ma ha anche causato una perdita di peso maggiore nei topi umanizzati rispetto a quelli esposti al virus originale, una misura della gravità della malattia.



Un grafico tratto da un rapporto sulla ricerca finanziata dall'NIH a Wuhan mostra la carica virale nei tessuti polmonari di topi umanizzati.

Schermata: documento FOIA

L'NIH richiede che l'aumento della riproduzione virale venga immediatamente segnalato, secondo una nota contenuta nell'avviso di aggiudicazione emesso dall'agenzia nel luglio 2016. "Non vengono forniti fondi e nessun fondo può essere utilizzato per sostenere la ricerca sul guadagno di funzione coperta dal Annuncio della Casa Bianca del 17 ottobre 2014", si legge nella nota. Se nuove chimere simili a MERS o SARS mostrassero "una crescita del virus maggiore di 1 log rispetto al ceppo della spina dorsale dei genitori", continua la nota, i ricercatori sarebbero stati incaricati di interrompere tutti gli esperimenti con i virus e di inviare i dati agli specialisti delle sovvenzioni NIAID., nonché al comitato per la biosicurezza dell'Istituto di virologia di Wuhan. La crescita potenziata dei coronavirus chimerici nei topi umanizzati è stata, a un certo punto, fino a 4 log maggiore – o 10.000 volte – la velocità del virus originale. Ma non ci sono indicazioni che la ricerca sia stata interrotta. In effetti, il finanziamento per il coronavirus dei pipistrelli è stato rinnovato per un periodo di cinque anni nel 2019, sebbene l'amministrazione Trump abbia sospeso i finanziamenti nell'aprile 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e delle crescenti preoccupazioni sulle sue origini. (Il finanziamento è stato successivamente ripristinato, ma a condizioni rigorose che Daszak ha affermato che erano impossibili da soddisfare per il suo gruppo.) Kessler, responsabile delle comunicazioni di EcoHealth Alliance, ha anche sottolineato il fatto che la sovvenzione è stata rinnovata nel 2019 – dopo che EcoHealth Alliance aveva presentato due volte documenti dettagliati sull'esperimento – come prova che l'organizzazione non ha fatto nulla di male. "Se ci fossero state violazioni, non lo avrebbero fatto", ha detto. **Lunga storia di polemiche**

La pratica di creare virus chimerici per studiare come potessero diventare più contagiosi era sotto esame molto prima della pandemia. I sostenitori di tale ricerca sul guadagno di funzione sostengono che può aiutare i virologi a comprendere meglio e a difendersi dalle epidemie naturali. Ma i critici hanno detto che erano irragionevolmente pericolosi. Nell'ottobre 2014, il governo federale ha imposto una moratoria sul finanziamento della ricerca sull'acquisizione di funzioni su potenziali agenti patogeni pandemici che si potrebbe "ragionevolmente prevedere" per portare alla diffusione negli esseri umani, come delineato in una guida del 2017 del Dipartimento della salute e dei servizi umani. Nel dicembre 2017 la moratoria è stata revocata e sostituita con nuove linee guida per la supervisione della ricerca che utilizza potenziali agenti patogeni pandemici. I beneficiari hanno riferito che l'esperimento sui topi umanizzati è stato condotto tra giugno 2017 e maggio 2018. La ricerca sul guadagno di funzione è stata nuovamente messa sotto i riflettori nel 2020, tra le ipotesi che l'Istituto di virologia di Wuhan avesse condotto tale ricerca e che fosse in qualche modo collegata alla pandemia. Sebbene le nuove informazioni sulla ricerca sui topi umanizzati non forniscano la "pistola fumante" per i sostenitori di quella che è diventata nota come "teoria delle fughe di laboratorio", danno credito all'ipotesi, secondo Stuart Newman, un professore di biologia cellulare che dirige il laboratorio di biologia dello sviluppo presso il New York Medical College. "Produrre coronavirus chimerici, mescolando e abbinando RBD [una parte del virus che gli consente di attaccarsi ai recettori] e proteine spike è esattamente lo scenario immaginato da molti sostenitori dello scenario di fuga di laboratorio", ha affermato Newman. "Il fatto che questo fosse un paradigma di ricerca consolidato nel laboratorio di Wuhan... rende sicuramente più plausibile l'origine del laboratorio." I documenti sulla ricerca sono stati rilasciati dall'NIH dopo che The Intercept ha presentato

all'esperimento il detto topo rimase vivo ma era paralizzato! “Nel lavoro condotto dall'EHA condotto a Wuhan, gli scienziati hanno infettato topi umanizzati con nuovi coronavirus di pipistrello ingegnerizzati in una struttura BSL-3, secondo i documenti di sovvenzione presentati dall'EHA al NIH. Parte della raccolta e dell'ingegneria dei coronavirus di pipistrello sono state effettuate in un BSL-2<sup>67</sup>, con protocolli e contenimento meno rigorosi, secondo molteplici fonti tra cui un articolo sul *Journal of Virology* “<sup>68</sup>.

“Penso che dobbiamo ricordare che gran parte del lavoro, soprattutto sui coronavirus, è stato svolto (presumibilmente) al BSL3”, ha scritto Le Duc<sup>69 70</sup>.”

Mentre la cosiddetta scienziata dei filantropi studia come far diminuire il mondo a 1 miliardo di esseri viventi, inventando cibi spazzatura che aumentano solo il profitto delle case farmaceutiche, di cui il primo emissario è il sistema Rothschild, con un patrimonio di 350 milioni di dollari<sup>71</sup>, gli altri esseri viventi non appartenenti al suddetto clan sono da eliminare! Così mentre la scienza svolge esperimenti su “guadagno di funzioni<sup>72</sup>”, Antony Fauci

---

una richiesta al Freedom of Information Act nel settembre 2020, facendo successivamente causa per ottenerne l'adempimento. La richiesta richiedeva copie di queste e di altre proposte di sovvenzione che Daszak aveva presentato all'agenzia, nonché le comunicazioni dell'agenzia sulle proposte. L'NIH inizialmente respinse la richiesta di The Intercept sulla base del fatto che il rilascio delle proposte di Daszak avrebbe minato un'indagine in corso. L'avvocato dell'agenzia ha successivamente ammesso che l'NIH non aveva esaminato molti dei documenti prima di fare tale affermazione. “Il contenuto delle sovvenzioni solleva seri interrogativi sui processi di revisione e sulla supervisione relativa alla ricerca sugli agenti patogeni rischiosi”, ha affermato Alina Chan, scienziata con sede a Boston e coautrice del libro di prossima uscita “Viral: The Search for the Origin of Covid-19”. 19.” Le nuove informazioni contenute nei documenti giustificano ulteriori indagini per verificare se i ricercatori possano aver omesso informazioni su altri esperimenti riguardanti, ha affermato. “La domanda è: cos'altro hanno fatto negli anni più recenti di cui non siamo a conoscenza?”

**Documenti a cui si fa riferimento in questo articolo:** Comprendere il rischio dell'emergenza del coronavirus dei pipistrelli - [L'Intercept contro National Institutes of Health](#).

<sup>67</sup> [https://www.microbiologiaitalia.it/didattica/livelli-di-](https://www.microbiologiaitalia.it/didattica/livelli-di-biosicurezza/#:~:text=I%20livelli%20di%20Biosicurezza%20%28Biosafety%20levels%2C%20BSL%29%20vengono,ma%20indirettamente%20anche%20I%20E%20%80%99ambiente%20e%20gli%20individui%20estremi)

[biosicurezza/#:~:text=I%20livelli%20di%20Biosicurezza%20%28Biosafety%20levels%2C%20BSL%29%20vengono,ma%20indirettamente%20anche%20I%20E%20%80%99ambiente%20e%20gli%20individui%20estremi](https://www.microbiologiaitalia.it/didattica/livelli-di-biosicurezza/#:~:text=I%20livelli%20di%20Biosicurezza%20%28Biosafety%20levels%2C%20BSL%29%20vengono,ma%20indirettamente%20anche%20I%20E%20%80%99ambiente%20e%20gli%20individui%20estremi).

<sup>68</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4936131/>

<sup>69</sup> <https://usrtk.org/risky-research/wuhans-lower-biosafety-level-labs-posed-greater-risk-for-coronavirus-lab-leak/>

<sup>70</sup> <https://usrtk.org/risky-research/wuhans-lower-biosafety-level-labs-posed-greater-risk-for-coronavirus-lab-leak/>

<sup>71</sup> <https://www.mercati24.com/rothschild/>

<sup>72</sup> <https://theintercept.com/2021/09/09/covid-origins-gain-of-function-research/> DOCUMENTI

DELL'NIH FORNISCONO NUOVE PROVE DELLA RICERCA SUL GUADAGNO DI FUNZIONE FINANZIATA DAGLI STATI UNITI A WUHAN

L'esperimento finanziato dagli Stati Uniti in Cina ha comportato rischi per la biosicurezza ma non ha causato la pandemia di Covid-19, affermano gli scienziati. Sharon Lerner, Mara Hvistendahl, Maia Hibbett

mente al Congresso Americano<sup>73</sup> e la siringa sperimentale magica, veniva obbligata per le tre categorie portanti del sistema Italia: Sanitari, Militari e Personale della Scuola e Università! I morti post vaccino, sono milioni, e l'AIFA, ente preposto per la raccolta dei documenti e dei dati, nulla aveva sui detti documenti, (giusta memoria difensiva dinanzi al TAR Lazio da parte dell'Avvocatura dello Stato) mentre per la raccolta dati, pur presenti, essi erano falsati. Il lavoro svolto da studiosi, in ultimo dall'Università degli Studi di Firenze, DISIA<sup>74</sup>, Novembre 2023, afferma la inutilità di detti dati!

Il Giudice del Massimario della Corte di cassazione, che nel 2023 ha ricevuto l'esonero dal CSM<sup>75</sup> per essere destinatario del posto di "assistente di studio" presso la Corte Costituzionale, nel divulgare proprie opinioni in 6 paragrafi, ha condizionato i Magistrati

---

9 settembre 2021, 21:03 **I DOCUMENTI OTTENUTI DA** The Intercept contengono nuove prove che il Wuhan Institute of Virology e il vicino Wuhan University Center for Animal Experiment, insieme al loro collaboratore, l'organizzazione no-profit EcoHealth Alliance con sede negli Stati Uniti, si sono impegnati in quello che il governo degli Stati Uniti definisce come "guadagno di funzione di ricerca preoccupante", rendendo intenzionalmente i virus più patogeni o trasmissibili per studiarli, nonostante le disposizioni di un'agenzia di finanziamento statunitense secondo cui il denaro non dovrebbe essere utilizzato per tale scopo. Il denaro per il controverso esperimento è arrivato dall'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive del National Institutes of Health, diretto da Anthony Fauci. Il premio alla EcoHealth Alliance, un'organizzazione di ricerca che studia la diffusione dei virus dagli animali all'uomo, includeva premi al Wuhan Institute of Virology e alla East China Normal University. Il principale ricercatore della sovvenzione è il presidente della EcoHealth Alliance Peter Daszak, che è stato una voce chiave nella ricerca delle origini del Covid-19.

<sup>73</sup> <https://www.nogeingegneria.com/news/anthony-fauci-ha-mentito-al-congresso-nuovi-documenti-da-the-intercept/>

<sup>74</sup> [https://labdisia.disia.unifi.it/wp\\_disia/2023/wp\\_disia\\_2023\\_11.pdf](https://labdisia.disia.unifi.it/wp_disia/2023/wp_disia_2023_11.pdf) Analisi della qualità dei dati sulla mortalità dei vaccinati contro il Covid-19 rilasciati dal Ministero della Salute a seguito della sentenza n. 12013/2023 del TAR del Lazio, (autori Michela Baccini, Bruno Cheli, Eugenio Florean, Rachele Foschi, Lorenzo Melacarne, Giovanni Trambusti): <<4. Conclusioni. In base all'analisi svolta e alle argomentazioni esposte, riteniamo che nel data base vi siano anomalie o errori tali da non consentirne l'utilizzo per analisi sostantive della mortalità nella popolazione vaccinata contro il Covid-19. **In conclusione, si ritiene necessario che il Ministero della Salute svolga adeguati controlli e/o fornisca chiarimenti in merito alle anomalie riscontrate e, qualora fosse confermata la presenza di errori nei dati precedentemente rilasciati, il Ministero dovrebbe farsi carico di rilasciare i dati corretti.** Inoltre, sarebbe utile se, con l'occasione, il database in oggetto venisse aggiornato con le informazioni più recenti a disposizione, arrivando fino a un periodo prossimo a quello attuale. Infine, sarebbe utile l'aggiunta di: • una colonna relativa al genere della persona; • una colonna che specifichi se la prima dose ricevuta si riferisce o meno al vaccino Johnson & Johnson, in modo da distinguere chi ha ricevuto la vaccinazione completa con la mono dose da chi ha ricevuto la prima dose di altri vaccini. **L'analisi svolta e le valutazioni espresse in questo paper sono state riportate anche in una relazione tecnica a cura degli scriventi che l'Avv. Melacarne ha inviato al Ministero della Salute in data 31/10/2023. Il Ministero ha replicato prontamente in data 2/11/2023 senza però fornire risposte esaurienti alle nostre osservazioni e senza manifestare alcuna disponibilità a integrare e correggere i dati.**

<sup>75</sup> CSM, Terza Commissione - Seduta 5 aprile 2023 - Proposte della commissione Collocamenti fuori ruolo - Milena D'Oriano, attualmente consigliere corte cassazione: proposto il collocamento fuori ruolo presso la Corte costituzionale, quale assistente di studio

a archiviare/condannare i cosiddetti “no vax<sup>76</sup>”. Paragrafi che hanno inciso in modo permanente condizionando diverse querele, (archivate<sup>77</sup>), o diversi giudizi dinanzi il Giudice del Lavoro (con condanne verso chi doveva essere esonerato ex lege, come da Perizia CTU), e violando il principio di autonomia e imparzialità della medesima magistratura. Nelle congetture, basate su proprie convinzioni<sup>78</sup>, e sull’interpretazione personale di ciò che le norme di rango internazionali dispongono, il massimo organo della giustizia italiana ha influenzato, violando l’art. 111 Cost., l’art. 6 CEDU, l’art. 41 Carta di Nizza (diritto a una buona amministrazione), e l’art. 6 Trattato di Lisbona, che ha legalizzato, al pari dei trattati stessi, la detta Carta di Nizza, i giudici che avrebbero dovuto decidere seconda diritto! Mentre altre norme di rango internazionali, sul diritto alla vita, venivano lasciate in disparte a favore del profarmaco che non ha salvato alcuno, stante il solo fatto che i lipidi cationici (mai testati per essere inoculati sull’essere umano e presenti sulla terapia sperimentale genica, quale vettore della molecola Spike), arrecano infiammazione agli organi vitali! Così, mentre si afferma che miocardite e pericardite possono essere disturbi lievi, (come se per il cuore disturbi lievi sia sinonimo di passeggiata al parco!) si obbligavano i soggetti sani a divenire malati, giusta D.L. 44/2021 e successive modificazioni e integrazioni! Ma come si può affermare una cosa del genere! I dati sui bugiardini erano conosciuti sin dall’immissione in commercio e mentre si dovevano iscrivere diversi soggetti Istituzionali nel registro degli indagati, anche per alto tradimento, si sono dettate condotte a mezzo linee guida per salvare l’insalvabile, cioè Big Pharma con le sue sperimentazioni geniche!

---

<sup>76</sup> “No vax” è termine creato dal sistema per cercare di far disprezzare chi non si schierò con il mantra del governo. Esso è termine offensivo e passibile di querela ex 595 C.P. (diffamazione).

<sup>77</sup> Interessante la mail del Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa inviata a dott. Magrini del 11/03/2021, ore 01:21 e pubblicata dal quotidiano La verità, dal seguente tenore: <<Gent.mo dott. Magrini, come Le ho detto ieri nel corso del nostro scambio telefonico, il provvedimento di sequestro è stato emesso nella piena consapevolezza della importanza e indispensabilità di garantire la prosecuzione della campagna vaccinale. In quell’ottica, dunque, ho inteso accogliere il Suo invito ad una momentanea sospensione dell’esecuzione del decreto di sequestro in guisa da permettere a codesta Agenzia, al Ministero della Salute e agli enti che saranno coinvolti, di organizzarsi affinché la sospensione della somministrazione delle dosi ABV2856 avvenga nella maniera più riservata possibile. Sono consapevole, infatti, del rischio di dare luogo a strumentalizzazioni e ingiustificati allarmismi che potrebbero minare la fiducia dei cittadini nella campagna vaccinale in generale. E condivido l’esigenza di agire con la massima riservatezza che la questione impone. Tuttavia, **non posso non rimarcare la necessità di operare in via precauzionale** ed evitare che, qualora poi effettivamente dovesse scoprirsi che c’è un difetto in questo lotto ABV2856, possano continuare ad essere somministrate altre dosi e causare altri decessi o gravi danni alla salute.>>

**La domanda sorge spontanea: Può un magistrato accogliere invito di un soggetto terzo (anche se istituzionale) in una procedura penale pur senza essere un CTU?**

<sup>78</sup> G. SILVESTRI, Lo senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino, 2005.

Ma il Massimario della Cassazione tralascia la conoscenza dei dati ante e post pubblicazione del settembre 2021. Così, ad esempio, mentre occorreva prescrizione RRL per la vaccinazione giusta disposto dell'allegato II lett. B, autorizzazione EMA<sup>79</sup>, come di seguito:

65

**A. PRODUTTORI DEI PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI E PRODUTTORI RESPONSABILI DEL RILASCIO DEI LOTTI**

Nome e indirizzo dei produttori del(dei) principio(i) attivo(i) biologico(i)

BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12  
55131 Mainz  
Germania

BioNTech Manufacturing Marburg GmbH  
Emil-von-Behring-Strasse 76  
35401 Marburg  
Germania

Rentschler Biopharma SE  
Erwin-Rentschler-Strasse 21  
88471 Laupheim  
Germania

Wyeth BioPharma Division of Wyeth Pharmaceuticals LLC  
1 Burt Road  
Andover, MA 01810  
Stati Uniti

Nome e indirizzo dei produttori responsabili del rilascio dei lotti

BioNTech Manufacturing GmbH  
Kupferbergterrasse 17 - 19  
55116 Mainz  
Germania

Pfizer Manufacturing Belgium NV  
Rijksweg 12  
2870 Puurs  
Belgio

Il foglio illustrativo del medicinale deve riportare il nome e l'indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti in questione.

Alla luce della dichiarata emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, e al fine di garantire una fornitura tempestiva, questo medicinale è soggetto a una deroga di durata limitata che consente di fare affidamento sui test di controllo dei lotti condotti nel(i) sito(i) registrato(i) situato(i) in un paese terzo. La validità di questa esenzione termina il 31 agosto 2021. L'implementazione delle disposizioni UE in materia di controllo dei lotti, comprese le necessarie variazioni dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere completata al massimo entro il 31 agosto 2021 in linea con il piano concordato per questo trasferimento di test. Le relazioni sullo stato di avanzamento devono essere presentate il 31 marzo 2021 e devono essere incluse nella domanda di rinnovo annuale.

**B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO**

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

66

• **Rilascio ufficiale dei lotti**

In conformità all'articolo 114 della Direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

**C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

• **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 *quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

**D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE**

• **Piano di gestione del rischio (RMP)**

<sup>79</sup> [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information\\_it.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_it.pdf)

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Comirnaty

• Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19 chiamato tozinameran. Dopo la diluizione, il flaconcino contiene 6 dosi da 0,3 mL, ciascuna contenente 30 microgrammi di tozinameran.

• Gli altri componenti sono:

- ((4-idrossibutil)azanedil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315)
- 2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159)
- 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
- colesterolo
- potassio cloruro
- potassio diidrogeno fosfato
- sodio cloruro
- fosfato disodico diidrato
- saccarosio
- acqua per preparazioni iniettabili
- sodio idrossido (per aggiustamento del pH)
- acido cloridrico (per aggiustamento del pH)

Descrizione dell'aspetto di Comirnaty e contenuto della confezione

Il vaccino si presenta come una dispersione (pH: 6,9-7,9) di colore da bianco a biancastro, fornita in un flaconcino multidose da 6 dosi in flaconcino trasparente da 2 mL (vetro di tipo I) con tappo in gomma e capsula di chiusura rimovibile in plastica viola con sigillo in alluminio.

Confezione da 195 flaconcini.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz

Germania

Tel: +49 6131 9084-0

Fax: +49 6131 9084-2121

service@biontech.de

Anche AIFA [https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1279946/FAQ-Vaccinazione\\_anti\\_COVID-19\\_con\\_vaccino\\_Pfizer.pdf/ea9099cd-c71c-d443-e447-6da60137da37](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1279946/FAQ-Vaccinazione_anti_COVID-19_con_vaccino_Pfizer.pdf/ea9099cd-c71c-d443-e447-6da60137da37)

Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer mRNA BNT162b2 (Comirnaty) FAQ AIFA

### CARATTERISTICHE DEL VACCINO

Vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) Vaccino a mRNA contro COVID-19.

1. Che cos'è e a che cosa serve? Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) è un vaccino destinato a prevenire la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata RNA messaggero

(mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente su SARSCoV-2, il virus responsabile di COVID-19. **Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia.**

Anche su foglio illustrativo di altro farmaco a terapia sperimentale genica della Janssen, si trova scritto:

[https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer\\_001306\\_049395\\_FL.pdf&retry=0&sys=m0b113](https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001306_049395_FL.pdf&retry=0&sys=m0b113)

## B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

Come con qualsiasi vaccino, la vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che la ricevono. La durata del periodo di protezione non è nota.

Gli ingredienti usati sulle terapie sperimentali geniche di Pfizer e Comirnaty quali “ALC-0315” e “ALC-0159”, (prodotti da utilizzare solo per uso ricerca e non per uso umano) prodotti da Echelon Biosciences Inc., sono stati testati per uso umano, come da linee guida dell’OMS 2005 e 2014? Sono stati eseguiti studi di farmacocinetica?

La nota Aifa prot. n. 0022955 (0147737-17/12/2021-AIFA-AIFA\_STDG-P), sostiene che l’autorizzazione per inoculare la terapia sperimentale genica avviene ex art. 91 D.lgs 219/96. Il detto art. 91, rubricato: “Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa>>, dispone:”1. I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94”

La nota AIFA del 17/12/2021, a parere dello Scrivente, collide con il dettato dell’autorizzazione condizionata dell’uso della terapia sperimentale genica, che l’EMA (ex allegato II lett. B) prescrive: ricetta medica ex art. 88 D.Lgs 219/96, mentre l’inoculo avviene ovunque e non solo presso gli Ospedali!

E in detti farmaci non occorre, per la tutela del consumatore, la dizione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

Forse la pregevole affermazione dell’Eccellentissimo sig. Giudice Falcone:” segui i soldi e trovi i colpevoli>>, appare più viva che mai!

E i seguenti numeri parziali:

TOTALE EFFETTI AVVERSI:3.003.296- TOTALI MORTI: 32.652.

Pfizer: reazione avverse: 1.399.513-morti: 15.061;

Moderna: reazioni avverse: 409.189- Morti: 9.087;

AstraZeneca: reazioni avverse: 1.088.775 – Morti: 6.515;

Janssen: reazioni avverse: 105.819- morti: 1.989.

A parere di chi scrive, essendo l'Italia, una colonia Usa (soprattutto per la sperimentazione genica), l'obbligatorietà al vaccino Covid-19, per talune categorie di soggetti appare poco convincente, perché la norma (legge di stabilità) ha disposto di vaccinazione anti SARS-CoV-2, non di terapia sperimentale genica anti Covid-19, che è malattia a seguito di infezione da Sars-CoV-2 ! E, queste cose il Massimario della Corte di cassazione li doveva conoscere!

In un articolo del *Tempo*, (quotidiano italiano), si scrive: "Covid, la rabbia dei vaccinati ricoverati: "Questo Stato ci ha tradito",<sup>80</sup> con la descrizione di quanto segue:"Qualche giorno fa sul *Corriere della Sera* è stata pubblicata una intervista sulla emergenza sanitaria per molti versi drammatica. A parlare era la primaria di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Padova, dottoressa Annamaria Cattelan" Seguono le tristi statistiche!

Anche di queste storie, il Massimario della Cassazione non si è preoccupato minimamente, di menzionare, mentre l'unico pensiero fu quello di salvare un governo, voluto dalla finanza speculativa, che ha consegnato danaro pubblico a privati, (4,4 miliardi di euro già versati + 850 milioni di euro quale ulteriori impegni), con patent in uso da parte di DARPA. Il Massimario, nei suoi 6 paragrafi, descrive condotte al quanto non conformi a buona fede o all'ordine pubblico o al buon costume, mentre argomenta a contrario su ogni disposizione internazionale. Così, ad esempio, per la Carta dei Diritti dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/12/2000 - C 364/1 IT), come confluita nel Trattato UE, si evidenzia che essa è baluardo solo per le norme di diritto Comunitario, restando fuori, da detto trattato, le norme di rango interno (che in materia di vaccini nulla dispongono). I vaccini, ad avviso del Massimario della Cassazione, sono argomento non trattato dal diritto Comunitario e pertanto, la disciplina interna, resta

---

<sup>80</sup> <https://www.iltempo.it/politica/2021/11/24/news/covid-rabbia-vaccinati-ricoverati-in-ospedale-stato-ci-ha-tradito-dati-franco-bechis-29554317/>

fuori dall'egemonia del diritto Europeo che, come noto, è di rango primario rispetto al decreto-legge 44/2021 voluto dal goldman's Draghi!

Che strano! Quando venivano chiuse le terapie intensive perché si doveva obbedire all'Unione Europea e l'Italia alla data del 2020 ne aveva solo circa 11.000 unità, per oltre 60 milioni di cittadini, perché le altre furono chiuse dai governi della finanza speculativa internazionale ove in Europa ha il centro pulsante a mezzo la presidente della Commissione UE (ricordiamo che Von der Leyen è sposata con il direttore medico di Orgenesis Inc., una società che collabora con Pfizer-Biontech ed è direttamente coinvolta nello sviluppo di terapie geniche, giusta interrogazione parlamentare in UE<sup>81</sup>, mentre la Commissaria per la Salute, Stella Kyriakidou, “è sotto pressione a seguito di una relazione della Corte dei conti del suo paese d'origine, il Cipro. È quanto riportano alcuni media locali nonché la *ARD* (la tv di Stato tedesca), da cui si apprende che tale rapporto ha constatato che **il marito di quest'ultima, Kyriakos Kyriakidou, ha ricevuto un prestito del valore totale di 4 milioni di euro dalla Cyprus Cooperative Bank** nonostante egli non fosse dotato delle garanzie necessarie, motivo per cui la Corte ha definito lo stanziamento «molto problematico”. In più, il prestito risulta essere stato erogato senza alcuna motivazione ufficiale, motivo per cui **i media in questione hanno parlato di “corruzione passiva”** ed hanno sospettato che Kyriakos Kyriakidou possa aver tratto vantaggio dalla posizione

---

<sup>81</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003740\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003740_IT.html) Possibile conflitto di interessi della Presidente della Commissione europea 17.11.2022 - [Risposta scritta](#) - Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003740/2022 alla Commissione Articolo 138 del regolamento Francesca Donato (NI), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Sylvia Limmer (ID), Marcel de Graaff (NI), Christine Anderson (ID), Cristian Terheş (ECR), Virginie Joron (ID)

Il marito dell'attuale presidente della Commissione Ursula von der Leyen è il direttore medico di Orgenesis Inc., una società che collabora con Pfizer-Biontech ed è direttamente coinvolta nello sviluppo di terapie geniche, in particolare vaccini contro l'acido ribonucleico messaggero (mRNA). Intrattiene inoltre rapporti con consorzi che hanno partecipato e hanno vinto gare d'appalto per fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo in almeno due Stati membri. La presidente della Commissione svolge un ruolo di primo piano nella gestione delle relazioni con le aziende farmaceutiche e nella gestione dei fondi europei per la ricerca e lo sviluppo di terapie geniche. Suo marito trae un notevole vantaggio economico dal modo in cui la posizione di primo piano nell'UE della presidente influenza la sua attività.

Alla luce di quanto precede, come intende la Commissione risolvere questo grave conflitto di interessi?  
Presentazione: 17.11.2022

politica della moglie<sup>82</sup>), si è col diritto comunitario e per uccidere vite a mezzo terapia sperimentale genica si è col diritto interno!

Ora, se l'Unione Europea ha deciso e disposto con risoluzione del Consiglio dell'Europa, qualcosa pur dovrà valere e lo Stato Italia, che fa parte del detto Consiglio, non solo deve /doveva attuarne le direttive, ma darne ampio spazio a che la normativa italiani non confliggesse con quella comunitaria, che, come noto, deve lasciare il passo obbedendo al dettato Comunitario! Per di più, dopo che il Presidente della Commissione UE ha nascosto a tutti i Parlamentari UE i messaggi avuti con Bourla C.O. della Pfizer, nulla il Massimario avrebbe dovuto/potuto scrivere e che per trasparenza, avrebbe dovuto lasciare che ciascun giudice decidesse con scienza e coscienza e soprattutto con base giuridica comunitaria!

Mi chiedo:

La Risoluzione del Parlamento europeo sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea (2001/2022(INI))<sup>83</sup>, per il Massimario della Cassazione ha valenza interna?

La Risoluzione n. 2383/2021 dell'Assemblea Parlamentare<sup>84</sup>, paragrafo 8. "Fino a quando non saranno disponibili prove scientifiche chiare e consolidate, può essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati e mantenerle per coloro che non lo hanno fatto. L'unico motivo per distinguere tra i due gruppi sarebbe la base su cui era stata mirata la vaccinazione. Ma questa base da sola - più comunemente, la vulnerabilità a Covid-19 - potrebbe non essere rilevante per la revoca delle restrizioni volte a fermare la trasmissione della malattia" (Non potevano non sapere, anche alla luce del nuovo bollettino informativo Pfizer uscito a seguito di richiesta del Giudice della Nuova Zelanda, che i vaccinati contagiano e possono essere contagiati).

Il Preambolo, del Trattato U.E.: *DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*,<sup>85</sup> per il Massimario della Cassazione ha valore legale?

---

<sup>82</sup> <https://www.lindipendente.online/2021/05/17/ue-la-commissaria-alla-salute-coinvolta-in-un-caso-di-corruzione/>

<sup>83</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-5-2001-0301\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-5-2001-0301_IT.html)

<sup>84</sup> <https://pace.coe.int/en/files/29348/html>

<sup>85</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)

Il Trattato U.E.: art. 1, par. 2, *Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini*<sup>86</sup>.

Il Trattato U.E.: art. 2: *L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini*<sup>87</sup>.

Il Trattato U.E.: art. 3, par. 2: *L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima, e par. 3, dal 2 capoverso in poi :L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo*<sup>88</sup>.

Il Trattato U.E.: Art. 4, par. 3, secondo capoverso: *Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione*<sup>89</sup>.

Il Trattato U.E.: Art. 6, con il relativo rinvio al Titolo VII della Carta di Nizza, e par. 3<sup>90</sup>.

Il Trattato U.E.: art. 9: *L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di*

---

<sup>86</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)

<sup>87</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)

<sup>88</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)

<sup>89</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)

<sup>90</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)

*uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce*<sup>91</sup>.

Dette norme, per il Massimario della Corte di cassazione, che ha voluto dettare linee guida per i magistrati, hanno rilevanza interna o sono solo principi che non valgono nulla?

La Convenzione EDU, con l'art. 14<sup>92</sup>, (Divieto di discriminazione) potrebbe essere spunto interessante per la normativa studiata dal Massimario della Cassazione?

Mentre il governo italiano nulla ha fatto per richiedere deroga a detta Convenzione, ex art. 15, par. 3;<sup>93</sup> inviando magari comunicazione per disapplicare la Convenzione sui Diritti Umani, al Segretario Generale del Consiglio UE, il Massimario della Cassazione in merito nulla dice! Eppure, avrebbe dovuto dare indicazioni in merito alla inefficacia della legislazione (illegittima) sin dal 31/01/2020, giusta art. 15, par. 3 CEDU! Chissà se il Massimario della Cassazione ha risorse economiche tali da poter avere maggiori studi su ciò che doveva regolamentare nelle sue linee guida! Eppure, basterebbe solo quest'articolo (art.15 CEDU) per dichiarare il diritto interno valido ma inefficace per violazione di legge di ratifica che ha fatto entrare nell'Ordinamento Italiano la CEDU!

Mi chiedo, ancora: ma se io che non sono nessuno e con poche economie ho trovato tutto questo materiale, con le somme che la Cassazione fagocita ogni anno cosa avrebbe potuto fare?

“Arbeit macht frei: la falsa etica di una vera impostura<sup>94</sup>” cioè, “Il lavoro rende liberi<sup>95</sup>”!

Ma se il lavoro ci rende liberi, come si poteva lavorare senza la tessera verde tipo fascista? Non è stato demolito l'art. 1<sup>96</sup> della Costituzione a mero brocardo vaccinaro?

E la Dichiarazione Universale Diritti Umani<sup>97</sup>, ha trovato posto nella dissertazione del Massimario della Cassazione?

E che dire della Dichiarazione sui diritti e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (1998), Adottata dall'Assemblea Generale delle

---

<sup>91</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)

<sup>92</sup> [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention\\_ITA](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ITA)

<sup>93</sup> [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention\\_ITA](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ITA)

<sup>94</sup> <https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/253-arbeit-macht-frei-la-falsa-etica-di-una-vera-impostura>

<sup>95</sup> [https://deportati.it/news/coletti\\_geloni/](https://deportati.it/news/coletti_geloni/)

<sup>96</sup> <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839>

<sup>97</sup> [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/itn.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf)

Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999<sup>98</sup>. Forse esso è un diritto soft<sup>99</sup>, di consuetudine internazionale che non può albergare in Italia seconda il Massimario!

E, mentre la Convenzione Oviedo<sup>100</sup>, pur se ratificata dallo Stato Italia, (è solo altra normativa che a livello internazionale non ha avuto ratifica, diversi Giudici la applicano nel diritto interno! Ma se lo Stato Italia l'ha sottoscritta perché i Giudici Italiani del Massimario della Cassazione non ne danno consistenza?

E la IV Convenzione di Ginevra<sup>101</sup>, potrebbe servire (o essere spiegato) l'art. 32<sup>102</sup>?

E il Patto Internazionale Diritti Civili e Politici, artt. 5 e 7<sup>103</sup>.

E la Convenzione di Ginevra sulla costituzione di armi biologiche<sup>104</sup>.

E la Risoluzione n. 2383/2021 dell'Assemblea Parlamentare<sup>105</sup>, paragrafo 8. "Fino a quando non saranno disponibili prove scientifiche chiare e consolidate, può essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati e mantenerle per coloro che non lo hanno fatto. L'unico motivo per distinguere tra i due gruppi sarebbe la base su cui era stata mirata la vaccinazione. Ma questa base da sola - più comunemente, la vulnerabilità a Covid-19 - potrebbe non essere rilevante per la revoca delle restrizioni volte a fermare la trasmissione della malattia" (Non potevano non sapere, anche alla luce del nuovo bollettino informativo Pfizer uscito a seguito di richiesta del Giudice della Nuova Zelanda, che i vaccinati contagiano e possono essere contagiati).

Ma il Trattato che ha Istituito la Corte Penale Internazionale<sup>106</sup>, trova applicazione in Italia?

---

<sup>98</sup>

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Dichiarazione\\_delle\\_N\\_U\\_sui\\_Difensori\\_DU.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Dichiarazione_delle_N_U_sui_Difensori_DU.pdf)

<sup>99</sup> <https://www.edizioniesi.it/e-shop/soft-law-e-diritto-internazionale-generale.html?tmpl=component&print=1> D. GRECO, Soft law e diritto internazionale generale

<sup>100</sup> <https://www.coe.int/en/web/bioethics/oviedo-convention>

<sup>101</sup> <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-applicazione-della-convenzione-di-ginevra-del-1951-a-situazioni-di-conflitto-armato-e-violenza>

<sup>102</sup> [https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134](https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134)

<sup>103</sup> [https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15](https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15)

<sup>104</sup> [https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-sulla-proibizione-dello-sviluppo-produzione-stoccaggio-ed-uso-di-armi-chimiche-e-sulla-loro-distruzione-1993/124](https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulla-proibizione-dello-sviluppo-produzione-stoccaggio-ed-uso-di-armi-chimiche-e-sulla-loro-distruzione-1993/124)

<sup>105</sup> <https://pace.coe.int/en/files/29348/html>

<sup>106</sup> [https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Statuto-della-Corte-Penale-Internazionale-1998/178](https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-della-Corte-Penale-Internazionale-1998/178)

Considerato che almeno due delle terapie sperimentali geniche, che hanno autorizzazione temporanea di un anno, e hanno scadenze a ridosso fine 2021 e inizio 2022, come si può certificare che non si è in presenza di una sperimentazione?

Così per:

Comirnaty (Covid-19 mRNA vaccine – nucleoside modified) autorizzazione European Medicines Agency, -EMA/702084/2021 - EMA/H/C/005735-Autorizzazione fino al 21/12/2021.

Spikevax (Previously known as Covid -19 Vaccine Moderna). (Covid-19 mRNA vaccine – nucleoside modified) autorizzazione European Medicines Agency, - EMA/564427/2021 - EMA/H/C/005791-Autorizzazione fino a 11/2021.

Mentre, la terza dose di terapia sperimentale genica, non ha avuto il trial scientifico di pertinenza.

E per i posti letto delle cosiddette terapie intensive, come si è giustificato l'aumento dei costi per posto letto, come da decreto del Ministero della Salute 12 agosto 2021 - Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 (G.U. serie generale n. 276 del 19/11/2021) art. 2, “Determinazione dell'incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19>>, che prescrive:”1. Le prestazioni di ricovero per acuti a pazienti affetti da COVID-19, indipendentemente dal codice 12

Lo studio che documenta tutto ciò è stato pubblicato sulla rivista MDPI "Viruses" ed è stato condotto da scienziati dell'Università di Stoccolma, in Svezia<sup>107</sup> evidenzia che: “il vaccino a mRNA è una "bomba genetica" contro l'umanità, che conduce all'olocausto del vaccinato a mRNA. Il vaccino, sopprimendo il meccanismo naturale di riparazione del DNA nel corpo - noto come NHEJ, o Non-Homologous End Joining - rende le persone altamente suscettibili a mutazioni cancerose devastanti anche se esposte a livelli molto bassi di radiazioni ionizzanti come l'esposizione alla luce solare o la mammografia. Con NHEJ soppresso dalla proteina spike, il corpo non può più riparare il suo DNA danneggiato e le cellule mutano senza controllo, devastando l'intero corpo e provocando la disintegrazione genetica dell'organismo. Lo studio mostra che l'efficienza di NHEJ crolla

---

<sup>107</sup> <https://doi.org/10.3390/v13102056>

in presenza della proteina spike del vaccino Covid mRNA. Nessun organismo vivente sul pianeta può sopravvivere senza integrità genetica. Il NHEJ fa parte di ogni cellula di ogni pianta, animale ed essere umano vivente sul pianeta.”

“Il vaccino contro le proteine spike è un attacco all'integrità genetica degli esseri umani e coloro che prendono il vaccino saranno in gran parte incapaci di riprodursi perché i loro bambini abortiranno da soli a causa di mutazioni genetiche. Questo è il motivo per cui l'82% delle donne in gravidanza che assumono vaccini Covid durante il primo trimestre di gravidanza finisce per perdere i propri bambini a causa di aborti spontanei<sup>108</sup>.”

---

<sup>108</sup> <https://lanuovabq.it/it/aborti-spontanei-e-vaccini-covid-studio-usa-preoccupa>

Vedasi anche <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2104983> SFONDO  
Molte persone incinte negli Stati Uniti stanno ricevendo vaccini per la malattia del coronavirus 2019 (Covid-19) con RNA messaggero (mRNA), ma i dati sulla loro sicurezza in gravidanza sono limitati.

#### METODI

Dal 14 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, abbiamo utilizzato i dati del sistema di sorveglianza "v-safe dopo la vaccinazione Health Checker", il registro delle gravidanze v-safe e il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) per caratterizzare l'iniziale sicurezza dei vaccini mRNA Covid-19 nelle persone in gravidanza.

#### RISULTATI

Un totale di 35.691 partecipanti v-safe di età compresa tra 16 e 54 anni identificati come incinte. Il dolore al sito di iniezione è stato riportato più frequentemente tra le persone in gravidanza rispetto alle donne non gravide, mentre cefalea, mialgia, brividi e febbre sono stati riportati meno frequentemente. Tra le 3958 partecipanti arruolate nel registro delle gravidanze v-safe, 827 hanno avuto una gravidanza completata, di cui 115 (13,9%) erano aborti e 712 (86,1%) erano nati vivi (per lo più tra i partecipanti vaccinati nel terzo trimestre). Gli esiti avversi neonatali includevano la nascita pretermine (nel 9,4%) e le piccole dimensioni per l'età gestazionale (nel 3,2%); non sono stati segnalati decessi neonatali. Pur non essendo direttamente confrontabili, le proporzioni calcolate di gravidanze avverse e di esiti neonatali nelle persone vaccinate contro Covid-19 che hanno avuto una gravidanza completata erano simili alle incidenze riportate negli studi su donne in gravidanza condotti prima della pandemia di Covid-19. Tra i 221 eventi avversi correlati alla gravidanza segnalati al VAERS, l'evento riportato più frequentemente è stato l'aborto spontaneo (46 casi).

#### CONCLUSIONI

I risultati preliminari non hanno mostrato evidenti segnali di sicurezza tra le persone in gravidanza che hanno ricevuto vaccini mRNA Covid-19. Tuttavia, è necessario un follow-up più longitudinale, compreso il follow-up di un gran numero di donne vaccinate in precedenza durante la gravidanza, per informare gli esiti materni, della gravidanza e del bambino.

Anzi, pare che le persone vaccinate siano esposte se non fanno ulteriori richiami! Ma salvare una terapia sperimentale genica, in violazione del Codice di Norimberga, come riportato nel Patto Internazionale Diritti Civili e Politici ex artt. 5 e 7, giusta legge di ratifica n 881/77<sup>109</sup>. Come sia stato possibile, per il Massimario, disconoscere o, peggio, eludere, principi di rango internazionale? Eppure, Articolo 17 detto Patto dispone:”1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. 2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese”

Ma secondo il Massimario della Corte di cassazione tutto è andato bene, come gli slogan pagato dallo Stato<sup>110</sup>. Infatti, in aggiunta ai 50 milioni del governo Conte, sono ben 70 milioni di euro, pagati dal MEF, ai mass media per far passare il pensiero unico del sistema che va contra il POPOLO ITALIANO! E chi, meglio degli Avvocati, degli Ordinari di Diritto e dei Magistrati avrebbero dovuto tutelare il detto Popolo Italiano! È meglio girarsi dall'altra parte e fare carriere che dire e ricercare la verità! In vero, l'art. 1 delle preleggi, dopo l'entrata in vigore della Carta Costituzionale, abrogò le norme corporative<sup>111</sup>! Pare

---

<sup>109</sup> [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15), art. 5 <<1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato Parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.>> art. 7 <<Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.>>

<sup>110</sup> <https://www.borsainside.com/politica/77381-fondi-a-tv-e-radio-in-cambio-di-spot-sul-covid-il-governo-draghi-stanzia-altri-20-milioni-di-euro/> **Fondi a tv e radio in cambio di spot sul Covid. Il governo Draghi stanZIA altri 20 milioni di euro**

<sup>111</sup><https://www.brocardi.it/dizionario/4264.html> Che cosa significa "Norme corporative"?

In epoca fascista erano fonti di diritto costituite dagli accordi economici collettivi, conclusi nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo; i contratti collettivi di lavoro, relativi ai rapporti di lavoro subordinato stipulati dai sindacati legalmente riconosciuti; le sentenze della magistratura del lavoro; le ordinanze inerenti i rapporti di lavoro emanate dalle corporazioni. L'ordinamento corporativo è stato soppresso dal r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721.

che a oggi, esse norme restano valide ed efficaci a mezzo Ordini e/o Albi, mentre ogni soggetto libero diviene semplice cavia da esperimento!

Ora, mentre ciascuno di noi si assume la paternità delle proprie azioni, certo che sol per salvare il governo Draghi, governo della finanzia speculativa (non serve certificare detta affermazione, bastano ad esempio il Ministro Colao che da AD della Vodafone si è visto catapultato a Ministro della Repubblica Italiana, o quello della transazione ecologica che ha affermato che la nanotecnologia poteva far friggere le Persone a oltre 50 gradi, e lo stesso goldman's Sarch Draghi, con conflitto di interessi quale le svendita dell'Italia avvenuta nel panfilo Britannia, giusta interrogazione a risposta scritta 4/11996 dell'On. Antonio Parlato, del M.S.I. D.N. <sup>112</sup>).

Le linee guida del Massimario della Cassazione, facilmente smontabili con prove scientifiche e di Ordinari di Diritto Costituzionale, restano poco chiare per i soggetti che hanno ricevuto il magistero del giudicare, mentre, il cosiddetto vaccino, tale non è! Partiamo da questa verità: È la legge a definire i vaccini, mentre le false cure pro covid-19 altro non sono che terapia sperimentale genica, che il Massimario, a pag. 134, nega pur in presenza di dati inconfutabili quali documenti ufficiali! Così il massimario *“Da smentire anche che la natura sperimentale dei vaccini sarebbe desumibile dall’approvazione in tempi brevi, sulla base di una procedura di autorizzazione all’ immissione in commercio condizionata” (cd. CMA), disciplinata dall’art. 14-bis del Regolamento CE/726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Regolamento CE/507/2006 della Commissione. Tutti i vaccini anti Covid-19 non hanno la natura di vaccini sperimentali, in quanto sono stati immessi in commercio all’esito del completamento del prescritto ciclo di sperimentazione>>*. Una prima riflessione: ma il Massimario ha letto tutti i bugiardini che sono stati presentati a EMA da parte dei produttori dei farmaci? Ora se il diritto non è una scienza, allora il Massimario ha ragione da vendere, ma se il DIRITTO, quello che ha fatto sì che l'Italia fosse la sua culla (i Romani crearono la tecnica del diritto. Le fonti lo affermano e i ricercatori, gli Associati e gli ordinari del Diritto Romano, lo insegnano nelle

---

<sup>112</sup> [https://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4\\_11996\\_11](https://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_11996_11)

Aule Universitarie quale pregevole fondamento del giovane allievo che impara! Vorrei rammentare al Massimario della Cassazione che anche nella Germania della Von der Leyen fino a 01/01/1900, era in vigore il diritto romano! Ora, mentre le nuove sirene di Ulisse fanno leva sulle lusinghe di Big Pharma, che non sapeva e continua a non conoscere gli effetti avversi a breve, medio lungo termine, il Massimario ha ritenuto di affermare e condizionare i magistrati che la terapia sperimentale genica fosse non sperimentale! Mi chiedo se la lettura delle migliaia di pagine che dichiarano sin dalla richiesta di approvazione all'EMA fossero falsi d'autore! E, mentre si è voluto salvare, a ogni costo, i governi in carica che sin dal 01/01/2020, pur conoscendo l'inutilità della terapia sperimentale genica, si è voluto sottrarre somme all'Erario Pubblico, (4,4 miliardi di euro) per distrarle e regalarle ai privati! Se questa non è truffa aggravata, si dovrebbe cambiare tutto il Codice Rocco!

Così veniva scritto: “3.7.3. Additional considerations on the benefit-risk balance. Given the current emergency situation, it is considered that the identified uncertainties can be addressed post-marketing in the context of the existing conditional marketing authorisation, including the continuation of the pivotal study as long as possible, post-approval effectiveness studies and routine disease surveillance<sup>113</sup>>> (cioè: “Considerata l'attuale situazione di emergenza, si ritiene che le incertezze individuate possano essere affrontate post-commercializzazione nel contesto dell'attuale autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, inclusa la continuazione dello studio cardine il più a lungo possibile, studi di efficacia post-approvazione e routine sorveglianza delle malattie” Questo solo la parte successiva alla richiesta di commercializzazione avvenuta in data 23 July 2021 EMA/439844/2021 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).

Ma come si è formata la propria opinione il Magistrato delegato al Massimario?

E, ancora, sulla sperimentabilità del farmaco. L'11 March 2021 con nota EMA/15689/2021 Corr.1\*1 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Assessment report **COVID-19 Vaccine Moderna** Common name: COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) Procedure No. EMEA/H/C/005791/0000, Punto **2.5.4. “Conclusions on the**

---

<sup>113</sup> [https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-h-c-5791-ii-0021-epar-assessment-report-variation\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-h-c-5791-ii-0021-epar-assessment-report-variation_en.pdf)

**clinical efficacy** The CHMP considers the following measures necessary to address the missing efficacy data in the context of a conditional MA:

- The final clinical study report will be submitted no later than December 2022 and is subject to a specific obligation laid down in the MA. This will provide long-term data.

Regarding missing data to confirm efficacy in subpopulations that were not studied or whose data are limited please refer to sections 2.7 and 3.3” (Cioè: Il CHMP ritiene necessarie le seguenti misure per far fronte ai dati di efficacia mancanti nel contesto di un'AIC condizionale: • Il rapporto finale sullo studio clinico sarà presentato entro dicembre 2022 ed è soggetto a un obbligo specifico previsto dall'AG. Ciò fornirà dati a lungo termine. Per quanto riguarda i dati mancanti per confermare l'efficacia nelle sottopopolazioni che non sono state studiate o i cui dati sono limitati, fare riferimento ai paragrafi 2.7 e 3.3”

Ora se un trial si conclude a dicembre 2022 il farmaco può essere solo sperimentale! Questo per tutti i profarmaci immessi in commercio con autorizzazione condizionata. E, non è che le carte sono scritte da nullafacenti, ma dai produttori che producono trial all'EMA.

In una intervista a Ilfattoquotidiano<sup>114</sup>, il prof. Cosentino risponde a questa domanda: **“Direttore, l'Istituto Mario Negri ha in corso la sperimentazione ‘Cover2’, fa seguito agli ottimi risultati avuti con ‘Cover1’ (pubblicato su The Lancet) in cui i ricercatori hanno dimostrato una riduzione del 90% di ospedalizzazioni con l'uso di farmaci da banco. Se si confermassero i dati, cosa cambierebbe?** Che l'aspirina e i FANS (antinfiammatori non steroidei, come nimesulide e celecoxib) siano farmaci di scelta da preferire al paracetamolo è un dato consolidato su basi sia farmacologiche che cliniche. Lo studio del Mario Negri ha avuto tuttavia l'indubbio merito di “costringere” a recepire i FANS anche nella seconda versione, tuttora in vigore, delle linee guida ministeriali. Lo studio aveva un disegno osservazionale retrospettivo ed è stato svolto su un certo numero di pazienti con Covid 19 lieve. Questo non ha impedito di documentare un indubbio beneficio dei FANS, farmaci facilmente gestibili dal medico di medicina generale e che non devono mai mancare nel trattamento fin dai primi sintomi, ancora prima della conferma con eventuali test diagnostici. L'importanza dello studio del

---

<sup>114</sup> <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/22/covid-i-farmaci-in-arrivo-e-quelli-gia-usati-a-che-punto-e-la-ricerca-dagli-antivirali-ai-cortisonici-il-professor-cosentino-ognuno-di-questi-va-impiegato-in-maniera-appropriata/6292398/>

Mario Negri sta anche e forse soprattutto nell'aver dimostrato che anche una raccolta di dati realizzata in maniera retrospettiva e osservazionale produce evidenze solide e di grande ricaduta clinica” Quindi i farmaci da bancone e non i vaccini servivano veramente a salvare vite! Ma forse, quando scriveva il dossier contra i no vax, qualcuno non aveva letto il fattoquotidiano!

Sempre a pag. 134, il Massimario si spingeva ad affermare altro: “Rispetto a tali conclamati benefici sembrano recedere gli argomenti contrari fondati:1) sulla durata temporalmente limitata dell'immunizzazione, a cui si può agevolmente ovviare con la periodicità della somministrazione, come già previsto per il vaccino antiinfluenzale, ovviamente sino al perdurare dell'emergenza pandemica; 2) sulla possibilità che anche un soggetto vaccinato contragga il virus e lo trasmetta, risultando documentato che il soggetto vaccinato sviluppa nella maggior parte dei casi una malattia asintomatica o con sintomi lievi, con riduzione proporzionale della carica virale e quindi della capacità di trasmissione del virus.

Determinante poi, per la tutela della salute pubblica e della salute individuale dei soggetti più fragili, il beneficio assoluto che la riduzione della pressione sul servizio sanitario nazionale determinata dalla massiccia affluenza dei pazienti affetti da Coronavirus apporta al ritorno a standard di efficienza minimi nelle attività di prevenzione e di cura di tutte le altre patologie, di cui ci si continua ad ammalare e a morire, che, inevitabilmente, hanno subito una battuta di arresto nel periodo più ingravescente dell'emergenza pandemica” Peccato che nessuna delle case farmaceutiche hanno testato il cosiddetto vaccino sui fragili, o sulle donne in gravidanza o su altri soggetti! Mi chiedo: come si è potuto arrivare a affermare la sicurezza dei profarmaci, (termine caro a prof. Cosentino <sup>115</sup>et A.) per imporre una linea guida assurda e genocida! Si può affermare di non dire il vero per inviare 4,4 miliardi di euro alle case produttrici di profarmaci sperimentali? E con detti somme,

---

<sup>115</sup> [https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato\\_45197\\_1.pdf](https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_45197_1.pdf) Riassunto: I vaccini a mRNA per la malattia da coronavirus-19 (COVID-19) sono il fondamento 7 delle campagne di vaccinazione di massa nella maggior parte dei paesi occidentali. Tuttavia, le con- 8 dizioni di emergenza in cui si è verificato il loro sviluppo hanno reso impossibile caratterizzarne 9 appieno gli effetti e il meccanismo d'azione. Qui riassumiamo e discutiamo le prove disponibili che 10 indicano che i vaccini a mRNA COVID-19 sono dei farmaci e non dei vaccini convenzionali, poiché 11 non contengono antigeni ma un mRNA attivo della proteina S di SARS-CoV-2, che rappresenta allo 12 stesso tempo un principio attivo di per sé e un profarmaco, che in seguito alla traduzione intracel- 13 lulare provoca la produzione endogena della proteina S di SARS-CoV-2. Sia l'mRNA della proteina 14 S derivato dal vaccino che la proteina S risultante mostrano una farmacologia complessa e vanno 15 incontro a una distribuzione sistemica. Definire i vaccini a mRNA COVID-19 come farmaci ha im- 16 plicazioni dirette per la loro valutazione farmacodinamica, farmacocinetica, clinica e della sicurezza 17 post-marketing. Solo un'accurata caratterizzazione dei vaccini a mRNA COVID-19 come farmaci 18 garantirà un uso sicuro, razionale e individualizzato di questi prodotti

quanti ospedali si sarebbero potuti costruire? Ma la legge di bilancio del 2021, (l. 30 dicembre 2020, n. 178), all'art. 1, commi 447-449; 452-453; 457-467; 471, non disponeva di acquisto di vaccini SARS-Cov-2? E che centra l'acquisto di vaccini Covid-19? Mi sa che, more solito, si scambia il virus con la malattia! Ma vale la pena pagare un salasso a soggetti che, se fossero iscritti a medicina sarebbero bocciati agli esami alla semplice domanda: differenza tra virus e malattia! E la risposta la conferiva lo stesso Ministero della Salute: **“Virus e malattia<sup>116</sup>(Mostra risposte) Cosa è SARS-CoV-2? Cos'è COVID-19?** La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus. SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo”

Che strano: mentre il Ministero della Salute afferma la differenza tra virus e malattia, il governo con la legge di bilancio 2021 imponeva acquisti di vaccini anti SARS-Cov-2, il Popolo italiano veniva lasciato a pane e acqua, se non si fosse sierato con terapia sperimentale (genica), giusta bugiardini dei produttori delle case farmaceutiche che pompavano ricerca sulla sola malattia, (non sul virus di cui in legge di bilancio) e in violazione della medesima legge di bilancio 2021 richiamata dal Massimario della Cassazione. Ora se uno segue un qualsiasi corso di diritto penale presso le università italiane, il reato di truffa, ex art. 640 C.P. viene regolarmente spiegato ai discendenti, e se detta truffa è in capo a Enti Pubblici, ivi l'UE, il detto reato diventa aggravato!

Ma, mentre si decideva di traslare 4,4 miliardi di euro dalle casse dello Stato Italia verso DARPA, (unica proprietaria di PATENT Covid-19, ricordiamo arma di distruzione di massa!) che a mezzo suoi emissari (Pfizer, Moderna etc), hanno ricevuto dette somme pubbliche, che anziché salvare vite umane, le hanno distrutte, con coaguli di sangue, miocarditi, pericarditi etc, gli italiani venivano e continuano a essere discriminati!

Ma se il Massimario della Corte di cassazione si sarebbe ben documentato, scavando e andando a fondo, si sarebbe accorto che sin dagli inizi della sperimentazione farmacologica, anche EMA proponeva dubbi. Mentre tutti i documenti in uso e in possesso sin dall'autorizzazione condizionata in commercio, regolarmente affermavano che detti

---

<sup>116</sup> <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=257>

sieri sperimentali genici non avevano avuto la giusta attenzione sulla farmacogenetica<sup>117</sup>, cancerogenicità<sup>118</sup> e sulle altre ricerche imposte per un farmaco, si pensa di dire che il profarmaco covid-19 non è sperimentale.

“Introduction: In 2020, prior to COVID-19 vaccine rollout, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and Brighton Collaboration created a priority list, endorsed by the World Health Organization, of potential adverse events relevant to COVID-19 vaccines. We leveraged the Brighton Collaboration list to evaluate serious adverse events of special interest observed in phase III randomized trials of mRNA COVID-19 vaccines. Methods: Secondary analysis of serious adverse events reported in the placebo-controlled, phase III randomized clinical trials of Pfizer and Moderna mRNA COVID-19 vaccines (NCT04368728 and NCT04470427), focusing analysis on potential adverse events of special interest identified by the Brighton Collaboration. Results: Pfizer and Moderna mRNA COVID-19 vaccines were associated with an increased risk of serious adverse events of special interest, with an absolute risk increase of 10.1 and 15.1 per 10,000 vaccinated over placebo baselines of 17.6 and 42.2 (95% CI -0.4 to 20.6 and -3.6 to 33.8), respectively. Combined, the mRNA vaccines were associated with an absolute risk increase of serious adverse events of special interest of 12.5 per 10,000 (95% CI 2.1 to 22.9).

The excess risk of serious adverse events of special interest surpassed the risk reduction for COVID-19 hospitalization relative to the placebo group in both Pfizer and Moderna trials (2.3 and 6.4 per 10,000 participants, respectively). Discussion: The excess risk of serious adverse events found in our study points to the need for formal harm-benefit analyses, particularly those that are stratified according to risk of serious COVID-19 outcomes such as hospitalization or death.<sup>119</sup> (Introduzione: Nel 2020, prima del lancio del vaccino contro il COVID-19, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations e la Brighton Collaboration hanno creato un elenco di priorità, approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità, di potenziali eventi avversi rilevanti per i vaccini COVID-19. Abbiamo sfruttato l'elenco della Brighton Collaboration per valutare gli eventi avversi

---

<sup>117</sup> <https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/farmacologia-clinica/fattori-che-influenzano-la-risposta-ai-farmaci/farmacogenetica>

<sup>118</sup> <https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/possibile-sostanze-inserite-nella-lista-1-dello-iarc-siano-cancerogene-non-siano-sempre-vietate>

<sup>119</sup> [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4125239](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125239)

gravi di particolare interesse osservati negli studi randomizzati di fase III sui vaccini COVID-19 a mRNA.

Metodi: Analisi secondaria degli eventi avversi gravi riportati negli studi clinici randomizzati di fase III controllati con placebo dei vaccini COVID-19 a mRNA di Pfizer e Moderna (NCT04368728 e NCT04470427), concentrando l'analisi sui potenziali eventi avversi di particolare interesse identificati dalla Brighton Collaboration. Risultati: I vaccini COVID-19 a mRNA di Pfizer e Moderna sono stati associati a un aumento del rischio di eventi avversi gravi di particolare interesse, con un aumento del rischio assoluto di 10,1 e 15,1 per 10.000 vaccinati rispetto ai basali placebo di 17,6 e 42,2 (IC 95% da -0,4 a 20,6 e da -3,6 a 33,8), rispettivamente. Combinati, i vaccini a mRNA sono stati associati a un aumento del rischio assoluto di eventi avversi gravi di particolare interesse di 12,5 per 10.000 (IC 95% da 2,1 a 22,9). L'eccesso di rischio di eventi avversi gravi di particolare interesse ha superato la riduzione del rischio di ospedalizzazione per COVID-19 rispetto al gruppo placebo in entrambi gli studi Pfizer e Moderna (rispettivamente 2,3 e 6,4 per 10.000 partecipanti).

Discussione: L'eccesso di rischio di eventi avversi gravi riscontrato nel nostro studio indica la necessità di analisi formali del rapporto danno-beneficio, in particolare quelle stratificate in base al rischio di esiti gravi di COVID-19 come il ricovero in ospedale o la morte.)

Ma se il DIRITTO, quello che fu inventato dagli Antichi Romani, non serve più ai moderni, quale tutela si può avere con le linee guida del Massimario della Corte di cassazione?

QUADERNO MONOGRAFICO ALLEGATO ALLA

RIVISTAGIURIDICADIRITTOECRISIDIMPRESA.IT 2-3/2024

**CLAUSOLE ABUSIVE PER I  
CONSUMATORI**

**ORIENTAMENTI DELLA  
COMMISSIONE UE**

**previste dalla Direttiva 93/13/CEE**

Testo rilevante 2019/C 323/04

**e successive Sentenze CGUE e  
giurisprudenza**

*a cura di*  
**Gregorio Pietro D'Amato**

I Edizione